

XVII LEGISLATURA

# BOLLETTINO

## DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

### INDICE

GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI .....	<i>Pag.</i>	3
COMMISSIONI RIUNITE (V Camera e 5 <sup>a</sup> Senato) .....	»	5
COMMISSIONI RIUNITE (III e IV) .....	»	6
COMMISSIONI RIUNITE (VI e X) .....	»	7
COMMISSIONI RIUNITE (VII e XI) .....	»	8
COMMISSIONI RIUNITE (VIII e X) .....	»	9
AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI (I) .....	»	12
GIUSTIZIA (II) .....	»	22
AFFARI ESTERI E COMUNITARI (III) .....	»	27
DIFESA (IV) .....	»	34
BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE (V) .....	»	35
FINANZE (VI) .....	»	47
CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE (VII) .....	»	52
AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI (VIII) .....	»	60

**N. B. Sigle dei gruppi parlamentari: Partito Democratico: PD; Movimento 5 Stelle: M5S; Forza Italia - Il Popolo della Libertà - Berlusconi Presidente: (FI-PdL); Scelta Civica per l'Italia: SCpI; Sinistra Ecologia Libertà: SEL; Nuovo Centrodestra: (NCD); Lega Nord e Autonomie: LNA; Per l'Italia (PI); Fratelli d'Italia-Alleanza Nazionale: (FdI-AN); Misto: Misto; Misto-MAIE-Movimento Associativo italiani all'estero-Alleanza per l'Italia: Misto-MAIE-ApI; Misto-Centro Democratico: Misto-CD; Misto-Minoranze Linguistiche: Misto-Min.Ling; Misto-Partito Socialista Italiano (PSI) - Liberali per l'Italia (PLI): Misto-PSI-PLI; Misto-Libertà e Diritti-Socialisti europei (LED): Misto-LED.**

TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI (IX) .....	<i>Pag.</i>	61
ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO (X) .....	»	64
LAVORO PUBBLICO E PRIVATO (XI) .....	»	70
AFFARI SOCIALI (XII) .....	»	74
AGRICOLTURA (XIII) .....	»	80
COMITATO PARLAMENTARE PER LA SICUREZZA DELLA REPUB- BLICA .....	»	91
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL RAPIMENTO E SULLA MORTE DI ALDO MORO .....	»	92
<i>INDICE GENERALE</i> .....	<i>Pag.</i>	93

## GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI

### S O M M A R I O

#### COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE:

Sulla richiesta avanzata da Renato Farina, deputato all'epoca dei fatti, nell'ambito del procedimento civile presso la Corte d'appello di Milano intentato nei suoi confronti dal dott. Libero Mancuso ..... 3

#### DELIBERAZIONI IN MATERIA D'INSINDACABILITÀ:

Richiesta di deliberazione pervenuta dal tribunale di Ascoli Piceno nell'ambito del procedimento penale nei confronti di Amedeo Ciccanti, deputato all'epoca dei fatti (procedimento n. 3119/13 RGNR – n. 3091/13 MOD 20 (doc. IV-ter, n. 14) *(Rinvio dell'esame)* . 4

Richiesta di deliberazione pervenuta dal tribunale di Bari nell'ambito del procedimento civile intentato dalla sig.ra Letizia La Selva nei confronti del deputato Gero Grassi (doc. IV-ter, n. 15) *(Rinvio dell'esame)* ..... 4

AVVERTENZA ..... 4

#### COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

*Martedì 28 ottobre 2014. — Presidenza del Presidente Ignazio LA RUSSA.*

#### **La seduta comincia alle 13.10.**

**Sulla richiesta avanzata da Renato Farina, deputato all'epoca dei fatti, nell'ambito del procedimento civile presso la Corte d'appello di Milano intentato nei suoi confronti dal dott. Libero Mancuso.**

Ignazio LA RUSSA, *Presidente*, ricorda che, nella seduta dello scorso 14 ottobre, la Giunta aveva convenuto di acquisire – in via preliminare rispetto alla deliberazione di sua competenza – elementi documentali dalla Corte d'appello di Milano concernenti lo svolgimento del giudizio di primo grado, con particolare riguardo all'elevazione della eccezione di parte sull'applicabilità dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione ed alla even-

tuale omissione da parte del giudice di ogni pronuncia in merito.

Al riguardo, comunica che il Presidente della Corte di appello di Milano, dottor Canzio, ha dato riscontro alla richiesta segnalando che nell'udienza di domani, 29 ottobre, la II Sezione civile « *deciderà, tra l'altro, anche in tema di eventuale sospensione del giudizio ai sensi dell'articolo 3, comma IV, legge n. 140/2003, per effetto di valida eccezione di applicabilità dell'articolo 68, comma 1, Costituzione* ».

Nella medesima missiva il presidente Canzio ha preannunciato la trasmissione dell'esito dell'udienza nonché degli ulteriori documenti richiesti dalla Giunta in merito a quanto indicato nell'istanza di Renato Farina, secondo cui egli ha eccitato dinanzi al magistrato del tribunale di Monza l'applicabilità dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, ma quest'ultimo ha assunto comunque il provvedimento conclusivo del giudizio di primo grado senza pronunciarsi su di essa e,

conseguentemente, senza interpellare la Camera competente, come invece prevede espressamente l'articolo 3, comma 4, della legge n. 140 del 2003.

Ha ritenuto opportuno informare i colleghi della corrispondenza intercorsa con l'autorità giudiziaria anche al fine di proporre alla Giunta – proprio in ragione della necessità di attendere le preannunciate comunicazioni da parte della Corte d'appello di Milano – un rinvio del prosieguo della trattazione del punto all'ordine del giorno.

Informa, inoltre, il difensore del dottor Libero Mancuso, avvocato Francesco Paola, ha fatto pervenire una nota con cui chiede di essere sentito nell'interesse del suo assistito « in ordine alla inammissibilità od in subordine infondatezza manifesta » dell'istanza all'esame della Giunta.

A tale nota si riserva di rispondere in senso negativo, atteso che il procedimento parlamentare relativo all'applicazione della prerogativa costituzionale si incentra esclusivamente nella istruttoria concernente la sussistenza del nesso funzionale tra l'opinione espressa e l'esercizio del mandato rappresentativo.

La norma regolamentare, al riguardo, prevede esclusivamente per la Giunta la possibilità di invitare il deputato interessato a fornire i chiarimenti che egli ritenga opportuni, evidentemente nella logica di consentire alla Giunta il massimo grado di approfondimento sul tema del nesso funzionale. È esclusa – ed infatti non si è mai verificata in passato – la partecipazione nell'ambito del procedimento parlamentare di colui che riveste la qualità di parte in sede processuale.

Osserva, conclusivamente, che l'attività istruttoria che compie la Giunta, a differenza di quanto avviene nelle Commissioni parlamentari d'inchiesta, non è certo assimilabile a quella che si svolge nelle sedi giudiziarie, potendo – tutt'al più – avvalersi della collaborazione della magistratura nei casi in cui reputi opportuno acquisire documenti da quest'ultima.

Non essendovi obiezioni, il seguito dell'esame è pertanto rinviato ad una prossima seduta.

#### **DELIBERAZIONI IN MATERIA D'INSINDACABILITÀ**

**Richiesta di deliberazione pervenuta dal tribunale di Ascoli Piceno nell'ambito del procedimento penale nei confronti di Amedeo Ciccanti, deputato all'epoca dei fatti (procedimento n. 3119/13 RGNR – n. 3091/13 MOD 20 (doc. IV-ter, n. 14).**

*(Rinvio dell'esame).*

Ignazio LA RUSSA, *Presidente*, con riferimento alla domanda in oggetto, comunica che l'interessato ha inviato una nota con cui formalmente avanza – motivandola – la richiesta di non procedere, per ora, alla trattazione del procedimento che lo riguarda.

In presenza di un'esplicita richiesta da parte del soggetto direttamente interessato, ritiene opportuno che la Giunta, come da prassi, conceda tale rinvio, atteso che esso non impedisce in alcun modo il pieno esplicarsi della funzione giurisdizionale.

Non essendovi obiezioni, il seguito dell'esame è rinviato ad altra seduta.

**Richiesta di deliberazione pervenuta dal tribunale di Bari nell'ambito del procedimento civile intentato dalla sig.ra Letizia La Selva nei confronti del deputato Gero Grassi (doc. IV-ter, n. 15).**

*(Rinvio dell'esame).*

Ignazio LA RUSSA, *Presidente*, comunica che, in base alle intese intercorse tra i Gruppi, l'esame della domanda in titolo avrà luogo in una successiva seduta.

**La seduta termina alle 13.30.**

#### **AVVERTENZA**

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

*UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI*

## COMMISSIONI RIUNITE

### V (Bilancio, tesoro e programmazione) della Camera dei deputati e 5<sup>a</sup> (Programmazione economica, bilancio) del Senato della Repubblica

#### S O M M A R I O

#### AUDIZIONI:

Audizione del Ministro dell'economia e delle finanze, Pier Carlo Padoan, sull'aggiornamento degli obiettivi di finanza pubblica (*Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento, e conclusione*) ..... 5

#### AUDIZIONI

*Martedì 28 ottobre 2014. — Presidenza del presidente della V Commissione della Camera dei deputati Francesco BOCCIA. — Interviene il ministro dell'economia e delle finanze, Pier Carlo Padoan.*

**La seduta comincia alle 20.40.**

**Audizione del Ministro dell'economia e delle finanze, Pier Carlo Padoan, sull'aggiornamento degli obiettivi di finanza pubblica.**

*(Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento, e conclusione).*

Francesco BOCCIA, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso, la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Francesco BOCCIA, *presidente*, introduce quindi l'audizione.

Il ministro Pier Carlo PADOAN svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono per formulare quesiti ed osservazioni i deputati Rocco PALESE (FI-PdL), Giulio MARCON (SEL), Girgis Giorgio SORIAL (M5S), Antonio MISIANI (PD) e Tommaso CURRÒ (M5S) e i senatori Giorgio SANTINI (PD), Silvana Andreina COMAROLI (LN-Aut) e Paolo GUERRIERI PALEOTTI (PD).

Il ministro Pier Carlo PADOAN fornisce ulteriori precisazioni.

Francesco BOCCIA, *presidente*, ringrazia il ministro per l'esauriente relazione svolta e dichiara conclusa l'audizione.

**La seduta termina alle 21.25.**

*N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.*

## COMMISSIONI RIUNITE

### III (Affari esteri e comunitari) e IV (Difesa)

---

#### S O M M A R I O

#### COMITATO RISTRETTO:

Legge quadro missioni internazionali. C. 45 Cirielli, C. 933 Duranti, C. 952 Garofani e C. 1959 Artini .....

6

#### COMITATO RISTRETTO

*Martedì 28 ottobre 2014.*

**Legge quadro missioni internazionali.**

**C. 45 Cirielli, C. 933 Duranti, C. 952 Garofani e  
C. 1959 Artini.**

Il Comitato ristretto si è riunito dalle  
14.10 alle 14.50.

## COMMISSIONI RIUNITE

### VI (Finanze) e X (Attività produttive, commercio e turismo)

#### S O M M A R I O

##### AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione dei rappresentanti della Federazione italiana tabaccai (FIT), nell'ambito della discussione delle risoluzioni n. 7-00391 Alberti, n. 7-00433 Causi e n. 7-00465 Capezzone, in materia di revisione della disciplina concernente l'obbligo di accettare pagamenti mediante carte di debito e misure a sostegno del commercio elettronico ..... 7

##### AUDIZIONI INFORMALI

*Martedì 28 ottobre 2014.*

**Audizione dei rappresentanti della Federazione italiana tabaccai (FIT), nell'ambito della discussione**

**delle risoluzioni n. 7-00391 Alberti, n. 7-00433 Causi e n. 7-00465 Capezzone, in materia di revisione della disciplina concernente l'obbligo di accettare pagamenti mediante carte di debito e misure a sostegno del commercio elettronico.**

L'audizione informale si è svolta dalle 13 alle 13.25.

## COMMISSIONI RIUNITE

### VII (Cultura, scienza e istruzione) e XI (Lavoro pubblico e privato)

#### S O M M A R I O

##### AUDIZIONI INFORMALI:

Nell'ambito dell'esame della proposta di legge recante disposizioni per favorire la funzionalità e la continuità didattica delle scuole situate nei territori di montagna, nelle piccole isole e nei territori a bassa densità demografica (C. 353 Pes), audizione del Capo dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse umane finanziarie e strumentali – responsabile del Piano Nazionale Scuola Digitale del MIUR, dott.ssa Sabrina Bono, e del Capo dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione del MIUR, dott. Luciano Chiappetta ..... 8

##### AUDIZIONI INFORMALI

*Martedì 28 ottobre 2014.*

Nell'ambito dell'esame della proposta di legge recante disposizioni per favorire la funzionalità e la continuità didattica delle scuole situate nei territori di montagna, nelle piccole isole e nei territori a

bassa densità demografica (C. 353 Pes), audizione del Capo dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse umane finanziarie e strumentali – responsabile del Piano Nazionale Scuola Digitale del MIUR, dott.ssa Sabrina Bono, e del Capo dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione del MIUR, dott. Luciano Chiappetta.

L'audizione informale è stata svolta dalle 14.05 alle 14.55.



## COMMISSIONI RIUNITE

### VIII (Ambiente, territorio e lavori pubblici) e X (Attività produttive, commercio e turismo)

#### S O M M A R I O

##### ATTI DEL GOVERNO:

Proposta di nomina del dott. Antonio Agostini a direttore dell'Ispettorato nazionale per la sicurezza nucleare e la radioprotezione (ISIN). Nomina n. 42 (*Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio*) ..... 9

##### ATTI DEL GOVERNO

Martedì 28 ottobre 2014. — Presidenza del presidente della X Commissione, *Giulio EPIFANI*.

##### La seduta comincia alle 14.05.

**Proposta di nomina del dott. Antonio Agostini a direttore dell'Ispettorato nazionale per la sicurezza nucleare e la radioprotezione (ISIN). Nomina n. 42.**

(*Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio*).

Le Commissioni iniziano l'esame della proposta di nomina all'ordine del giorno.

Gianluca BENAMATI (PD), *relatore per la X Commissione*, rileva che le Commissioni congiunte sono riunite per procedere all'esame della proposta di nomina del dottor Antonio Agostini a direttore dell'Ispettorato nazionale per la sicurezza nucleare. Ricorda che l'Ispettorato nazionale per la sicurezza nucleare e la radioprotezione (ISIN) è l'autorità italiana di controllo in materia di sicurezza nucleare e di radioprotezione. L'ISIN è stato isti-

tuito con il decreto legislativo n. 45 del 4 marzo 2014, pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* il 26 marzo 2014. Tale decreto recepisce la direttiva 2011/70/EURATOM, volta ad istituire un quadro comunitario per la gestione responsabile e sicura del combustibile nucleare esaurito e dei rifiuti radioattivi; tale direttiva, inoltre, impone agli Stati membri di predisporre entro il 31 dicembre 2014 « programmi nazionali indicanti quando, dove e con che modalità intendano costruire e gestire depositi nazionali tali da garantire i più elevati standard di sicurezza » e un'autorità di sicurezza nucleare (cioè appunto l'ISIN).

L'Ispettorato va a sanare una lacuna che dura dal dicembre 2011, quando il Governo Monti aveva soppresso l'Agenzia per la sicurezza nucleare (Asn) nell'ambito del Decreto definito « Salva-Italia ». Nel frattempo, la materia della sicurezza nucleare è stata gestita dall'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (Ispra).

Secondo il testo del decreto legislativo (articolo 6), « l'ISIN svolge le funzioni e i compiti di autorità nazionale per la regolamentazione tecnica espletando le istruttorie connesse ai processi autorizzativi, le valutazioni tecniche, il controllo e la vigi-

lanza delle installazioni nucleari non più in esercizio e in disattivazione, dei reattori di ricerca, degli impianti e delle attività connesse alla gestione dei rifiuti radioattivi e del combustibile nucleare esaurito, delle materie nucleari, della protezione fisica passiva delle materie e delle installazioni nucleari, delle attività d'impiego delle sorgenti di radiazioni ionizzanti e di trasporto delle materie radioattive ».

Inoltre, per quanto riguarda la protezione della popolazione, l'ISIN « fornisce supporto tecnico alle autorità di protezione civile nel campo della pianificazione e della risposta alle emergenze radiologiche e nucleari, svolge le attività di controllo della radioattività ambientale previste dalla normativa vigente e assicura gli adempimenti dello Stato italiano agli obblighi derivanti dagli accordi internazionali sulle salvaguardie ».

In tema di accordi internazionali, « l'ISIN assicura la rappresentanza dello Stato italiano nell'ambito delle attività svolte dalle organizzazioni internazionali e dall'Unione Europea nelle materie di competenza e la partecipazione ai processi internazionali e comunitari di valutazione della sicurezza nucleare degli impianti nucleari e delle attività di gestione del combustibile irraggiato e dei rifiuti radioattivi in altri Paesi ».

Sono organi dell'ISIN il direttore e la Consulta, che durano in carica sette anni e non sono rinnovabili; il direttore dell'ISIN è nominato con decreto del Presidente della Repubblica dopo l'acquisizione del parere favorevole delle Commissioni parlamentari competenti, espresso a maggioranza assoluta dei componenti entro trenta giorni dalla richiesta.

Il comma 4 dell'articolo 6 citato definisce in dettaglio le funzioni del direttore (rappresentanza legale dell'ente; definizione delle linee strategiche e degli obiettivi operativi; emanazione delle tariffe da applicare per lo svolgimento dei propri servizi; emanazione dei pareri vincolanti espressi dalla struttura nell'ambito di istruttorie autorizzative; trasmissione al Parlamento della relazione annuale sulle attività svolte). Il direttore, ai sensi del

comma 5, è scelto tra persone di indiscussa moralità e indipendenza, nonché di comprovata esperienza e professionalità nei settori della sicurezza nucleare, della radioprotezione, della tutela dell'ambiente, della difesa contro gli eventi estremi o incidentali. Per tutto il mandato e fino ai dodici mesi successivi alla cessazione dell'incarico il direttore non potrà intrattenere rapporti di alcun tipo, inclusa la consulenza, con imprese operanti nel settore di competenza. Il trattamento economico del direttore e dei componenti la Consulta (3 esperti) è determinato con decreto del MISE e del MATT.

L'articolo 6 del decreto legislativo n. 45 del 2014 definisce quindi la dotazione di personale dell'ISIN (limite massimo di 60 unità) proveniente dall'organico del Dipartimento nucleare dell'ISPRA nonché da altre pubbliche amministrazioni ed enti di ricerca. Il comma 9 dell'articolo 6 definisce le incompatibilità del direttore, dei componenti della Consulta e del personale dell'ISIN, prevedendo incompatibilità per chiunque eserciti, direttamente o indirettamente attività professionale o di consulenza per soggetti privati operanti nel settore, pena la decadenza dall'incarico.

L'ISIN può comunque avvalersi, previa convenzione, dell'ISPRA e delle Agenzie provinciali e regionali per la protezione dell'ambiente.

Entro 90 giorni dalla nomina del direttore è definito il regolamento interno, che deve essere previamente trasmesso al MATT e al MISE per eventuali osservazioni.

Per quanto concerne la figura proposta del dottor Agostini, rinvia i colleghi al *curriculum* allegato al documento n. 42 assegnato alle Commissioni.

Luigi DALLAI (PD), *relatore per l'VIII Commissione*, sottolinea come le funzioni che l'ISIN sarà chiamato a svolgere consistono principalmente in attività precedentemente svolte dall'ISPRA, delle cui dotazioni l'ISIN può tuttora avvalersi. Di conseguenza, le Commissioni oggi riunite dovranno tenere conto anche del lavoro

svolto dall'ISPRA nel decidere in merito alla vicenda.

Filiberto ZARATTI (SEL) chiede se si stia esprimendo un parere sull'istituzione dell'ISIN o sulla nomina del dottor Antonio Agostini quale direttore dello stesso, poiché i relatori non hanno fatto alcun cenno al suo *curriculum*, che non ritiene corrispondente al profilo richiesto per la nomina dall'articolo 6 del decreto legislativo n. 45 del 4 marzo 2014.

Gianluca BENAMATI (PD), *relatore per la X Commissione*, sottolineando che rispetto alla figura professionale di cui è proposta la nomina ha rinviato allo specifico *curriculum vitae*, chiarisce ha ritenuto opportuno nella sua relazione richiamare il contesto normativo vigente, tenendo soprattutto conto che l'Ispettorato è di nuova istituzione e va a colmare una lacuna perdurante da quasi tre anni. Rileva che l'esame della proposta del Governo è solo all'inizio, il percorso dovrà a suo parere prevedere anche l'audizione del dottor Agostini e la sua proposta di parere, in relazione alla no-

mina, si formerà nell'ambito dello svolgimento di tale esame.

Filiberto ZARATTI (SEL) apprezza le ulteriori delucidazioni del relatore e ne prende atto. Concorda altresì con il relatore in merito all'opportunità di procedere all'audizione del dottor Antonio Agostini.

Massimo Felice DE ROSA (M5S), concorda con la necessità di udire le personalità scelte dai ministeri per le nomine, e si augurerebbe anzi che la normativa fosse modificata così da consentire una scelta tra una rosa di candidati. Si associa alle perplessità del deputato Zaratti in merito alla candidatura del dottor Agostini, ritenendolo non qualificato per l'incarico. Esorta le Commissioni ad agire senza fretta.

Guglielmo EPIFANI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta, nella quale le Commissioni inviteranno in audizione il dottor Antonio Agostini.

**La seduta termina alle 14.30.**

# I COMMISSIONE PERMANENTE

## (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

### S O M M A R I O

#### COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo degli Stati Uniti d'America finalizzato a migliorare la compliance fiscale internazionale e ad applicare la normativa F.A.T.C.A. (Foreign Account Tax Compliance Act), con Allegati, fatto a Roma il 10 gennaio 2014, nonché disposizioni concernenti gli adempimenti delle istituzioni finanziarie italiane ai fini dell'attuazione dello scambio automatico di informazioni derivanti dal predetto Accordo e da accordi tra l'Italia e altri Stati esteri. C. 2577 Governo (Parere alle Commissioni riunite III e VI) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	12
<i>ALLEGATO 1 (Parere approvato)</i> .....	18
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e le Isole Cayman sullo scambio di informazioni in materia fiscale, fatto a Londra il 3 dicembre 2012. C. 2090 Governo (Parere alla III Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	13
<i>ALLEGATO 2 (Parere approvato)</i> .....	19
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo commerciale tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Colombia e la Repubblica di Perù, dall'altra, fatto a Bruxelles il 26 giugno 2012. C. 2425 Governo (Parere alla III Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	13
<i>ALLEGATO 3 (Parere approvato)</i> .....	20
Ratifica ed esecuzione del Trattato sul trasferimento delle persone condannate tra la Repubblica italiana e la Repubblica del Kazakistan, fatto ad Astana l'8 novembre 2013. C. 2625 Governo (Parere alla III Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	13
<i>ALLEGATO 4 (Parere approvato)</i> .....	21
<b>SEDE REFERENTE:</b>	
Revisione della parte seconda della Costituzione. C. 14 cost. d'iniziativa popolare, C. 21 cost. Vignali, C. 148 cost. Causi, C. 178 cost. Pisicchio, C. 180 cost. Pisicchio, C. 243 cost. Giachetti, C. 284 cost. Francesco Sanna, C. 398 cost. Caparini, C. 568 cost. Laffranco, C. 579 cost. Palmizio, C. 580 cost. Palmizio, C. 581 cost. Palmizio, C. 839 cost. La Russa, C. 939 cost. Toninelli, C. 1439 cost. Migliore, C. 1543 cost. Governo, C. 1660 cost. Bonafede, C. 1925 cost. Giancarlo Giorgetti, C. 2051 cost. Valiante, C. 2147 cost. Quaranta, C. 2221 cost. Lacquaniti, C. 2227 cost. Civati, C. 2293 cost. Bossi, C. 2329 cost. Lauricella, C. 2338 cost. Dadone, C. 2378 cost. Giorgis, C. 2402 cost. La Russa, C. 2423 cost. Rubinato, C. 2458 cost. Matteo Bragantini, C. 2462 cost. Civati, C. 2613 cost. Governo, approvato dal Senato ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	14

#### COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

Martedì 28 ottobre 2014. — Presidenza del presidente Alessandro NACCARATO.

La seduta comincia alle 13.35.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo degli Stati Uniti d'America finalizzato a migliorare la compliance fiscale internazionale e ad applicare la normativa F.A.T.C.A. (Foreign Account Tax Compliance Act), con Allegati, fatto a Roma il 10 gennaio

**2014, nonché disposizioni concernenti gli adempimenti delle istituzioni finanziarie italiane ai fini dell'attuazione dello scambio automatico di informazioni derivanti dal predetto Accordo e da accordi tra l'Italia e altri Stati esteri.**

**C. 2577 Governo.**

(Parere alle Commissioni riunite III e VI).

*(Esame e conclusione – Parere favorevole).*

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Matteo RICHETTI (PD), *relatore*, dopo aver brevemente illustrato il provvedimento in esame, che autorizza la ratifica dell'Accordo tra Italia e USA per l'applicazione della normativa FATCA e reca disposizioni relative agli adempimenti da parte delle istituzioni finanziarie italiane, formula una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 1*).

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

**Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e le Isole Cayman sullo scambio di informazioni in materia fiscale, fatto a Londra il 3 dicembre 2012.**

**C. 2090 Governo.**

(Parere alla III Commissione).

*(Esame e conclusione – Parere favorevole).*

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Matteo RICHETTI (PD), *relatore*, illustra brevemente il provvedimento in esame, che si compone di tre articoli, il primo dei quali reca l'autorizzazione alla ratifica dell'Accordo tra la Repubblica italiana e le Isole Cayman sullo scambio di informazioni in materia fiscale, redatto sulla base del modello TIEA (*Tax Information Exchange agreement*) predisposto dall'OCSE nell'aprile 2002, che consiste in un accordo finalizzato allo scambio di informazioni tra gli Stati che, in ragione del ridotto interscambio commerciale, non

ritengono necessario stipulare una Convenzione contro le doppie imposizioni. Il secondo e il terzo articolo recano, rispettivamente, l'ordine di esecuzione nonché la previsione dell'entrata in vigore della legge di autorizzazione per il giorno successivo a quello della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

Formula, quindi, una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 2*).

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

**Ratifica ed esecuzione dell'Accordo commerciale tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Colombia e la Repubblica di Perù, dall'altra, fatto a Bruxelles il 26 giugno 2012.**

**C. 2425 Governo.**

(Parere alla III Commissione).

*(Esame e conclusione – Parere favorevole).*

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Alessandro NACCARATO, *presidente*, sostituendo il relatore, onorevole Dieni, impossibilitato a partecipare alla seduta odierna, dopo aver brevemente illustrato il provvedimento in esame, formula una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 3*).

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del presidente.

**Ratifica ed esecuzione del Trattato sul trasferimento delle persone condannate tra la Repubblica italiana e la Repubblica del Kazakistan, fatto ad Astana l'8 novembre 2013.**

**C. 2625 Governo.**

(Parere alla III Commissione).

*(Esame e conclusione – Parere favorevole).*

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Alessandro NACCARATO, *presidente*, sostituendo il relatore, onorevole Fabbri, impossibilitato a partecipare alla seduta odierna, dopo aver brevemente illustrato il provvedimento in esame, formula una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 4*).

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del presidente.

**La seduta termina alle 13.40.**

#### SEDE REFERENTE

*Martedì 28 ottobre 2014. — Presidenza del presidente Francesco Paolo SISTO. — Intervengono i sottosegretari di Stato per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, Sesa Amici, e Luciano Pizzetti.*

**La seduta comincia alle 14.25.**

**Revisione della parte seconda della Costituzione.**

C. 14 cost. d'iniziativa popolare, C. 21 cost. Vignali, C. 148 cost. Causi, C. 178 cost. Pisicchio, C. 180 cost. Pisicchio, C. 243 cost. Giachetti, C. 284 cost. Francesco Sanna, C. 398 cost. Caparini, C. 568 cost. Laffranco, C. 579 cost. Palmizio, C. 580 cost. Palmizio, C. 581 cost. Palmizio, C. 839 cost. La Russa, C. 939 cost. Toninelli, C. 1439 cost. Migliore, C. 1543 cost. Governo, C. 1660 cost. Bonafede, C. 1925 cost. Giancarlo Giorgetti, C. 2051 cost. Valiante, C. 2147 cost. Quaranta, C. 2221 cost. Lacquaniti, C. 2227 cost. Civati, C. 2293 cost. Bossi, C. 2329 cost. Lauricella, C. 2338 cost. Dadone, C. 2378 cost. Giorgis, C. 2402 cost. La Russa, C. 2423 cost. Rubinato, C. 2458 cost. Matteo Bragantini, C. 2462 cost. Civati, C. 2613 cost. Governo, approvato dal Senato.

*(Seguito dell'esame e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 16 ottobre 2014.

Francesco Paolo SISTO, *presidente*, ricorda che nella riunione del 15 ottobre scorso l'Ufficio di presidenza, integrato dai

rappresentanti dei gruppi, della Commissione, ha esaminato una richiesta dei deputati del gruppo Movimento 5 Stelle componenti della Commissione, finalizzata ad acquisire dati e informazioni su alcuni aspetti riguardanti il disegno di legge recante « Disposizioni per il superamento del bicameralismo paritario, la riduzione del numero dei parlamentari, il contenimento dei costi di funzionamento delle istituzioni, la soppressione del CNEL e la revisione del titolo V della parte II della Costituzione » C. 2613 Governo, approvato dal Senato.

Ricorda altresì che, a seguito della valutazione compiuta sulla questione dall'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, la Commissione, nella seduta del 16 ottobre scorso, ha deliberato, ai sensi dell'articolo 79, comma 5, del regolamento della Camera dei deputati, di richiedere al Governo di fornire i seguenti elementi informativi: un'analisi dell'impatto del disegno di legge C. 2613 sul contenzioso derivato dall'assetto del riparto di competenze tra lo Stato e le regioni, a seguito della modifica dell'articolo 117 della Costituzione di cui alla legge costituzionale n. 3 del 2001; i dati tecnici che attestino l'opportunità di procedere al nuovo riparto delle competenze legislative tra Stato e regioni; nonché i dati relativi all'impatto economico del citato disegno di legge in termini di risparmi per la finanza pubblica. A tal riguardo, fa presente che è stata trasmessa la richiesta dei suddetti elementi informativi con lettera indirizzata, in data 16 ottobre 2014, al Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento.

Comunica quindi che, con distinte lettere in data odierna, il Ministro per i rapporti con il Parlamento e le riforme costituzionali ha trasmesso elementi di documentazione che saranno inviati a tutti i componenti della Commissione.

Daniela Matilde Maria GASPARINI (PD) evidenzia che la Commissione, a suo avviso, dovrebbe coniugare la necessità di approfondire ancora i temi affrontati dai provvedimenti in esame con quella di

approvare con celerità la riforma costituzionale in discussione. Sottolinea, al riguardo, che è necessario portare a compimento il profondo cambiamento strutturale avviato con l'approvazione della legge n. 56 del 2014. Ritiene, infatti, essenziale fornire ai cittadini un disegno chiaro delle nuove relazioni intercorrenti tra gli enti territoriali. Giudica positivamente la funzione di raccordo tra le istituzioni dell'Unione europea e gli enti territoriali attribuita dal progetto di riforma costituzionale al Senato. Ricorda che la quasi totalità dei soggetti ascoltati nell'ambito dell'indagine conoscitiva ha evidenziato che la riforma in discussione permette senza dubbio di compiere importanti passi avanti ad un sistema di governo attualmente bloccato. Nel giudicare positivamente la decisione di mantenere una sola Camera « politica », segnala che l'attuale composizione del Senato rischia però di ridimensionare il ruolo delle regioni e ritiene, inoltre, necessario riflettere sul ruolo dei sindaci dei comuni che assumeranno la carica di senatori, al fine di evitare che questi ultimi si facciano portatori di interessi particolari e « di campanile ». Fa presente che sarebbe opportuno valutare che i presidenti delle giunte regionali siano componenti di diritto del prossimo Senato delle autonomie, circostanza, questa, che permetterebbe di valorizzare la rappresentanza delle regioni all'interno del nuovo organo. Giudica necessario un approfondimento sui rapporti tra il nuovo Senato delle autonomie e la Conferenza Stato-regioni, nonché sulle città metropolitane i cui sindaci non sono indicati dal progetto di riforma in discussione quali componenti di diritto del Senato.

Danilo TONINELLI (M5S), prima di entrare nel merito del progetto di riforma costituzionale in esame, fa presente che il suo gruppo considera l'attuale Parlamento non legittimato ad effettuare la revisione della Costituzione in quanto, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 1 del 2014, la composizione del Parlamento stesso risulterebbe illegittima, come

emerso anche dall'audizione del professor Pace, svoltasi la scorsa settimana.

Ritiene, pertanto, che si debba procedere celermente all'approvazione della legge elettorale, in modo che possano avere luogo nuove elezioni.

Passando, poi, al contenuto del provvedimento in oggetto, evidenzia come da parte di tutti i soggetti auditi siano state sollevate considerazioni critiche con riferimento agli effetti del progetto di riforma costituzionale approvato dall'altro ramo del Parlamento. In particolare, è stata fatta notare la discrasia tra l'impianto di base, strutturato su una tendenziale centralizzazione dei poteri, da un lato, e la configurazione di un Senato delle autonomie, dall'altro.

A suo avviso, l'esigenza di introdurre meccanismi volti a rendere più brevi e certi i tempi di approvazione delle leggi costituisce un falso problema, registrandosi piuttosto nel nostro ordinamento un eccesso di produzione legislativa. Pertanto, se una determinata proposta di legge non è approvata, ciò è imputabile alla mancanza di volontà politica, al fatto che la maggioranza non è sufficientemente coesa, ma non all'assenza di procedure idonee, rilevando al riguardo che la riforma del regolamento della Camera dei deputati del 1997 ha previsto strumenti e meccanismi procedurali tali da consentire al Governo e alla sua maggioranza di superare l'ostruzionismo dell'opposizione.

Ritiene, quindi, che un sistema basato sulla fiducia al Governo espressa da parte di una sola Camera, in combinazione con una legge elettorale ispirata a un criterio « ipermaggioritario », porterebbe ad una situazione in cui il Governo diventerebbe una sorta di Comitato direttivo del Parlamento, con la possibilità, oltre che di ricorrere in materia sistematica al voto di fiducia nonché al sistema del « voto a data certa », anche di eleggere concretamente tutti gli organi di garanzia. Al riguardo, rileva come anche il tentativo in atto di riforma del regolamento della Camera segua un'impostazione « ipermaggioritaria ».

Un altro punto della riforma a suo avviso fortemente discutibile – come, pe-

raltro, emerso da tutte le audizioni che si sono svolte – concerne la riscrittura delle competenze tra Stato e regioni, ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione, come sostanzialmente modificato dall'articolo 30 del testo in discussione, suscettibile di generare nuovi conflitti.

Si domanda, infine, se e in quale misura la maggioranza intenda discutere i punti più controversi della riforma, al fine di apportare miglioramenti al testo licenziato dal Senato.

Laura RAVETTO (FI-PdL) precisa di svolgere il suo intervento a titolo personale, anche se ritiene che alcune delle sue considerazioni riflettano quella che sarà la posizione del suo gruppo.

Pur concordando nel merito con parte delle critiche mosse dal collega Toninelli al disegno di legge, non condivide la sua posizione pregiudiziale sulla legittimità del Parlamento, in base alla sentenza della Corte Costituzionale n. 1 del 2014, a operare una revisione della Costituzione. Richiama in proposito il punto 7) delle considerazioni in diritto di quella sentenza, dove la Corte precisa che l'annullamento delle norme non tocca in alcun modo gli atti già posti in essere o quelli che le Camere adotteranno prima che si svolgano nuove consultazioni elettorali.

Esprime, quindi, la convinzione che si debba andare avanti nell'esame del disegno di legge di riforma che non sarà il migliore possibile, ma ha il merito di chiarire il riparto di competenze tra Stato e Regioni e di superare quella cronica staticità sul che ha comportato effetti devastanti non solo sul contenzioso davanti alla Corte Costituzionale ma anche in termini economici.

A suo avviso potrebbero essere apportati miglioramenti al progetto di riforma, specie con riferimento all'articolo 70 e all'*iter* legislativo, specificando più dettagliatamente l'elenco della materie oggetto delle procedure d'esame paritaria e rinforzata e semplificando i procedimenti.

È inoltre fondamentale capire quale sia la disciplina delle leggi di bilancio, perché, ad esempio, non è assolutamente chiaro se

la legge di stabilità rientri tra le leggi sottoposte ad esame paritario. Sottolinea come questo sia importante anche per evitare un centralismo con il rischio di tagli lineari alle Regioni, comprese quelle virtuose o al contrario a una maggiore ingerenza degli enti territoriali, come emerso dalle audizioni del professor Antonimi e di Giuseppe Calderisi.

Specificando di parlare, in questo caso, a titolo assolutamente personale, osserva, con riguardo alla rappresentanza delle Regioni nel nuovo Senato, che si potrebbero creare dei problemi di rappresentanza legale delle Regioni, dovuta all'assenza nella composizione del Senato dei Presidenti di giunta. Si potrebbe, quindi, creare un conflitto e un contenzioso tra il consigliere regionale eletto al Senato in rappresentanza della Regione che, in quella sede, esprime una determinata posizione e il Presidente della Giunta, che rappresenta legalmente la Regione, che ne esprime un'altra.

Maurizio BIANCONI (FI-PdL), pur non conoscendo quale sarà la posizione del suo gruppo, esprime fin d'ora a titolo personale la sua totale contrarietà al disegno di legge di riforma costituzionale.

Emanuele FIANO (PD), *relatore*, replicando al collega Toninelli, riferisce che il professor Pace, a margine dell'audizione svolta nell'ambito dell'indagine conoscitiva, ha concordato sul fatto che, in termini giuridici, non sussistono limitazioni a che l'attuale Parlamento legiferi in materia di riforme costituzionali, precisando, invece, che si tratta di un problema di sensibilità politica. Ritiene che sarebbe, a suo avviso, grave accedere ad un'interpretazione della sentenza n. 1 del 2014 della Corte costituzionale tale per cui il Parlamento non potrebbe legittimamente occuparsi della modifica della Costituzione, poiché si addirebbe alla conclusione che la Consulta potrebbe escludere o limitare ad alcuni ambiti di competenza la capacità di rappresentanza politica dei parlamentari. Nel ricordare che il punto 7 delle considerazioni in diritto della citata sentenza



n. 1 del 2014 sancisce che è fuori di ogni ragionevole dubbio che nessuna incidenza è in grado di spiegare la decisione della Corte neppure con riferimento agli atti che le Camere adotteranno prima di nuove consultazioni elettorali e che le Camere sono organi costituzionalmente necessari ed indefettibili e non possono in alcun momento cessare di esistere o perdere la capacità di deliberare, ribadisce, infine, che non sussistono impedimenti giuridici in capo a questo Parlamento a discutere e ad approvare progetti di legge di riforma costituzionale.

Giuseppe D'AMBROSIO (M5S) precisa che il collega Toninelli nel suo intervento si riferiva a un'illegittimità politica e non costituzionale del Parlamento in seguito alla sentenza n. 1 del 2014 della Corte Costituzionale. Concorda con il concetto di sensibilità espresso dal collega Fiano ma osserva che tale sensibilità dovrebbe essere espressa a tutti i livelli e che in base proprio a quella sensibilità si dovrebbe riconoscere il ruolo indebolito di questo Parlamento in seguito a quella sentenza della Corte.

A proposito della sentenza n. 1 del 2014, ricorda che la Giunta delle elezioni,

di cui è Presidente, sta svolgendo una serie di audizioni che hanno messo in risalto gli spazi bui e le possibili variegate interpretazioni di quella sentenza. Sottolinea, in particolare, la difficoltà incontrate dalla Giunta delle elezioni in materia di surroghe.

Osserva che la sentenza, stabilendo che il processo di composizione delle Camere si compie con la proclamazione degli eletti e non con la convalida da parte della Giunta delle elezioni, diminuisce il ruolo di organo di autotutela della Giunta. È una posizione da lui condivisa e si augura di essere l'ultimo presidente di una Giunta con tale ruolo. A suo avviso la Giunta dovrebbe infatti trasformarsi in un organo giurisdizionale, anche se anomalo.

Francesco Paolo SISTO, *presidente*, rileva come la sentenza della Corte costituzionale n. 1 del 2014 possa effettivamente essere oggetto di interpretazioni non univoche.

Approssimandosi l'inizio delle votazioni in Assemblea, rinvia quindi il seguito dell'esame del provvedimento in titolo ad altra seduta.

**La seduta termina alle 15.15.**

## ALLEGATO 1

**Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo degli Stati Uniti d'America finalizzato a migliorare la compliance fiscale internazionale e ad applicare la normativa F.A.T.C.A. (Foreign Account Tax Compliance Act), con Allegati, fatto a Roma il 10 gennaio 2014, nonché disposizioni concernenti gli adempimenti delle istituzioni finanziarie italiane ai fini dell'attuazione dello scambio automatico di informazioni derivanti dal predetto Accordo e da accordi tra l'Italia e altri Stati esteri (C. 2577 Governo).**

**PARERE APPROVATO**

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il testo del disegno di legge C. 2577 Governo, recante «Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo degli Stati Uniti d'America finalizzato a migliorare la *compliance* fiscale internazionale e ad applicare la normativa F.A.T.C.A. (*Foreign Account Tax Compliance Act*), con Allegati, fatto a Roma il 10 gennaio 2014, nonché disposizioni concernenti gli adempimenti delle istituzioni fi-

nanziarie italiane ai fini dell'attuazione dello scambio automatico di informazioni derivanti dal predetto Accordo e da accordi tra l'Italia e altri Stati esteri »,

considerato che l'articolo 117, secondo comma, lettera *a*), della Costituzione, riserva la materia « politica estera e rapporti internazionali dello Stato » alla competenza legislativa esclusiva dello Stato,

esprime

**PARERE FAVOREVOLE**

ALLEGATO 2

**Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e le Isole Cayman sullo scambio di informazioni in materia fiscale, fatto a Londra il 3 dicembre 2012 (C. 2090 Governo).**

**PARERE APPROVATO**

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il testo del disegno di legge C. 2090 Governo, recante «Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e le Isole Cayman sullo scambio di informazioni in materia fiscale, fatto a Londra il 3 dicembre 2012»,

considerato che l'articolo 117, secondo comma, lettera *a*), della Costituzione, riserva la materia « politica estera e rapporti internazionali dello Stato » alla competenza legislativa esclusiva dello Stato,

esprime

**PARERE FAVOREVOLE**

ALLEGATO 3

**Ratifica ed esecuzione dell'Accordo commerciale tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Colombia e la Repubblica di Perù, dall'altra, fatto a Bruxelles il 26 giugno 2012 (C. 2425 Governo).**

**PARERE APPROVATO**

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il testo del disegno di legge C. 2425 Governo, recante « Ratifica ed esecuzione dell'Accordo commerciale tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Colombia e la Repubblica di Perù, dall'altra, fatto a Bruxelles il 26 giugno 2012 », |

considerato che l'articolo 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione, riserva la materia « politica estera e rapporti internazionali dello Stato » alla competenza legislativa esclusiva dello Stato,

esprime

**PARERE FAVOREVOLE**

ALLEGATO 4

**Ratifica ed esecuzione del Trattato sul trasferimento delle persone condannate tra la Repubblica italiana e la Repubblica del Kazakistan, fatto ad Astana l'8 novembre 2013 (C. 2625 Governo).**

**PARERE APPROVATO**

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il testo del disegno di legge C. 2625 Governo, recante «Ratifica ed esecuzione del Trattato sul trasferimento delle persone condannate tra la Repubblica italiana e la Repubblica del Kazakistan, fatto ad Astana l'8 novembre 2013»,

considerato che l'articolo 117, secondo comma, lettera *a*), della Costituzione, riserva la materia « politica estera e rapporti internazionali dello Stato » alla competenza legislativa esclusiva dello Stato,

esprime

**PARERE FAVOREVOLE**

## II COMMISSIONE PERMANENTE

### (Giustizia)

#### S O M M A R I O

#### SEDE REFERENTE:

DL 132/2014: Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile. C. 2681 Governo, approvato dal Senato (*Seguito dell'esame e rinvio*). . . . .

22

#### SEDE REFERENTE

*Martedì 28 ottobre 2014. — Presidenza del presidente Donatella FERRANTI. — Interviene il sottosegretario di Stato alla giustizia Cosimo Maria Ferri.*

#### La seduta comincia alle 10.45.

**DL 132/2014: Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile.**

**C. 2681 Governo, approvato dal Senato.**

*(Seguito dell'esame e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 27 ottobre 2014.

Donatella FERRANTI, *presidente*, avverte che, come stabilito nella riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, del 25 ottobre scorso, oggi prosegue l'esame preliminare. Ricorda che il termine per la presentazione di emendamenti è stato fissato alle ore 17 di oggi.

Alessandro PAGANO (NCD) preliminarmente sottolinea come il provvedimento in esame, salvo che in alcuni punti, non sembri assolutamente rispondere ai presupposti di necessità ed urgenza richiesti dalla Costituzione. Per quanto al Senato vi sia stato un dibattito che ha portato a delle mediazioni politiche su alcune questioni, ritiene importante che la Commissione giustizia della Camera ed il Governo riflettano su alcune disposizioni che hanno una vera e propria portata storica, così come quelle relative alla separazione ed al divorzio previste dagli articoli 6 e 12 del decreto legge. A tale proposito, osserva come, negli ultimi decenni, la famiglia in Italia non abbia vissuto momenti felici quanto a trattamento normativo o amministrativo. Ritiene che il bombardamento sistematico al quale si sta sottoponendo la famiglia da qualche mese sul piano della legislazione, dell'azione di governo, della giurisprudenza e degli atti degli enti territoriali non abbia precedenti. Ogni giorno, invece di provare a riparare le crepe e i crolli che hanno interessato l'edificio, si picconano le poche stanze rimaste in piedi e in grado di ospitare qualcuno. L'ultima picconata è stata la scorsa settimana dal Senato, che ha approvato — anche in questo caso con

voto di fiducia – la legge di conversione di un decreto legge al cui interno, col pretesto di snellire i carichi giudiziari, le due disposizioni sopra richiamate privatizzano la crisi del matrimonio e quindi indirettamente privatizzano lo stesso. Trovandoci dunque fin da ora di fronte a quello che molto probabilmente sarà il testo definitivo, ritiene opportuno spendere qualche parola sul merito, sul metodo e sulle prospettive.

Quanto al merito, le norme votate con la fiducia prevedono per separazione e divorzio, nel caso in cui i coniugi concordino sulle condizioni dell'una e dell'altra, due strade alternative: secondo la prima separazione e divorzio sono definite davanti ad almeno un avvocato per parte. Rispetto alla versione originaria, che si accontentava di un solo avvocato per entrambi, è un passo in avanti formale più che sostanziale, poiché, se tale previsione punta a tutelare la parte debole, quest'ultima difficilmente si potrà permettere un avvocato o comunque un avvocato capace. Nella procedura che si è seguita finora, il presidente del Tribunale aveva proprio la funzione di tutelare la parte debole, anche non difesa o difesa in modo inadeguato. Se i coniugi non hanno figli o hanno figli maggiorenni il verbale redatto dagli avvocati viene poi trasmesso al pubblico ministero per il « nulla osta »; non si precisa entro quali termini deve avvenire la trasmissione né entro quali termini il p.m. deve esprimersi, né che cosa accade se non si esprime: si può immaginare che l'esplicito rifiuto del nulla osta faccia redigere un nuovo verbale con clausole differenti. Se i coniugi hanno figli minori o figli maggiorenni disabili, il verbale viene trasmesso al p.m.: qui si precisa il termine, 10 giorni, anche se non si dice che cosa accade se il termine viene sfiorato. Il p.m. « autorizza » l'accordo se lo valuta conforme all'interesse dei figli; diversamente, lo invia nei cinque giorni successivi al presidente del Tribunale, che entro un mese fa comparire le parti davanti a sé. Il meccanismo, oltre a essere contorto, conferisce al p.m. un ruolo incoerente con la sua ordinaria funzione: per un verso gli

viene chiesto un vaglio « da giudice », per altro verso gli si impongono atti – il nulla osta, l'autorizzazione – che hanno natura amministrativa. È certo che gli viene attribuita una competenza che finora gli era estranea. Altrettanto certo è che egli dovrebbe valutare questioni di notevole delicatezza – l'interesse dei minori o dei disabili – sulla base di una carta, senza aver vagliato la situazione in concreto e di persona. Delle due l'una: o, non avendo elementi diretti di cognizione, si limiterà a siglare un nulla osta e quindi il potere che gli viene conferito è solo nominale, in quanto varrà solo l'accordo raggiunto dagli avvocati e l'effetto-privatizzazione trionferà; o attiverà le procedure di rifiuto del nulla osta o della trasmissione al giudice. Non ritiene ci sia alcuno snellimento visto che il tutto si traduce in un iter più complicato di quello attuale.

La seconda strada è quella della comparazione dei coniugi al comune, secondo quanto previsto dall'articolo 12. Nella versione originaria essi andavano all'ufficiale di stato civile, adesso si prevede che incontrino il sindaco: affinché l'accordo abbia efficacia la presentazione al sindaco deve avvenire due volte, con trenta giorni liberi in mezzo. Questa modifica, come quella – prima descritta – del passaggio dal p.m., ripristinerebbe il carattere pubblicistico di separazione e divorzio. Ora, è vero che il sindaco di Roma celebra di persona matrimoni fra persone dello stesso sesso, ma forse non è un parametro di riferimento, anche perché per separazione e divorzio i coniugi continuano a essere di sesso differente. Nelle città di una certa dimensione – e pure in quelle piccole – i sindaci non trascorreranno le giornate a ricevere coniugi che si separano o divorziano; delegheranno a un ufficio del Comune: che non potrà non essere quello dello stato civile. Si chiede che cosa cambi rispetto alla prima versione?

Quanto al metodo, la sequenza rappresentata da un cattivo decreto legge, seguito da una legge di conversione peggiorativa, poi dal voto di fiducia e dalla mera ratifica dell'altro ramo del Parlamento, sia diventata una prassi del Governo sui temi

eticamente sensibili. Sottolinea come quella sequenza sia stata seguita in materia di droga e ora per separazione e divorzio.

Daniele FARINA (SEL) ritiene che il provvedimento abbia un grave difetto originario, essendo il risultato di un bicameralismo alternato nell'ambito del quale, in questo caso, il Senato ha modificato il provvedimento prendendosi tempi troppo lunghi ed alla Camera rimane solo il tempo per ratificarlo. Esprime, inoltre, forti dubbi sulla sussistenza dei presupposti che dovrebbero essere alla base della decretazione d'urgenza, ricordando come il Ministro della giustizia ad agosto avesse assicurato alle forze politiche che non avrebbe fatto ricorso al decreto legge.

Dopo avere osservato come il provvedimento contenga norme molto eterogenee, dichiara che il suo gruppo, ove il decreto risultasse effettivamente immutabile, preferirebbe concentrare il proprio impegno soprattutto nella discussione in Assemblea, dinanzi ai cittadini.

Osserva come, in linea generale, il provvedimento contenga interventi che rischiano di essere del tutto inidonee rispetto allo scopo di deflazionare il carico di lavoro del giudice civile. Si riferisce, in particolare, all'ampliamento della possibilità di ricorrere all'arbitrato ed alla negoziazione assistita, misure in ordine alle quali anche il CSM ha colto elementi di criticità. Considera troppo rigide le disposizioni in tema di compensazione delle spese. Ritiene che i procedimenti abbreviati in materia di separazione e divorzio avrebbero avuto bisogno di maggiore riflessione, soprattutto quando sono coinvolti figli in situazioni di particolare debolezza.

Giuseppe BERRETTA (PD) si dichiara stupito della continua polemica sul ricorso alla decretazione d'urgenza, dal momento che tutti ben conoscono la grave situazione nella quale versa la giustizia civile, sottolineando come i dati in materia siano inequivocabili così come l'esigenza presente e concreta di intervenire.

Ritiene che il provvedimento in esame rappresenti sotto molti profili una vera e propria svolta, osservando come i suoi detrattori, oltre a non apprezzarne i profili di novità, non indichino quali dovrebbero essere le diverse misure, assertivamente più funzionali ed efficaci, che il Governo avrebbe dovuto adottare.

Osserva, infatti, come una delle cause che producono un carico eccessivo di lavoro per la giustizia civile sia rappresentata dall'inefficienza delle pubbliche amministrazioni e degli enti locali che, costringendo il cittadino a difendersi in giudizio, creano un enorme contenzioso. Il provvedimento in esame tiene conto di questo fattore e, inoltre, tiene conto dell'ulteriore fattore rappresentato dal numero esorbitante di avvocati. Considera quindi un elemento innovativo da valutare con estremo favore il coinvolgimento dell'avvocatura, con il consenso di quest'ultima, nel dare risposta alla crisi della giustizia civile.

Quanto alle modifiche apportate dal Senato, condivide il ripristino di alcuni uffici del Giudice di pace, in particolare quello di Ostia. Non condivide, invece, la soppressione dell'articolo 7 poiché, in base alla sua esperienza professionale, ritiene che anche in materia di lavoro sia molto più efficace una negoziazione assistita in presenza di un avvocato.

Donatella FERRANTI, *presidente*, dichiara di condividere l'intervento dell'onorevole Berretta. Osserva, inoltre, come non si debba commettere l'errore di considerare che il provvedimento sia composto dai soli articoli 6 e 12 in materia di separazione e divorzio i quali, peraltro, prevedono garanzie atte a scongiurare i timori sinora espressi. Si tratta, tra l'altro, di strumenti semplificati posti a disposizione dei cittadini, che coinvolgono l'avvocatura, deflazionano il carico giudiziario e riducono i costi a carico delle parti, che saranno attivati se e nella misura in cui nella coscienza della società civile saranno ritenuti utili.

Nel replicare al collega Pagano, ricorda come il provvedimento sia frutto di un



intenso dibattito svoltosi al Senato, nel quale vi è stata una significativa partecipazione del gruppo NCD, con dichiarazioni di forte apprezzamento da parte del senatore Giovanardi.

Sottolinea quindi come, oltre agli articoli 6 e 12, vi siano moltissime altre misure apprezzabili ed efficaci. Cita, a titolo esemplificativo, gli interventi in tema di processo esecutivo, che prevedono strumenti nuovi e più agevoli, prevedendo anche incisivi poteri in capo all'ufficiale giudiziario per la ricerca dei beni da aggredire.

Ritiene, in conclusione, che il complesso degli interventi costituisca, correttamente, l'oggetto di un provvedimento urgente.

Alessandro PAGANO (NCD) condivide in linea generale l'intervento della Presidente, poiché il provvedimento contiene molte misure che rispondono ad esigenze reali della società civile. Conferma, tuttavia, le proprie fortissime perplessità sugli articoli 6 e 12, che sembrano due corpi estranei, ritenendo che la dialettica svoltasi al Senato, anche con la partecipazione del NCD, non abbia condotto ad un buon risultato.

Alfonso BONAFEDE (M5S) ritiene che le disposizioni del provvedimento in materia di separazione e divorzio siano indifendibili, rappresentando una delle pagine più buie nella tutela dei soggetti deboli e, segnatamente delle donne. A differenza del collega Pagano, tuttavia, in queste norme non vede un attacco all'istituto della famiglia.

Ritiene inoltre che né l'ampliamento del ricorso all'arbitrato né la negoziazione assistita consentiranno di concludere i processi in un anno, come invece affermato dal Presidente del Consiglio.

Per quanto riguarda le disposizioni in materia di esecuzione, condivide che nel pignoramento presso terzi il foro competente sia radicato nel luogo di residenza del debitore anziché del terzo. Esprime invece forti perplessità sulle concrete possibilità, anche tecniche, di attuazione della

norma che attribuisce all'ufficiale giudiziario il potere di consultare banche dati per la ricerca di beni da pignorare.

Donatella FERRANTI, *presidente*, fa presente come la legge di stabilità preveda uno specifico fondo per la realizzazione del processo telematico che certamente renderà realizzabile anche la disposizione alla quale faceva riferimento, da ultimo, il collega Bonafede.

Il sottosegretario Cosimo Maria FERRI rassicura l'onorevole Bonafede che il Ministero è già al lavoro per mettere in atto le misure amministrative che consentiranno di dare attuazione alle disposizioni del decreto.

Franco VAZIO (PD), *relatore*, come il collega Berretta, avrebbe preferito che il Senato avesse mantenuto l'articolo 7. Sottolinea quindi come il provvedimento contenga molti interventi interessanti, ragionevoli ed efficaci, in grado di accelerare realmente il processo civile. Cita a titolo esemplificativo, gli interventi in tema di processo esecutivo; l'articolo 14 sul passaggio dal rito ordinario al rito sommario di cognizione, che permette il passaggio di rito anche d'ufficio, e l'articolo 6 che differenzia la partecipazione del PM a seconda che vi siano o meno figlio minori.

Alfonso BONAFEDE (M5S) ribadisce le ragioni per le quali, a suo giudizio, l'articolo 14 è formulato in modo erroneo, senza tenere conto delle regole e dei tempi del processo civile. Ribadisce altresì come le nuove disposizioni in materia di separazione e divorzio non tutelino adeguatamente la donna, che di regola in questi procedimenti è il soggetto debole.

Michela MARZANO (PD) invita i colleghi a desistere da affermazioni paternalistiche nei confronti delle donne, ritenendo tale comportamento intollerabile.

Alessandro PAGANO (NCD) ritiene che la collega Marzano esprima la posizione di un tipo di donna particolarmente evoluta,

ma concorda con il collega Bonafede quando afferma che purtroppo vi sono ancora molte donne in condizione di debolezza.

Alfonso BONAFEDE (M5S) precisa di non essere né paternalista né moralista, a differenza della politica portata avanti negli ultimi anni da parte del PD. Ritiene di essere, piuttosto, realista e sottolinea come, nei fatti, siano pochissime le donne che pagano l'assegno di mantenimento agli uomini e ciò proprio perché in genere

l'uomo è ancora economicamente più forte.

Donatella FERRANTI, *presidente*, non ritiene che le disposizioni in questione pongano i problemi prospettati dal collega Bonafede. Nessun altro chiedendo di intervenire, dichiara chiuso l'esame preliminare e ricorda che il termine per la presentazione di emendamenti è stato fissato alle ore 17 di oggi. Rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 12.35.**

## III COMMISSIONE PERMANENTE

### (Affari esteri e comunitari)

#### S O M M A R I O

#### SEDE REFERENTE:

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e lo Stato di Israele sulla previdenza sociale, fatto a Gerusalemme il 2 febbraio 2010. C. 2575 Governo ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	27
ALLEGATO ( <i>Emendamenti</i> ) .....	33
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Kazakhstan sulla cooperazione militare, fatto a Roma il 7 giugno 2012. C. 2659 Governo ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	28

#### SEDE CONSULTIVA:

DL 132/14: Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile. C. 2681 Governo, approvato dal Senato (Parere alla II Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	31
---	----

#### SEDE REFERENTE

Martedì 28 ottobre 2014. — Presidenza del presidente Fabrizio CICCHITTO. — Interviene il viceministro agli affari esteri e alla cooperazione internazionale, Lapo Pistelli.

**La seduta comincia alle 13.40.**

**Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e lo Stato di Israele sulla previdenza sociale, fatto a Gerusalemme il 2 febbraio 2010. C. 2575 Governo.**

(*Seguito dell'esame e rinvio*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 15 ottobre scorso.

Fabrizio CICCHITTO, *presidente*, avverte che sono state presentate tre proposte emendative riferite all'articolo 3 del provvedimento presentate dal gruppo del M5S (*vedi allegato*).

Mariano RABINO (SCpI), *relatore*, esprime parere contrario sugli emendamenti presentati dalla collega Spadoni, riservandosi di esplicitarne le ragioni nel prosieguo dell'esame.

Il viceministro Lapo PISTELLI esprime parere conforme a quello del relatore precisando, a conforto delle preoccupazioni manifestate dall'onorevole Spadoni nella precedente seduta, che il finanziamento a valere sul Fondo per le politiche sociali rappresenta una clausola di salvaguardia operante soltanto in caso di uno sfioramento che, allo stato, appare assai improbabile. Oltretutto, qualora ciò avvenisse, la legge di stabilità potrà ulterior-

mente intervenire a copertura del provvedimento in titolo.

In merito quindi, alla questione sollevata dalla stessa onorevole Spadoni nella precedente seduta in merito alla questione dei coloni, segnala che il riferimento di cui all'articolo 2 dell'Accordo è da intendersi al contratto di mezzadria o colonia, previsto dal nostro codice civile.

Infine, quanto al tema del riconoscimento dei diritti previdenziali ai cittadini italiani residenti nei cosiddetti territori occupati, segnala che l'estensione di tali diritti prescinde dal requisito della residenza in quanto acquisiti in precedenza.

Maria Edera SPADONI (M5S), alla luce di quanto rappresentato dal viceministro Pistelli con riferimento alla norma di copertura, riterrebbe opportuno eliminare l'attuale articolato in quanto riferito ad una circostanza meramente eventuale. Sulla questione del Fondo, ribadisce che si tratta di risorse già pesantemente colpite da altri provvedimenti a scapito dei finanziamenti per i centri antiviolenza. In merito alla risposta sul tema dei coloni, ritiene ancor più doveroso aver sollevato la questione in quanto emerge a chiare lettere dalle parole del viceministro che i diritti previdenziali saranno estesi anche a persone che hanno lavorato in insediamenti illegali. Al riguardo preannuncia la presentazione di un ordine del giorno nelle successive fasi di esame in Assemblea, oltre alla ripresentazione delle proposte emendative in esame.

Mariano RABINO (SCpI), *relatore*, nel fare presente che la Commissione bilancio esprimerà sul provvedimento un parere *ex* articolo 81, comma 4, della Costituzione, rileva che il Fondo previsto all'articolo 3, comma 2, del provvedimento in titolo non contempla tra le sue finalità quella riferita ai centri antiviolenza.

Maria Edera SPADONI (M5S) concorda con quanto testé richiamato dal collega Rabino e ricorda a sua volta che i centri antiviolenza erano stati finanziati per un importo pari a 16 milioni, ridottisi poi a

due, laddove il restante importo è poi confluito nel Fondo di cui al provvedimento in esame. Dichiara, pertanto, di mantenere gli emendamenti presentati, di cui auspica l'approvazione.

La Commissione respinge, con distinte votazioni, gli emendamenti Spadoni 3.1, 3.2 e 3.3.

Fabrizio CICCHITTO, *presidente*, avverte che, nessun altro chiedendo di intervenire, è concluso l'esame preliminare del provvedimento, che sarà trasmesso alle Commissioni competenti per l'espressione dei pareri.

**Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Kazakhstan sulla cooperazione militare, fatto a Roma il 7 giugno 2012.**

**C. 2659 Governo.**

*(Esame e rinvio).*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Lia QUARTAPELLE PROCOPIO, *relatore*, sottolinea che l'Accordo in esame ha lo scopo di fissare la cornice giuridica entro cui sviluppare la cooperazione bilaterale tra le Forze armate del nostro Paese e del Kazakhstan, con l'intento di consolidare le rispettive capacità difensive e di migliorare la comprensione reciproca sulle questioni della sicurezza.

La sottoscrizione di tale atto, che mira anche a indurre positivi effetti indiretti in alcuni settori produttivi e commerciali dei due Paesi, deve altresì essere interpretata in chiave di stabilizzazione di un'area di particolare valore strategico e di alta valenza politica, considerati gli interessi nazionali e gli impegni assunti in ambito internazionale per la regione dell'Asia centrale.

I principali campi della cooperazione bilaterale, come precisati dall'articolo 2, sono rappresentati dalla politica di difesa, dalla formazione nel campo militare, dal-

l'importazione ed esportazione di armamenti e materiale militare, in base alle rispettive legislazioni nazionali e dall'approvvigionamento logistico.

Le modalità attraverso le quali la cooperazione potrà essere attuata sono disciplinate dall'articolo 3 che menziona espressamente le visite ufficiali, gli incontri operativi tra le rispettive delegazioni, lo scambio di esperienze nel quadro di consultazioni e incontri di lavoro, la partecipazione a conferenze, seminari e corsi di istruzione nelle scuole militari, nonché a progetti di formazione e di addestramento o a tirocini, la partecipazione di osservatori a esercitazioni militari, lo scambio di informazioni e documenti relativi ai campi di cooperazione.

L'articolo 4 impegna le Parti a promuovere l'esportazione e l'importazione di materiale della difesa nei settori aeronautico, navale militare e dell'approvvigionamento di armamenti (armi da fuoco, armamenti pesanti e relativo munizionamento), sottolineando – in coerenza con i principi fissati dalla legge n. 185 del 1990 – che l'eventuale riesportazione verso Paesi terzi dovrà avvenire con il preventivo benessere del Paese cedente.

L'articolo 5 tratta le questioni attinenti alla giurisdizione, riservando allo Stato di soggiorno il diritto di giurisdizione nei confronti del personale ospitato, per i reati commessi nel proprio territorio e puniti secondo la propria legge; tuttavia riconosce allo Stato di origine il diritto di giurisdizione, in via prioritaria, per tutti i reati commessi contro la sua legislazione nazionale dal proprio personale nell'esercizio o in relazione all'attività di servizio nel Paese ospitante.

Viene, altresì, stabilito che qualora la legislazione della Parte ospitante preveda sanzioni diverse da quelle della legislazione dello Stato di origine, le autorità di entrambi i Paesi addiverranno a un'intesa che salvaguardi i diritti del personale interessato: rileva a tale proposito che il Kazakhstan ha abolito la pena di morte per i reati comuni a partire dal 2007 ed ha aderito, ratificandoli, ai principali accordi internazionali in materia, quali la Conven-

zione tra gli Stati parte del Trattato NATO e gli altri Stati partecipanti al Partenariato per la pace sullo Statuto delle Forze armate (SOFA PfP) e la Convenzione ONU contro la tortura e altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti, del 10 dicembre 1984.

L'Accordo – secondo quanto prescritto dall'articolo 7 – sarà attuato attraverso l'approvazione di un piano annuale di cooperazione militare.

Gli aspetti finanziari sono regolati dall'articolo 8 sulla base del principio generale della reciprocità, laddove l'effettuazione delle singole attività resta subordinata alla programmazione di bilancio e alla disponibilità dei fondi per la copertura dei relativi oneri.

Ricorda che gli oneri derivanti dall'attuazione dell'Accordo – oggetto di monitoraggio periodico da parte del Ministero della difesa – sono valutati, all'articolo 3 del disegno di legge, in euro 5.128 ad anni alterni a decorrere dall'anno 2014: tali oneri sono coperti mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2014-2016, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2014, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

Rileva che, se è noto il ruolo italiano nell'*upstream* dei giacimenti kazaki, è meno noto forse che nel luglio scorso, Astana ha reso operativa l'abolizione unilaterale dei visti per dieci Paesi (compreso il nostro) con i quali i rapporti commerciali sono particolarmente intensi: a tale riguardo segnala che secondo i dati ufficiali kazaki l'Italia è uno dei principali partner economico-commerciali di Astana, poiché rappresenta il secondo paese di destinazione delle esportazioni kazake (petrolio in larghissima parte) con una quota del 18 per cento sul suo interscambio totale, secondi solo alla Cina. Per contro l'Italia continua infatti ad essere il

secondo Paese esportatore in Kazakhstan dopo la Germania in ambito UE ed il sesto in assoluto, con oltre 900 milioni di euro di *export* nel 2012 (oltre il 70 per cento di tutto l'*export* in Asia centrale), quasi quintuplicato in 10 anni.

Anche sotto il profilo della lotta al terrorismo di matrice religiosa, le autorità della Repubblica centro-asiatica hanno elevato il livello di attenzione: i combattenti originari della regione che si trovano in Siria rappresentano infatti per i Paesi di origine una seria minaccia per la sicurezza nazionale per via del combinato di predicazione fondamentalista e competenza bellica che possono utilizzare, al rientro in patria, con finalità altamente destabilizzanti. L'attività di prevenzione attuata dalle forze di sicurezza locali ha portato in Kazakhstan a diversi arresti ed ai primi del mese di luglio anche alla condanna di cinque militanti del Partito della liberazione islamica.

Raccomanda, pertanto, una celere approvazione del disegno di legge poiché il Kazakhstan riveste una grande rilevanza sia sotto il profilo commerciale – e segnatamente degli approvvigionamenti energetici – che sotto quello militare e di contrasto al terrorismo internazionale di matrice islamista.

Il viceministro Lapo PISTELLI si associa alle considerazioni svolte dalla relatrice richiamando le iniziative assunte anche dalla Presidenza del Consiglio per il rilancio delle relazioni bilaterali, da ultimo in occasione del vertice ASEM. Con riferimento al profilo economico, sottolinea che l'Italia, a fronte di un dato sbilanciato fino al 2013, ha realizzato un incremento netto delle esportazioni pari a 3 miliardi di euro e ha ridotto le importazioni per un importante valore percentuale. Ritenendo di rappresentare un interesse che accomuna i gruppi di maggioranza e di opposizione, auspica una celere approvazione dell'Accordo in titolo in quanto assume un rilievo specifico rispetto al disimpegno dalle missioni in Afghanistan. Infatti, l'Accordo è destinato a promuovere la sigla di ulteriori intese tra i due Paesi in materia

di diritto di sorvolo e di utilizzo di una base aerea a sostegno del rientro dei nostri militari. Infine, nel quadro del complessivo scenario asiatico sottolinea il ruolo centrale svolto dal Kazakhstan, al quale il nostro Paese assicura un valore prioritario sul piano geostrategico.

Daniele DEL GROSSO (M5S) preannuncia l'orientamento contrario del suo gruppo sul provvedimento in titolo in quanto, di fatto, finalizzato al commercio di armi tra l'Italia ed un Paese in cui i diritti umani sono violati, come peraltro emerge dagli articolo 5 e 6 dell'Accordo, riguardanti l'abolizione della pena di morte per i soli reati comuni. Oltre al noto caso Shalabayeva, sussistono ulteriori argomenti che sconsigliano la ratifica in titolo. Quanto al richiamo al ritiro dall'Afghanistan, conviene con il viceministro Pistelli nel considerare il Kazakhstan un Paese chiave per completare il rientro dei nostri militari, ma questo non giustifica il raggiungimento di accordi preordinati alla vendita delle armi.

Erasmus PALAZZOTTO (SEL) manifesta a sua volta la contrarietà del suo gruppo sul provvedimento in titolo a causa del rischio della dinamica dei due pesi e delle due misure. Associandosi ai richiami operati dal collega Del Grosso al caso Shalabayeva e pur nella consapevolezza degli ulteriori interessi in gioco, ricorda gli esiti dell'ultimo rapporto di *Amnesty International*, nonché degli osservatori dell'OSCE sulle perduranti irregolarità nei processi elettorali in Kazakhstan, che hanno sempre confermato l'attuale presidente senza soluzione di continuità rispetto al regime sovietico. Considera, inoltre, né utile né opportuno per l'Italia fondare i rapporti commerciali con il Kazakhstan sul commercio di armi, considerato che spesso esse sono state imbracciate contro la popolazione civile di tale Paese.

Fabrizio CICCHITTO, *presidente*, avverte che, nessun altro chiedendo di intervenire, è concluso l'esame preliminare del provvedimento, che sarà trasmesso alle

Commissioni competenti per l'espressione dei pareri. Come di consueto, se non vi sono specifiche segnalazioni da parte dei gruppi, si intende che si sia rinunciato al termine per la presentazione degli emendamenti, altrimenti, il termine resta fissato alle ore 15 di lunedì 3 novembre prossimo.

**La seduta termina alle 13.55.**

#### SEDE CONSULTIVA

*Martedì 28 ottobre 2014. — Presidenza del presidente Fabrizio CICCHITTO. — Interviene il viceministro agli affari esteri e alla cooperazione internazionale, Lapo Pistelli.*

**La seduta comincia alle 13.55.**

**DL 132/14: Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell'artrato in materia di processo civile.**

**C. 2681 Governo, approvato dal Senato.**

(Parere alla II Commissione).

*(Esame e conclusione – Parere favorevole).*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Lia QUARTAPELLE PROCOPIO (PD), *relatore*, segnala che l'esame della Commissione si appunta, in particolare, sul dettato dell'articolo 19-*bis*, frutto di un emendamento approvato durante l'*iter* al Senato e riguardante i crediti delle rappresentanze diplomatiche e consolari straniere.

Tale norma dispone l'impignorabilità dei depositi bancari o postali a disposizione delle rappresentanze diplomatiche e consolari straniere in presenza di specifici presupposti, descritti.

Quanto all'ambito soggettivo della norma, il comma 1 definisce le autorità diplomatiche e consolari come i « soggetti di cui all'articolo 21, comma 1, lettera a), della Convenzione delle Nazioni Unite sulle immunità giurisdizionali degli Stati e

dei loro beni, fatta a New York il 2 dicembre 2004 », ratificata con legge n. 5 del 2013. Si tratta, dunque, della missione diplomatica dello Stato, dei suoi posti consolari; delle sue missioni speciali; delle sue missioni presso le organizzazioni internazionali; delle sue delegazioni negli organi delle organizzazioni internazionali o alle conferenze internazionali.

Con riferimento ai presupposti, affinché le somme depositate siano immuni dall'espropriazione forzata, occorre che il vertice della rappresentanza diplomatica in Italia abbia preventivamente comunicato al Ministero degli affari esteri e alla banca che il conto contiene somme destinate all'espletamento delle funzioni diplomatiche. Una volta effettuata tale comunicazione, le somme depositate su tali conti non potranno essere utilizzate per eseguire pagamenti per titoli diversi da quelli per i quali le somme sono state vincolate (comma 2).

In base al comma 3, anche se viene effettuato un pignoramento di tali somme, la banca non ha l'obbligo di accantonare le somme e le rappresentanze diplomatiche o consolari ne mantengono la piena disponibilità. Inoltre, la nullità degli atti di espropriazione forzata è rilevabile d'ufficio.

La disposizione, in conclusione, adempie ad obblighi derivanti dal diritto internazionale ed, in particolare, agli articoli 18 e seguenti della citata Convenzione di New York, non ancora entrata in vigore sul piano internazionale. A tal fine si rende, pertanto, opportuno adottare specifiche norme pattizie, quale quella in oggetto, al fine di consentire il pignoramento dei beni solo a determinate condizioni, escludendolo, tuttavia, per i conti bancari destinati ad essere utilizzati nell'esercizio delle funzioni della missione diplomatica.

In ragione di quanto esposto propone l'espressione di un parere favorevole.

Il viceministro Lapo PISTELLI si associa alle parole della relatrice sottolineando che la questione oggetto del provvedimento si è caratterizzata finora per il cospicuo contenzioso.

Manlio DI STEFANO (M5S) chiede chiarimenti al riguardo.

Il viceministro Lapo PISTELLI precisa che le numerose controversie hanno rappresentato fino ad oggi il faticoso percorso obbligato per la soluzione dei casi di pignoramento dei conti, per i quali il

provvedimento in titolo rappresenterebbe uno strumento di composizione a monte della questione.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

**La seduta termina alle 14.**



## ALLEGATO

**Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e lo Stato di Israele sulla previdenza sociale, fatto a Gerusalemme il 2 febbraio 2010 (C. 2575 Governo).**

**EMENDAMENTI**

## ART. 3.

*Al comma 2, sostituire dalle parole: ed eventualmente fino alla fine del periodo con le seguenti:* ed eventualmente mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica.

**3. 1.** Spadoni.

*Al comma 2, sostituire dalle parole: in via prioritaria fino alla fine del periodo con le seguenti:* dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica.

**3. 2.** Spadoni.

*Al comma 2, sopprimere dalle parole: ed eventualmente fino alla fine del periodo.*

**3. 3.** Spadoni.

## **IV COMMISSIONE PERMANENTE**

**(Difesa)**

---

### *S O M M A R I O*

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	34
---	----

#### **UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

*Martedì 28 ottobre 2014.*

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle  
14.50 alle 15.

## V COMMISSIONE PERMANENTE

### (Bilancio, tesoro e programmazione)

#### S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	36
<b>SEDE CONSULTIVA:</b>	
Norme in materia di conflitti di interessi dei titolari delle cariche di Governo. Delega al Governo per l'emanazione di norme in materia di conflitti di interessi di amministratori locali, dei presidenti delle regioni e dei membri delle giunte regionali. C. 275-A. (Parere all'Assemblea) <i>(Seguito dell'esame e rinvio)</i> .....	36
Modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e altre disposizioni concernenti misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati. Nuovo testo C. 1658 (Parere alla I Commissione) <i>(Seguito dell'esame e rinvio)</i> .....	36
Modifiche al codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, in materia di limiti all'assunzione di incarichi presso imprese operanti nel settore della difesa da parte degli ufficiali delle Forze armate che lasciano il servizio con il grado di generale o grado equiparato. Nuovo testo C. 2428 (Parere alla IV Commissione) <i>(Esame e rinvio)</i> .....	37
Deleghe al Governo in materia di riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, nonché in materia di riordino della disciplina dei rapporti di lavoro e dell'attività ispettiva e di tutela e conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro. C. 2660 Governo, approvato dal Senato (Parere alla XI Commissione) <i>(Esame e rinvio)</i> .	37
<b>DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:</b>	
Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di semplificazione fiscale e dichiarazione dei redditi precompilata. Atto n. 99-bis (Rilievi alla VI Commissione) <i>(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole)</i> .....	42
Schema di decreto legislativo concernente composizione, attribuzioni e funzionamento delle commissioni censuarie. Atto n. 100-bis (Rilievi alla VI Commissione) <i>(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole)</i> .....	44
<b>SEDE REFERENTE:</b>	
Modifica all'articolo 17 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, concernente l'introduzione del divieto di utilizzo della quota dell'otto per mille del gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche devoluta alla diretta gestione statale per la copertura finanziaria delle leggi. C. 2648 Boccia ed altri <i>(Esame e rinvio)</i> .....	44
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	46
AVVERTENZA .....	46

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 12.10 alle 12.40.

**SEDE CONSULTIVA**

*Martedì 28 ottobre 2014. — Presidenza del presidente Francesco BOCCIA. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Pier Paolo Baretta.*

**La seduta comincia alle 12.40.**

**Norme in materia di conflitti di interessi dei titolari delle cariche di Governo. Delega al Governo per l'emanazione di norme in materia di conflitti di interessi di amministratori locali, dei presidenti delle regioni e dei membri delle giunte regionali.**

**C. 275-A.**

(Parere all'Assemblea).

*(Seguito dell'esame e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato, da ultimo, nella seduta del 22 ottobre 2014.

Francesco BOCCIA, *presidente*, ricorda che, nella seduta del 9 ottobre 2014, la Commissione ha deliberato di richiedere al Governo, ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge n. 196 del 2009, la predisposizione di una relazione tecnica sul testo del provvedimento in esame.

Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA fa presente che la relazione tecnica, predisposta dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, è stata trasmessa al Ministero dell'economia e delle finanze, per le valutazioni di competenza, nella giornata odierna. Chiede, pertanto, di poter disporre di tempo ulteriore per compiere i dovuti approfondimenti istruttori in merito alla suddetta documentazione, impegnandosi a produrre la relazione tecnica nella prossima seduta della Commissione.

Francesco BOCCIA, presidente, non essendovi obiezioni, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**Modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e altre disposizioni concernenti misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati.**

**Nuovo testo C. 1658.**

(Parere alla I Commissione).

*(Seguito dell'esame e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 22 ottobre 2014.

Paola BRAGANTINI (PD), *relatore*, ricorda che, nella precedente seduta, il rappresentante del Governo si era riservato di fornire chiarimenti in ordine ai profili di carattere finanziario concernenti talune disposizioni del provvedimento.

Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA, in risposta alle richieste di chiarimenti del relatore, fa presente che il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha trasmesso una nota, con la quale viene attestata l'assenza di nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica limitatamente agli articoli 9 e 10 del provvedimento in esame. Segnala altresì che anche il Ministero dell'interno ha provveduto a trasmettere una nota, nella quale è evidenziato che, poiché il disegno di legge di stabilità per l'anno 2015 prevede l'accesso dei minori stranieri non accompagnati ai servizi del Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati (SPRAR) solo nel limite dei posti disponibili, e, invece, l'articolo 13 del provvedimento in esame assicura tale accoglienza a tutti i minori stranieri non accompagnati, tale estensione comporterebbe la necessità di ampliare, contestualmente all'entrata in vigore del provvedimento medesimo, la recettività del citato Sistema di protezione, con una spesa ipotizzata di euro 138.873.375.

Si riserva comunque di fornire ulteriori elementi informativi nel prosieguo dell'esame.

Francesco BOCCIA, *presidente*, non essendovi obiezioni, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**Modifiche al codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, in materia di limiti all'assunzione di incarichi presso imprese operanti nel settore della difesa da parte degli ufficiali delle Forze armate che lasciano il servizio con il grado di generale o grado equiparato.**

**Nuovo testo C. 2428.**

(Parere alla IV Commissione).

*(Esame e rinvio).*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Francesco BOCCIA, *presidente*, in sostituzione del relatore, segnala che la proposta di legge in esame, nel testo risultante dagli emendamenti approvati dalla Commissione di merito, reca modifiche al codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010, in materia di limiti all'assunzione di incarichi presso imprese operanti nel settore della difesa da parte degli ufficiali delle Forze armate che lasciano il servizio con il grado di generale o con grado equiparato. Rileva che il provvedimento, d'iniziativa parlamentare, è composto da un solo articolo e non è corredato di relazione tecnica.

Fa presente di non avere osservazioni da formulare con riguardo ai profili finanziari derivanti dal provvedimento in esame, posto che la disposizione è volta a introdurre uno specifico regime di incompatibilità per lo svolgimento di incarichi di direzione e consulenza presso imprese operanti nel settore della difesa e presenta natura ordinamentale. Con particolare riferimento alle funzioni di vigilanza e ai poteri di sanzione attribuiti all'Autorità garante della concorrenza e del mercato al fine di assicurare il rispetto del suddetto regime di incompatibilità, segnala di non

avere osservazioni da formulare, nel presupposto, sul quale ritiene necessario acquisire una conferma da parte del Governo, che tali funzioni e poteri possano essere esercitati senza oneri aggiuntivi e nell'ambito delle disponibilità finanziarie, umane e strumentali, rinvenibili a legislazione vigente in capo alla medesima Autorità.

Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA si riserva di fornire nel prosieguo dell'esame del provvedimento in oggetto i chiarimenti testé richiesti dal relatore in ordine alle funzioni di vigilanza e ai poteri di sanzione attribuiti all'Autorità garante della concorrenza e del mercato.

Francesco BOCCIA, *presidente*, non essendovi obiezioni, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**Deleghe al Governo in materia di riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, nonché in materia di riordino della disciplina dei rapporti di lavoro e dell'attività ispettiva e di tutela e conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro.**

**C. 2660 Governo, approvato dal Senato.**

(Parere alla XI Commissione).

*(Esame e rinvio).*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Cinzia Maria FONTANA (PD), *relatore*, osserva che il provvedimento in esame, già approvato dal Senato, reca una delega al Governo in materia di riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, nonché in materia di riordino della disciplina dei rapporti di lavoro e dell'attività ispettiva e di tutela e conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro, e che il testo originario è corredato di relazione tecnica. Ricorda che, nel corso dell'esame presso il Senato, è stata presentata una relazione tecnica riferita al maxiemendamento governativo, modificativo del testo. Nel pas-

sare all'esame delle disposizioni che presentano profili di carattere finanziario, rileva che i commi da 10 a 14 dell'articolo 1 dispongono, tra l'altro, che gli schemi dei decreti legislativi, corredati di relazione tecnica che dia conto della neutralità finanziaria dei medesimi ovvero dei nuovi o maggiori oneri da essi derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura, siano trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato per l'espressione dei pareri, entro trenta giorni dalla loro trasmissione, da parte delle rispettive Commissioni competenti per materia e per i profili finanziari. Decorso detto termine, i decreti sono emanati anche in mancanza dei pareri. Fa presente che dall'attuazione delle deleghe recate dal presente disegno di legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. A tale fine, agli adempimenti previsti dai decreti attuativi della presente delega, le amministrazioni competenti provvedono attraverso una diversa allocazione delle ordinarie risorse umane, strumentali ed economiche allo stato in dotazione alle medesime amministrazioni. Segnala che, con disposizioni introdotte al Senato, si prevede infine che, qualora uno o più decreti attuativi determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al proprio interno, i decreti legislativi dai quali derivano nuovi o maggiori oneri siano emanati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi, compresa la legge di stabilità, che stanziino le occorrenti risorse finanziarie.

Fa presente inoltre che la relazione tecnica afferma, con riferimento al complesso del provvedimento, che, in attuazione di quanto stabilito dall'articolo 17, comma 2, della legge n. 196 del 2009, in considerazione della complessità della materia trattata e dell'impossibilità di procedere per il momento alla determinazione degli eventuali effetti finanziari, ciascun decreto delegato dovrà essere corredato di RT che evidenzii gli effetti delle disposizioni del decreto stesso sui saldi di finanza pubblica. Qualora uno o più decreti delegati determinino nuovi o maggiori oneri,

che non trovino compensazione nel proprio ambito, si provvederà ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della medesima legge n. 196: pertanto i decreti legislativi che rechino le risorse necessarie alla compensazione dovranno entrare in vigore prima dell'adozione di quelli che comportano nuovi o maggiori oneri.

Con riferimento all'articolo 1, commi 1 e 2, recante delega al Governo in materia di ammortizzatori sociali, rileva preliminarmente che le deleghe in esame prevedono una revisione complessiva delle modalità di tutela dei lavoratori e di realizzazione di politiche di reimpiego. Osserva, in proposito, che l'invarianza finanziaria, più volte richiamata dalla relazione tecnica, sarebbe garantita in caso di equivalenza degli effetti ascrivibili, da un lato, alle misure tese a estendere i meccanismi di tutela e, dall'altro, a quelle indirizzate a una revisione in senso restrittivo degli strumenti attualmente in vigore. Tale equivalenza tra effetti di risparmio e di maggior spesa andrebbe verificata anche sotto il profilo dell'allineamento temporale. Nel rilevare che dette indicazioni non sono fornite nella relazione tecnica, ritiene che andrebbe precisato se ciò sia dovuto alla necessità di una previa acquisizione della disciplina di dettaglio e se pertanto le predette indicazioni potranno essere rinvenute nella documentazione tecnica allegata agli schemi di decreti legislativi attuativi della delega. In tale sede, ritiene che andrebbe altresì verificato se sussista l'esigenza di approntare coperture finanziarie per effetti di segno negativo eventualmente non compensati da quelli di riduzione di spesa. Ricorda, in proposito, che l'articolo 17, comma 2, della legge n. 196 del 2009, dispone che le leggi di delega comportanti oneri devono prevedere i mezzi di copertura necessari per l'adozione dei relativi decreti legislativi. Qualora, in sede di conferimento della delega, per la complessità della materia trattata non sia possibile procedere alla determinazione degli effetti finanziari derivanti dai decreti legislativi, la quantificazione degli stessi è effettuata al momento dell'adozione dei singoli decreti

legislativi. I decreti legislativi dai quali derivano nuovi o maggiori oneri sono emanati solo successivamente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziino le occorrenti risorse finanziarie.

Ciò premesso, con riferimento ai singoli principi di delega, fa presente quanto segue.

Per quanto attiene alla tutela dei lavoratori in costanza del rapporto di lavoro (comma 2, lettera *a*)), viene in primo luogo stabilita l'impossibilità di autorizzare le integrazioni al reddito in caso di cessazione di attività aziendale o di un ramo di essa. Tale divieto dovrebbe comportare una riduzione degli oneri relativi all'erogazione di dette integrazioni. I criteri e i principi di delega in esame rivedono in particolare l'istituto della cassa integrazione guadagni: tale revisione potrebbe comportare un minor esborso di risorse finanziarie con riferimento alla previsione dell'accesso alla cassa solo a seguito di esaurimento delle possibilità contrattuali di riduzione dell'orario di lavoro. D'altra parte, l'introduzione di meccanismi standardizzati di concessione potrebbe comportare, a suo avviso, un aumento delle risorse erogate essendo le stesse al momento legate a margini di discrezionalità in capo alle pubbliche amministrazioni coinvolte e alle risorse effettivamente stanziolate. Infine, per la revisione dei limiti di durata, osserva che non è possibile prevederne l'effetto finanziario in quanto il testo non specifica le modalità di tale revisione. In proposito, ritiene che sarebbe utile un'indicazione, anche di massima, circa gli effetti netti complessivi derivanti dalla revisione dell'istituto.

Riguardo alla destinazione di parte delle risorse della cassa integrazione guadagni (CIG) ai contratti di solidarietà – criterio introdotto durante l'esame al Senato –, ritiene che andrebbe chiarito se le risorse da destinare a tale finalità siano quelle effettivamente risparmiate a seguito dell'introduzione della nuova disciplina in materia di CIG oppure costituiscano una quota delle risorse destinate alla CIG a seguito della revisione.

Relativamente ai principi e ai criteri che attengono alle entrate contributive, rileva che le norme prevedono, da un lato, una maggiore compartecipazione da parte delle imprese che utilizzano le misure di tutela del reddito, con prevedibili effetti di gettito, dall'altro lato, una riduzione degli oneri contributivi ordinari e la rimodulazione degli stessi tra i settori in funzione dell'utilizzo effettivo. In proposito, ritiene necessario acquisire elementi utili alla valutazione degli effetti netti complessivi dei principi previsti.

Per quanto attiene agli strumenti di sostegno in caso di disoccupazione involontaria (comma 2, lettera *b*)), rileva che i punti 1) e 2) prevedono una rimodulazione dell'Assicurazione sociale per l'impiego (ASpI) volta a collegare gli importi erogati da detta assicurazione alla storia contributiva pregressa e al monte contributivo versato dal lavoratore. Tale revisione potrebbe risultare finanziariamente neutrale, come indicato dalla relazione tecnica, rispetto a quella prevista a legislazione vigente, operando attraverso una ridefinizione dei parametri di calcolo definiti dai decreti attuativi; viceversa, l'universalizzazione del campo di applicazione dell'ASpI, di cui al punto 3), appare, a suo parere, suscettibile di determinare maggiori oneri connessi all'erogazione dei sussidi. Sul punto, ritiene necessario acquisire un chiarimento da parte del Governo, anche al fine di verificare se le maggiori spese debbano essere eventualmente compensate da un incremento dei contributi, peraltro fiscalmente deducibili, e quindi suscettibili di dar luogo ad effetti netti di ridotto impatto sui saldi di finanza pubblica.

Con riferimento all'eventuale introduzione, dopo la fruizione dell'ASpI, di una prestazione, priva di copertura figurativa, limitata ai lavoratori in disoccupazione involontaria con valori ISEE particolarmente ridotti, osserva che la stessa prefigura un nuovo meccanismo di sostegno al reddito. Poiché tale introduzione resta subordinata alla capienza delle risorse derivanti dalla revisione degli strumenti in esame, come espressamente specificato nella relazione tecnica, non ha osserva-

zioni da formulare. Andrebbe infine, a suo avviso, chiarito se il superamento dello stato di disoccupazione come requisito per l'accesso a servizi di carattere assistenziale, di cui al punto 6), possa determinare effetti di riduzione della spesa.

Per quanto attiene ai meccanismi che prevedono un coinvolgimento attivo del soggetto beneficiario di prestazioni assistenziali in attività a beneficio delle comunità locali (comma 2, lettera *c*)), ricorda che la relazione tecnica specifica che i decreti di attuazione dovranno individuare modalità a oneri invariati, oppure far fronte con le risorse liberate dalle modifiche apportate in base alle lettere *a*) e *b*) del medesimo comma 2. In base a tale presupposto, non ha osservazioni da formulare.

Relativamente all'articolo 1, commi 3 e 4, recante delega al Governo in materia di servizi per il lavoro e politiche attive, rileva preliminarmente che i principi e i criteri recati nell'articolo in esame non appaiono definiti in modo sufficientemente dettagliato da consentire una valutazione circa i possibili effetti finanziari a essi collegati. Ciò premesso – pur prendendo atto della presenza della clausola generale di cui all'articolo 1, comma 12, che detta i criteri per assicurare l'invarianza o la copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'attuazione delle deleghe – ritiene utile acquisire elementi di dettaglio sui seguenti punti:

in merito alle modalità di razionalizzazione degli incentivi in essere, di cui alle lettere *a*) e *b*), andrebbe, a suo avviso, acquisita conferma che le stesse saranno volte a un riassetto ordinamentale degli istituti vigenti, anche previo accorpamento degli stessi, da realizzarsi a invarianza di oneri;

se la disposizione di cui alla lettera *l*), riferita alle dotazioni organiche di fatto, sia idonea a garantire anche l'invarianza di spesa complessiva riferita alle piante organiche di diritto delle amministrazioni interessate dal procedimento di riordino;

se l'invarianza di oneri sarà riscontrata a livello di comparto complessivo

della pubblica amministrazione o dovrà essere rilevata anche con riguardo ai singoli sottosettori di tale comparto. A tal proposito, rileva che il riordino disposto dalle lettere da *c*) a *u*) sembra coinvolgere enti di previdenza, amministrazioni centrali e amministrazioni locali e che, pur in presenza di un effetto netto complessivo di neutralità finanziaria, le misure potrebbero implicare un peggioramento delle condizioni di equilibrio riferite a singoli sottosettori;

riguardo all'implementazione dei sistemi informatici in materia di gestione del mercato del lavoro e di semplificazione amministrativa (lettere da *z*) a *bb*)), andrebbe acquisita conferma circa la compatibilità tra le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e gli obiettivi da definire in sede di legislazione delegata sulla base dei criteri di delega previsti.

Con riferimento all'articolo 1, commi 5 e 6, recante delega al Governo in materia di semplificazione di procedure e adempimenti, rileva preliminarmente che i principi e i criteri di delega in esame sembrano preludere a rilevanti modifiche nei rapporti tra amministrazioni pubbliche, da un lato, e cittadini e imprese, dall'altro, in particolare per quanto riguarda gli obblighi di comunicazione e gli adempimenti richiesti. Con riferimento all'invarianza degli effetti finanziari, la stessa andrà, a suo avviso, valutata alla luce della disciplina di dettaglio recata dai provvedimenti elaborati in attuazione delle deleghe. In questa sede ritiene peraltro opportuno rilevare che la promozione delle comunicazioni in via telematica e l'abolizione della tenuta di documenti cartacei, nonché l'esclusivo svolgimento in via telematica degli adempimenti di carattere burocratico e amministrativo connessi con la costituzione, la gestione e la cessazione del rapporto di lavoro sembrano presupporre, per la loro concreta realizzazione, il potenziamento degli strumenti elettronici in dotazione alle pubbliche amministrazioni e un adeguato *know-how* dei dipen-



denti. Tali presupposti, soprattutto in una prima fase operativa, potrebbero, a suo parere, comportare oneri a carico delle amministrazioni pubbliche. In proposito, ritiene utile acquisire l'avviso del Governo.

In merito al divieto per le pubbliche amministrazioni di richiedere dati dei quali sono in possesso, osserva che andrebbero acquisiti chiarimenti circa l'eventuale carattere ricognitivo del principio in esame o se lo stesso sia suscettibile di determinare aggravii amministrativi, con conseguenti riflessi finanziari, connessi all'applicazione del predetto divieto.

Relativamente all'articolo 1, comma 7, recante delega al Governo in materia di riordino delle forme contrattuali, rileva preliminarmente che i principi e i criteri di delega, di cui all'articolo in esame, incidono in materia di contratti di lavoro e che dagli stessi, pertanto, non appaiono discendere effetti diretti per la finanza pubblica.

Con riferimento alle agevolazioni, in termini di oneri diretti e indiretti, in favore del contratto a tempo indeterminato rispetto ad altri tipi di contratto (di cui alla lettera *b*), introdotta dal Senato), andrebbe a suo avviso chiarito se gli effetti finanziari che conseguono da tale previsione siano destinati a essere compensati da contestuali aggravii per altre tipologie contrattuali oppure se le predette agevolazioni diano luogo a minori entrate nette, la cui quantificazione e copertura dovrà necessariamente essere prevista prima dell'entrata in vigore della relativa disciplina.

Per quanto attiene al ricorso a prestazioni, con contestuale rideterminazione contributiva (lettera *g*), di lavoro accessorio per le attività lavorative discontinue e occasionali, l'invarianza degli effetti dovrà, a suo avviso, essere verificata in sede di esame della normativa delegata, sulla base delle relazioni tecniche presentate.

Circa l'istituzione di un'apposita Agenzia unica per le ispezioni del lavoro (lettera *i*), segnala che la formulazione della norma prevede la facoltà per il legislatore delegato di optare per detta istituzione oppure di provvedere alla razionalizzazione e semplificazione dell'attività ispet-

tiva mediante misure di coordinamento. In proposito, come affermato dalla relazione tecnica, rileva la necessità che i decreti attuativi definiscano con precisione le modalità di trasferimento e le risorse umane e strumentali interessate, nonché la provenienza e la consistenza delle risorse finanziarie necessarie al funzionamento dell'Agenzia.

Con riferimento all'articolo 1, commi 8 e 9, recante delega al Governo in materia di maternità e conciliazione dei tempi di vita e lavoro, rileva preliminarmente che i principi e i criteri di delega introducono previsioni da cui potrebbero teoricamente derivare maggiori oneri per la finanza pubblica. In particolare, fa riferimento: all'estensione dell'indennità di maternità alla generalità delle donne lavoratrici (lettera *a*)); alla prestazione assistenziale per le lavoratrici madri parasubordinate anche in caso di mancato versamento dei contributi da parte del datore di lavoro (lettera *b*)); all'introduzione del credito di imposta per le donne lavoratrici al di sotto di una determinata soglia di reddito complessivo (lettera *c*)); all'estensione dei principi in esame ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni (lettera *g*)).

In proposito, sottolinea che occorre prendere atto di quanto affermato nella relazione tecnica, che evidenzia che l'introduzione di misure onerose, come espressamente disposto dall'articolo 17, comma 2, della legge n. 196 del 2009, avverrà successivamente all'attuazione di altri criteri di delega del provvedimento, da cui derivino effetti positivi per la finanza pubblica in grado di compensare la predetta onerosità, al momento non quantificabile.

Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA, con riferimento alle numerose osservazioni del relatore, fa presente che, così come rilevato dai competenti uffici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, una compiuta quantificazione degli oneri derivanti dagli interventi di riforma degli ammortizzatori sociali e, più in generale, dagli interventi in materia di la-

voro previsti dal provvedimento in esame potrà essere effettuata solo al momento dell'adozione dei singoli schemi di decreto legislativo.

Francesco BOCCIA, *presidente*, non essendovi obiezioni, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 12.55.**

**DELIBERAZIONE DI RILIEVI  
SU ATTI DEL GOVERNO**

*Martedì 28 ottobre 2014. — Presidenza del presidente Francesco BOCCIA. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Pier Paolo Baretta.*

**La seduta comincia alle 12.55.**

**Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di semplificazione fiscale e dichiarazione dei redditi precompilata.**

**Atto n. 99-bis.**

(Rilievi alla VI Commissione).

*(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole).*

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto in oggetto, rinviato nella seduta del 16 ottobre 2014.

Francesco BOCCIA, *presidente*, ricorda che nella precedente seduta il rappresentante del Governo si era riservato di fornire i chiarimenti richiesti dal relatore in ordine ai profili di carattere finanziario concernenti talune disposizioni del provvedimento.

Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA, in risposta ai quesiti posti dal relatore, osserva che, all'articolo 4, comma 8, dello schema di decreto in esame, la soppressione dei commi 103 e 104 della legge finanziaria 2007 con decorrenza dal periodo d'imposta 2014 rappresenta una

semplificazione per i contribuenti anche nell'ottica di predisposizione delle dichiarazioni da parte dell'Agenzia delle entrate, mentre i controlli relativi ai tributi in questione (ICI/IMU) sono comunque efficacemente svolti dai comuni.

Rileva che la perdita di gettito ai fini IRES attribuibile all'articolo 18, recante modifica della disciplina delle società in perdita sistematica, stimata in via prudenziale, è di circa 13,9 milioni di euro, come indicato dalla relazione tecnica.

Fa presente che l'abrogazione delle norme che, in materia di appalti di opere o servizi, prevedono la responsabilità solidale dell'appaltatore con il subappaltatore, non comporta alcun affievolimento dei poteri di controllo e di recupero dell'amministrazione finanziaria, alla quale, infatti, grazie alla disposizione di cui al comma 3 dell'articolo 28, è garantita la possibilità di intervenire tempestivamente per controllare il corretto versamento all'erario delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente dovute dal subappaltatore in relazione alle prestazioni effettuate nel ambito del rapporto di subappalto. Segnala, in relazione alle attività connesse al richiamato comma 3 dell'articolo 28, che le stesse possono essere svolte dall'Agenzia delle entrate utilizzando le risorse già disponibili a legislazione vigente.

Rileva inoltre che la norma di cui al comma 4 dell'articolo 28, che prevede l'estensione del termine per la validità degli atti di accertamento da parte dell'amministrazione finanziaria in presenza di una cancellazione dal registro delle imprese, trova applicazione anche per le cancellazioni effettuate prima della data di entrata in vigore del provvedimento in esame, in considerazione della sua natura procedurale.

Evidenzia quindi che, nel procedimento di quantificazione degli effetti sui saldi di finanza pubblica delle disposizioni di cui al comma 5 dell'articolo 28, sono stati considerati gli effetti di gettito già iscritti in base alla normativa vigente per le attività di recupero nei confronti dei liquidatori, amministratori o soci.

Infine, segnala che l'Agenzia delle entrate svolgerà i nuovi compiti di controllo previsti dall'articolo 35, in parte, in via automatizzata e, in parte, avvalendosi delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Francesco BOCCIA, *presidente*, in sostituzione del relatore, formula quindi la seguente proposta di parere:

« La V Commissione bilancio, tesoro e programmazione,

esaminato, per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, lo schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di semplificazioni fiscali (atto n. 99-bis),

preso atto dei chiarimenti del Governo, da cui si evince che:

all'articolo 4, comma 8, dello schema di decreto, la soppressione dei commi 103 e 104 della legge finanziaria 2007 con decorrenza dal periodo d'imposta 2014, rappresenta una semplificazione per i contribuenti anche nell'ottica di predisposizione delle dichiarazioni da parte dell'Agenzia delle entrate, mentre i controlli relativi ai tributi in questione (ICI/IMU) sono comunque efficacemente svolti dai comuni;

la perdita di gettito ai fini IRES attribuibile all'articolo 18, recante modifica della disciplina delle società in perdita sistematica, stimata in via prudenziale, è di circa 13,9 milioni di euro, come indicato dalla relazione tecnica;

l'abrogazione delle norme che, in materia di appalti di opere o servizi, prevedono la responsabilità solidale dell'appaltatore con il subappaltatore, non comporta alcun affievolimento dei poteri di controllo e di recupero dell'amministrazione finanziaria, alla quale, infatti, grazie alla disposizione di cui al comma 3 dell'articolo 28, è garantita la possibilità di intervenire tempestivamente per controllare il corretto versamento all'erario delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipen-

dente dovute dal subappaltatore in relazione alle prestazioni effettuate nel ambito del rapporto di subappalto;

in relazione alle attività connesse al richiamato comma 3 dell'articolo 28, le stesse possono essere svolte dall'Agenzia delle entrate utilizzando le risorse già disponibili a legislazione vigente;

la norma di cui al comma 4 dell'articolo 28, che prevede l'estensione del termine per la validità degli atti di accertamento da parte dell'amministrazione finanziaria in presenza di una cancellazione dal registro delle imprese, trova applicazione anche per le cancellazioni effettuate prima della data di entrata in vigore del provvedimento in esame, in considerazione della sua natura procedurale;

nel procedimento di quantificazione degli effetti sui saldi di finanza pubblica delle disposizioni di cui al comma 5 dell'articolo 28, sono stati considerati gli effetti di gettito già iscritti in base alla normativa vigente per le attività di recupero nei confronti dei liquidatori, amministratori o soci;

l'Agenzia delle entrate svolgerà i nuovi compiti di controllo previsti dall'articolo 35 in parte in via automatizzata e in parte avvalendosi delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente,

#### VALUTA FAVOREVOLMENTE

lo schema di decreto legislativo ».

Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA concorda con la proposta di parere formulata dal relatore.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

**Schema di decreto legislativo concernente composizione, attribuzioni e funzionamento delle commissioni censuarie.**

**Atto n. 100-bis.**

(Rilievi alla VI Commissione).

*(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole).*

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto in oggetto.

Giuseppe DE MITA (PI), *relatore*, segnala che lo schema di decreto legislativo in esame disciplina la composizione, le attribuzioni e il funzionamento delle commissioni censuarie a norma dell'articolo 2, comma 3, lettera a), della legge 11 marzo 2014, n. 23. Fa presente che il provvedimento è già stato oggetto di esame da parte delle competenti Commissioni parlamentari della Camera e del Senato, che hanno reso parere favorevole con condizioni e osservazioni sul testo originario del provvedimento. Ricorda che il testo in esame è stato rielaborato dal Governo anche sulla base dei pareri parlamentari espressi.

Ritiene che andrebbe escluso che la nomina di componenti supplenti possa determinare un incremento degli oneri legati ai rimborsi delle spese. Rileva come tale incremento sembrerebbe non sussistere nel caso in cui il diritto al rimborso delle spese fosse riconosciuto ai soli membri partecipanti con pienezza di poteri alle singole riunioni di ogni commissione. Su tale profilo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo.

Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA, in risposta ai quesiti testé posti dal relatore, fa presente che dalla nomina dei componenti supplenti, prevista dagli articoli 6 e 7 dello schema di decreto in esame, considerata la natura della funzione di supplenza, non deriverà un incremento degli oneri legati ai rimborsi delle relative spese.

Giuseppe DE MITA (PI), *relatore*, formula quindi la seguente proposta di parere:

« La V Commissione Bilancio, tesoro e programmazione,

esaminato, per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, lo schema di decreto legislativo concernente composizione, attribuzioni e funzionamento delle commissioni censuarie (atto n. 100-bis);

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che dalla nomina dei componenti supplenti, prevista dagli articoli 6 e 7 del presente schema di decreto, considerata la natura della funzione di supplenza, non deriverà un incremento degli oneri legati ai rimborsi delle relative spese;

#### VALUTA FAVOREVOLMENTE

lo schema di decreto legislativo ».

Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA concorda con la proposta di parere formulata dal relatore.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

**La seduta termina alle 13.**

#### SEDE REFERENTE

*Martedì 28 ottobre 2014. — Presidenza del presidente Francesco BOCCIA. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Pier Paolo Baretta.*

**La seduta comincia alle 13.**

**Modifica all'articolo 17 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, concernente l'introduzione del divieto di utilizzo della quota dell'otto per mille del gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche devoluta alla diretta gestione statale per la copertura finanziaria delle leggi.**

**C. 2648 Boccia ed altri.**

*(Esame e rinvio).*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Sergio BOCCADUTRI (PD), *relatore*, fa presente che la proposta di legge in esame intende dare soluzione al problema dell'utilizzo delle risorse derivanti dalla quota dell'otto per mille del gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche attribuita alla diretta gestione statale, ai sensi dell'articolo 47, secondo comma, della legge 20 maggio 1985, n. 222, per finalità difformi da quelle indicate dalla normativa richiamata, al fine di garantire il rispetto delle scelte espresse dai contribuenti.

Rileva che, a tal fine, la proposta di legge dispone una modifica all'articolo 17 della legge di contabilità e finanza pubblica, che disciplina le modalità di copertura finanziaria delle leggi, introducendo il divieto di utilizzo della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale per la copertura finanziaria delle leggi. Rammenta che attualmente le regole di copertura finanziaria delle leggi che determinano conseguenze onerose per la finanza pubblica sono disciplinate dall'articolo 17 della legge n. 196 del 2009. In particolare, il comma 1 individua, per le leggi che comportino nuovi o maggiori oneri ovvero minori entrate, con carattere di tassatività, le seguenti tipologie di copertura ammissibili: utilizzo degli accantonamenti iscritti nei fondi speciali previsti dalla legge di stabilità medesima (tabelle A e B); riduzioni di precedenti autorizzazioni legislative di spesa; modifiche legislative che comportino nuove o maggiori entrate, con esclusione della copertura di nuove o maggiori spese correnti con entrate in conto capitale.

Segnala che la proposta in esame aggiunge all'articolo 17 della legge di contabilità pubblica un comma 1.1, il quale esclude, in ogni caso, che per la copertura finanziaria delle leggi che comportino nuovi o maggiori oneri ovvero minori entrate possano essere utilizzate le risorse derivanti dalla quota dell'otto per mille del gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche attribuita alla diretta gestione statale, ai sensi dell'articolo 47, secondo comma, della legge 20 maggio 1985, n. 222. Evidenzia che la proposta in esame interviene in merito a criticità più volte

emerse nell'esperienza applicativa della legge n. 222 del 1985, derivanti dalla riduzione delle risorse destinate dai contribuenti all'otto per mille IRPEF di diretta gestione statale, spesso utilizzate per diverse finalità, attinenti prevalentemente la copertura finanziaria di provvedimenti legislativi ovvero il raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica.

Osserva come si tratti, in effetti, di una problematica più volte affrontata dalla Commissione bilancio, da ultimo, in occasione dell'esame del testo unificato (C. 3261 ed abb.) delle proposte di legge d'iniziativa parlamentare (C. 3261 Bitonci e altri, C. 3263 Ceroni e C. 3299 Vannucci) – approvate dalla V Commissione, in sede referente, in data 15 giugno 2010, e poi dall'Assemblea dalla Camera, il 29 settembre 2011, il cui *iter* di esame al Senato, tuttavia, non si è concluso in tempo utile prima del cessare della XVI legislatura – il quale, tra le altre cose, introduceva il principio in base al quale le risorse dell'otto per mille dell'IRPEF non potessero essere ridotte o destinate a finalità diverse da quelle attualmente previste, ossia i quattro grandi settori di intervento previsti dalla normativa allora vigente, salvo che un provvedimento legislativo lo prevedesse per far fronte a esigenze imprevedute assolutamente straordinarie.

Rileva che nella relazione illustrativa si evidenzia come, negli ultimi anni, si siano succeduti provvedimenti di spesa e rimodulazioni degli stanziamenti iscritti nel bilancio dello Stato, disposti in occasione degli interventi di manovra finanziaria, che hanno considerevolmente ridotto l'entità delle risorse relative all'otto per mille del gettito dell'IRPEF devolute alla diretta gestione statale, che sono oggetto di ripartizione, con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, tra le finalità indicate dall'articolo 48 della legge n. 222 del 1985. In ordine a tale questione, rileva come, rispetto a quanto teoricamente spettante allo Stato, sulla base delle scelte dei contribuenti, lo stanziamento dell'otto per mille dell'IRPEF di pertinenza statale che viene iscritto nel bilancio dello Stato (capitolo 2780 dello stato di previsione del Mini-

stero dell'economia e delle finanze), e annualmente messo a riparto con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sia risultato, a iniziare dal 2004, decurtato in ragione di diversi interventi normativi che hanno ridotto la corrispondente autorizzazione di spesa, destinando le risorse ad altre finalità.

In tal senso ricorda, con riferimento agli ultimi anni, che nel 2011 e 2012 non si è proceduto alla predisposizione del decreto di ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF a diretta gestione statale per mancanza di disponibilità finanziaria. Per il 2013, la quota dell'otto per mille di pertinenza statale che è stata messa a ripartizione con lo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, non ancora pubblicato in *Gazzetta Ufficiale*, è stata pari a soli 404.771 euro, importo notevolmente inferiore rispetto a quanto teoricamente spettante allo Stato: sulla base delle scelte dei contribuenti, infatti, la quota dell'otto per mille di pertinenza statale per il 2013 è risulta pari a 192 milioni di euro.

Per quanto detto, l'utilizzo delle risorse iscritte in bilancio relative alla quota dell'otto per mille del gettito dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale per finalità di copertura finanziaria di disposizioni legislative mette in luce una contraddizione profonda del nostro sistema fiscale che, da un lato, affida a decisioni consapevoli dei contribuenti la destinazione di quote delle risorse prelevate agli stessi e, dall'altro, a causa di un'evidente lacuna normativa, non prevede nella disciplina contabile un preciso divieto che impedisca l'utilizzo di tali risorse per finalità diverse, contrariamente a quanto accade per la quota di pertinenza della Chiesa cattolica e delle altre confessioni religiose, che risulta intangibile a motivo della natura pattizia delle regole che disciplinano tale materia in attuazione degli articoli 7 e 8 della Costituzione.

Fa presente che lo scopo della proposta di legge in esame è quindi proprio quello di colmare tale lacuna, introducendo nella vigente legge di contabilità e finanza pubblica il divieto di utilizzo della quota

dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale per la copertura finanziaria delle leggi. Osserva che la previsione di tale divieto appare ancora più opportuna a seguito dell'introduzione, da parte della legge di stabilità 2014, di una nuova finalità di grande rilievo sociale cui può essere destinata la quota dell'otto per mille del gettito dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale, relativa alla ristrutturazione, al miglioramento, alla messa in sicurezza, all'adeguamento antisismico e all'efficientamento energetico degli immobili di proprietà pubblica adibiti all'istruzione scolastica.

Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA, nel concordare con le osservazioni del relatore, esprime un giudizio positivo in ordine alla proposta di legge in esame, volta ad introdurre il divieto di utilizzo della quota dell'otto per mille del gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche devoluta alla diretta gestione statale per la copertura finanziaria delle leggi.

Francesco BOCCIA (PD), *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 13.05.**

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 21.25 alle 21.35.

**AVVERTENZA**

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

*ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 120,  
COMMA 2, DEL REGOLAMENTO*

*Parere al Presidente della Camera per la verifica del contenuto proprio del disegno di legge di stabilità 2015.*

## VI COMMISSIONE PERMANENTE

### (Finanze)

#### S O M M A R I O

#### SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e le Isole Cayman sullo scambio di informazioni in materia fiscale. C. 2090 Governo (Parere alla III Commissione) (*Esame e rinvio*) ..... 47

#### INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sulla fiscalità nell'economia digitale (*Deliberazione di una proroga del termine*) ..... 51

#### SEDE CONSULTIVA

*Martedì 28 ottobre 2014. — Presidenza del presidente Daniele CAPEZZONE.*

#### La seduta comincia alle 13.25.

**Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e le Isole Cayman sullo scambio di informazioni in materia fiscale.**

**C. 2090 Governo.**

(Parere alla III Commissione).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Daniele CAPEZZONE, *presidente*, in sostituzione del relatore, Pelillo, impossibilitato a partecipare alla seduta odierna, rileva come la Commissione sia chiamata ad esaminare, ai fini dell'espressione del parere alla III Commissione Affari esteri, il disegno di legge C. 2090, recante ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e le

Isole Cayman sullo scambio di informazioni in materia fiscale.

Segnala innanzitutto come l'Accordo, firmato il 3 dicembre 2012, sia quasi del tutto identico agli accordi sullo scambio di informazioni in materia fiscale stipulati con l'Isola di Man, con l'Isola di Guernsey, con il Governo di Jersey, con Gibilterra e con le Isole Cook, sui cui disegni di legge di ratifica consultiva la Commissione Finanze ha espresso parere favorevole, costituendo pertanto un ulteriore passo avanti nel processo di superamento dei paradisi fiscali in corso a livello internazionale che costituisce uno degli obiettivi della strategia adottata dall'Unione europea e dal G20.

L'Accordo è infatti basato sostanzialmente sul modello di accordo in materia (*TIEA – Tax Information Exchange Agreement*) predisposto dall'OCSE e risulta in linea con gli orientamenti assunti in seno al G20 e all'Unione europea circa il potenziamento degli strumenti di lotta all'evasione tributaria.

Al riguardo segnala come, anche in questo caso, la stipula dell'Accordo costituirebbe il presupposto per inserire le Isole Cayman tra gli Stati cosiddetti *white*

*list*, che cioè presentano un regime fiscale conforme agli standard di trasparenza adottati dalla stessa UE e dall'OCSE.

Inoltre sottolinea come, secondo quanto indicato dalla Relazione tecnica allegata, l'attuazione dell'Accordo potrebbe determinare l'emersione di maggiore base imponibile, con conseguente recupero di gettito per l'Erario, peraltro non quantificabile.

Evidenzia altresì come la tipologia di accordo per lo scambio di informazioni sia dedicato a regolare i rapporti tra quegli Stati che, in ragione del ridotto interscambio commerciale, non ritengono necessario stipulare tra loro una Convenzione contro le doppie imposizioni.

Per quanto concerne il contenuto dell'Accordo, esso si compone di 13 articoli.

Illustra l'articolo 1, il quale individua l'oggetto e l'ambito di applicazione dell'Accordo specificando che le informazioni oggetto dello scambio sono quelle presumibilmente rilevanti per l'amministrazione e l'applicazione delle leggi interne relative alle imposte oggetto dell'Accordo, incluse le informazioni per la determinazione, l'accertamento e la riscossione delle imposte oggetto dell'Accordo e per il recupero e l'esecuzione dei relativi crediti, ovvero per le indagini o i procedimenti relativi a questioni fiscali.

In tale contesto specifica che i diritti e le misure di salvaguardia previste dalla legge o dalla prassi amministrativa della Parte contraente cui è richiesto di fornire le informazioni sono applicabili nella misura in cui non impediscano o non posticipino in maniera indebita l'effettivo scambio di informazioni.

L'articolo 2 stabilisce che la Parte cui è richiesto di fornire le informazioni non ha l'obbligo di fornire informazioni non detenute dalle sue autorità o che non siano in possesso o sotto il controllo di persone sottoposte alla sua giurisdizione.

Con riferimento all'articolo 3, fa presente che esso, al paragrafo 1, specifica che, per l'Italia, le imposte oggetto dell'Accordo sono: l'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF); l'imposta sul reddito delle società (IRES); l'imposta regio-

nale sulle attività produttive (IRAP); l'imposta sul valore aggiunto (IVA); l'imposta sulle successioni; l'imposta sulle donazioni e le imposte sostitutive. Per le Isole Cayman viene fatto invece riferimento a ogni imposta sostanzialmente analoga a imposte esistenti in Italia cui si applica l'Accordo. Il paragrafo 2 prevede inoltre l'applicazione dell'Accordo ad ogni imposta di natura identica o analoga istituita dopo la data della firma dello stesso: allo scopo le autorità competenti delle due Parti si notificheranno le modifiche sostanziali apportate alle disposizioni fiscali e alle misure connesse con la raccolta delle informazioni previste dall'Accordo.

Passa quindi a illustrare l'articolo 4, il quale reca, al paragrafo 1, le definizioni puntuali, a fini interpretativi, di alcuni termini utilizzati nell'Accordo. In tale contesto il paragrafo 2 specifica che le espressioni non esplicitamente definite nell'articolo 4 avranno il significato ad esse attribuito in quel momento dalla legislazione della Parte interessata; a tale riguardo specifica che prevarrà il significato attribuito alle medesime espressioni dalla legislazione fiscale.

L'articolo 5 disciplina le modalità con cui le informazioni sono richieste da una delle due Parti e fornite dall'altra. In particolare, rileva come il paragrafo 1 indichi che le informazioni sono scambiate a prescindere dal fatto che il comportamento in esame costituisca reato ai sensi della sua legislazione. Il paragrafo 2 regola il caso in cui le informazioni in possesso della Parte interpellata non siano sufficienti a soddisfare la richiesta di informazioni, prevedendo che la Parte interpellata utilizzi tutte le misure appropriate per raccogliere le informazioni necessarie, a prescindere dal fatto che ne abbia necessità ai fini della sua imposizione. Il paragrafo 3 indica che, se richiesto dalla Parte richiedente, l'autorità competente della Parte interpellata è tenuta a fornire le informazioni richieste nella misura prevista dal suo diritto interno, nella forma di deposizione di testimoni o di copie autentiche di documenti originali, mentre il paragrafo 4 prevede che le Parti assicurino



alle proprie autorità competenti per le finalità dell'Accordo l'autorità di ottenere le informazioni richieste. In tale ambito la lettera a) prevede il superamento del segreto bancario, conformemente all'obiettivo prioritario della lotta all'evasione, nonché agli *standard* dell'OCSE in materia, stabilendo che le autorità possano ottenere le informazioni da banche, altri istituti finanziari e da qualsiasi altra persona che operi come agente o fiduciario, compresi gli intestatari e i *trustees*. Inoltre la lettera b) stabilisce la possibilità di ottenere le informazioni riguardanti: la proprietà di società di capitali e di persone, di *trust*, fondazioni e altre persone, comprese le informazioni relative alla proprietà su queste persone in una catena della proprietà; i costituenti, beneficiari e *trustees* di *trust*; i soci fondatori, componenti dei consigli e beneficiari di fondazioni.

A tale proposito, segnala come la norma precisi comunque che l'Accordo non crea un obbligo per le Parti di ottenere o fornire informazioni sulla proprietà di società quotate, fondi o organismi d'investimento collettivo pubblici, salvo che tali informazioni siano ottenibili senza eccessive difficoltà.

Passando all'esame del paragrafo 5, rileva come esso enumeri le specifiche che ogni richiesta deve contenere per iscritto. In tale ambito, oltre all'identità della persona sottoposta a verifica, al nome e indirizzo (se conosciuto) delle persone che si ritiene posseggano le informazioni, alle finalità fiscali della richiesta, alla natura dell'informazione richiesta e alla forma in cui la Parte richiedente desidera riceverla, nonché alle ragioni per cui si ritiene che le informazioni richieste sono detenute dalla Parte interpellata o da persona sottoposta alla sua giurisdizione, è necessaria anche una dichiarazione attestante che la richiesta è conforme alla legislazione e alla prassi amministrativa della Parte richiedente ed una dichiarazione attestante il fatto che la Parte richiedente ha esaurito tutti i mezzi a sua disposizione per acquisire nel proprio territorio le informazioni senza eccessive difficoltà.

Il paragrafo 6 stabilisce che la Parte interpellata deve dare riscontro all'altra Parte della ricezione della richiesta e inoltrare le informazioni richieste nel tempo più breve possibile. In tale contesto viene previsto, qualora l'autorità della Parte interpellata non sia stata in grado di fornire le informazioni entro 90 giorni dal ricevimento della richiesta, anche in caso di difficoltà o rifiuto, che tale Parte debba informare la Parte richiedente, spiegando le ragioni dell'impossibilità, la natura degli ostacoli o le ragioni del rifiuto.

Segnala come, in base al paragrafo 1 dell'articolo 6, ciascuna Parte contraente possa consentire che rappresentanti dell'autorità competente dell'altra Parte presenzino a interrogatori o all'esame di documenti, previo consenso scritto delle persone interessate. I paragrafi 2 e 3 disciplinano invece il caso in cui rappresentanti dell'autorità competente della Parte richiedente presenzino, previo consenso della Parte interpellata, durante la fase appropriata di una verifica fiscale nel territorio dell'altra Parte, nell'ora, nel luogo e secondo le procedure e condizioni notificate alla Parte interpellata.

Illustra quindi le disposizioni dell'articolo 7, le quali indicano le ipotesi in cui è consentito rifiutare una richiesta di informazioni. In particolare, il paragrafo 1 contempla il caso in cui la richiesta non sia conforme all'Accordo, indicando inoltre che la Parte interpellata non è obbligata a fornire le informazioni che la Parte richiedente non potrebbe ottenere in base alla sua legislazione tributaria. Il paragrafo 2 consente altresì di rifiutare le informazioni quando le informazioni potrebbero rivelare segreti commerciali, industriali o professionali o un processo commerciale – escludendo comunque l'applicazione del segreto bancario. Il paragrafo 3 precisa che l'Accordo non impone alla Parte interpellata di fornire informazioni che rivelerebbero comunicazioni riservate tra un cliente e un procuratore legale, un avvocato o altro rappresentante legale, se le comunicazioni sono fornite per chiedere e fornire consulenza legale ovvero per essere utilizzate in procedi-

menti giudiziari. Il paragrafo 4 consente di rifiutare le informazioni richieste qualora la divulgazione delle informazioni stesse sia contraria all'ordine pubblico. Il paragrafo 5 esclude invece che si possa rifiutare una richiesta di informazioni per il fatto che il credito d'imposta da cui origina la richiesta sia oggetto di controversia. Il paragrafo 6 prevede che sia possibile rifiutare la richiesta quando le informazioni siano richieste per applicare una disposizione tributaria che comporti una discriminazione ai danni di un soggetto nazionale della Parte interpellata rispetto a un soggetto nazionale della Parte richiedente.

Con riferimento all'articolo 8, rileva come esso detti le garanzie di riservatezza nell'ambito dello scambio di informazioni stabilendo, in particolare, che tutte le informazioni acquisite dalle Parti sono tenute riservate, possono essere comunicate solo alle persone o autorità incaricate dell'accertamento o riscossione di imposte previste dall'Accordo, nonché delle procedure, procedimenti o giudizi presentati per tali imposte e che le predette persone e autorità possono utilizzarle solo per tali finalità. Inoltre viene specificato che le informazioni non possono essere comunicate ad altre persone, enti, autorità o giurisdizioni, salvo esplicito consenso scritto della Parte interpellata.

L'articolo 9 stabilisce che, salva diversa pattuizione tra le Parti, i costi ordinari per fornire l'assistenza necessaria ad attuare lo scambio di informazioni sono a carico della Parte interpellata, mentre i costi straordinari sono sostenuti dalla Parte richiedente. Ai fini dell'applicazione di tali previsioni le Parti si impegnano a occasionali reciproche consultazioni, in particolare qualora si preveda che i costi per dare risposta a una specifica richiesta di informazioni siano significativi.

L'articolo 10 impegna le Parti ad adottare la legislazione necessaria per ottemperare e dare applicazione ai termini dell'Accordo.

Illustra l'articolo 11, il quale prevede, al paragrafo 1, che le Parti risolvano con modalità amichevoli eventuali controversie

tra loro riguardanti l'applicazione o l'interpretazione dell'Accordo, ferma restando la possibilità, indicata dal paragrafo 4, di concordare anche altre modalità di risoluzione. In tale contesto il paragrafo 3 esplicita che le autorità competenti delle Parti possono comunicare direttamente tra loro per giungere ad un accordo in merito.

L'articolo 12 contiene le disposizioni relative alle modalità di entrata in vigore dell'Accordo, prevista alla data di ricezione dell'ultima notifica con cui le Parti si comunicano il completamento delle procedure interne di ratifica. In tale contesto viene specificato che l'Accordo avrà effetto a decorrere dalla sua entrata in vigore, per i reati tributari, mentre per tutte le altre questioni esso avrà effetto a decorrere dal periodo d'imposta che inizia a partire da tale data, ovvero a decorrere dal momento, a partire dalla data medesima, in cui si originano gli oneri fiscali.

L'articolo 13 regola le ipotesi di denuncia dell'Accordo da parte di uno dei due Stati contraenti, che avrà effetti dal primo mese successivo al periodo di 6 mesi dalla data di ricevimento della notifica di cessazione dell'altra Parte. In tale ambito il paragrafo 3 specifica che, anche in caso di denuncia, restano fermi gli obblighi di riservatezza cui le Parti sono tenute ai sensi dell'articolo 8 dell'Accordo relativamente a tutte le informazioni acquisite ai sensi dello stesso.

Per quanto riguarda il contenuto del disegno di legge di ratifica, l'articolo 1 reca l'autorizzazione alla ratifica dell'Accordo, il quale potrebbe determinare, secondo le indicazioni della Relazione tecnica allegata al disegno di legge, solo oneri eventuali cui si farebbe fronte con apposito provvedimento legislativo, l'articolo 2 contiene il relativo ordine di esecuzione, mentre l'articolo 3 disciplina l'entrata in vigore del provvedimento.

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame a una seduta da convocare nella giornata di domani.

**La seduta termina alle 13.30.**

**INDAGINE CONOSCITIVA**

*Martedì 28 ottobre 2014. — Presidenza  
del presidente Daniele CAPEZZONE.*

**La seduta comincia alle 13.30.**

**Indagine conoscitiva sulla fiscalità  
nell'economia digitale.**

*(Deliberazione di una proroga del termine).*

Daniele CAPEZZONE, *presidente*, avverte che è stata acquisita la previa intesa con il Presidente della Camera in merito alla proroga di quattro mesi del termine per la conclusione dell'indagine conoscitiva sulla fiscalità nell'economia digitale, spirato il 10 ottobre scorso.

Propone pertanto di deliberare la suddetta proroga.

La Commissione approva la proposta del Presidente.

**La seduta termina alle 13.35.**

## VII COMMISSIONE PERMANENTE

### (Cultura, scienza e istruzione)

#### S O M M A R I O

##### AUDIZIONI INFORMALI:

Nell'ambito dell'esame della proposta di legge recante interventi per il sostegno della formazione e della ricerca nelle scienze geologiche (C. 1533 Mariani), audizione di rappresentanti: del settore Scienza della Terra del CUN; del Consiglio Nazionale dei geologi ..... 52

##### ATTI DEL GOVERNO:

Sui lavori della Commissione ..... 52

Schema di decreto ministeriale per il riparto del Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca per l'anno 2014. Atto n. 114 (*Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio*) ..... 53

ALLEGATO (*Memoria depositata dal sottosegretario Gabriele Toccafondi, in merito allo « Schema di decreto ministeriale per il riparto del Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca per l'anno 2014 »*) ..... 56

##### AUDIZIONI INFORMALI

*Martedì 28 ottobre 2014.*

Nell'ambito dell'esame della proposta di legge recante interventi per il sostegno della formazione e della ricerca nelle scienze geologiche (C. 1533 Mariani), audizione di rappresentanti: del settore Scienza della Terra del CUN; del Consiglio Nazionale dei geologi.

L'audizione informale è stata svolta dalle 12.05 alle 12.40.

##### ATTI DEL GOVERNO

*Martedì 28 ottobre 2014. — Presidenza del vicepresidente Flavia PICCOLI NARDELLI. — Interviene il sottosegretario di*

*Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca Gabriele Toccafondi.*

**La seduta comincia alle 12.40.**

**Sui lavori della Commissione.**

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, comunica che l'esame del contenuto proprio del disegno di legge di stabilità per l'anno 2015 non avrà luogo prima della giornata di giovedì. Pertanto l'inizio dell'esame in commissione di tale disegno di legge e del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2015 non potrà svolgersi che nella prossima settimana. Pertanto occorre adeguare il calendario dei lavori per la settimana in corso. In particolare, ritiene che possa essere valutata la possibilità di anticipare alle giornate di domani e dopodomani alcune delle attività conoscitive previste per la

prossima settimana, anche al fine di consentire un maggiore tempo a disposizione della Commissione per l'esame dei documenti di bilancio. Rileva altresì che la seduta dell'ufficio di presidenza della Commissione, integrato dai rappresentanti dei gruppi, previsto per la giornata di domani, e alla quale doveva partecipare il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca Gianni, segnatamente per interloquire con la Commissione in merito alle proposte di legge C. 1159 Vacca e C. 2386 Ghizzoni concernenti modifiche alla disciplina in materia di contributi universitari, possa essere sostituita da una riunione del Comitato ristretto sulle medesime proposte di legge, alla quale parteciperà ugualmente il Ministro Gianni.

Simone VALENTE (M5S) chiede di esaminare in Commissione le proposte di legge concernenti la modifica della disciplina in materia di contributi universitari in sede referente – anziché in sede di Comitato ristretto – sempre alla presenza del Ministro Gianni.

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, chiarisce che spetta al Comitato ristretto stesso decidere quando far confluire i propri lavori in sede referente.

Luigi GALLO (M5S) osserva che gli risulta che lo stesso relatore del provvedimento di cui si sta ora discutendo possa decidere di rinviare entrambe le proposte di legge all'attenzione della Commissione in sede referente, in modo tale che la stessa decida se eventualmente una delle due possa proseguire il proprio iter in sede referente, mentre l'altra continua il proprio percorso in sede di Comitato ristretto.

Maria COSCIA (PD) rileva che quanto comunicato dal presidente Piccoli Nardelli corrisponde alle intese raggiunte in sede di ufficio di presidenza della Commissione, integrato dai rappresentanti dei gruppi, svoltosi la scorsa settimana. Ricorda quindi che il cambio di sede è dovuto esclusivamente alla novità del posticipo dell'inizio della sessione di bilancio. Ri-

tiene quindi opportuno confermare la sede procedurale del Comitato ristretto, nell'ambito della quale ciascun gruppo potrà ascoltare la posizione del Ministro e assumere le conseguenti determinazioni.

Simone VALENTE (M5S) ricorda che in sede di ufficio di presidenza della Commissione il Movimento 5 Stelle aveva richiesto la presenza del Ministro Gianni, in sede referente, per esaminare le proposte di legge citate concernenti i contributi universitari. Osserva quindi che, considerata la disponibilità del Ministro ad assicurare la sua presenza in Commissione nella giornata di domani, non vi siano particolari motivi ostativi a lavorare in sede referente su tali progetti di legge anziché in sede di Comitato ristretto.

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, preso atto che la maggioranza della Commissione intende proseguire i lavori sulle proposte di legge C. 1159 e C. 2386 in sede di Comitato ristretto, come da lei precedentemente annunciato, conferma che l'esame delle predette proposte di legge proseguirà nella giornata di domani in tale sede, con la prevista presenza del Ministro.

**Schema di decreto ministeriale per il riparto del Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca per l'anno 2014.**

**Atto n. 114.**

*(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno, rinviato, da ultimo, nella seduta del 22 ottobre 2014.

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche tramite la trasmissione attraverso l'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Il sottosegretario Gabriele TOCCA-FONDI deposita agli atti della Commissione una memoria, la quale riporta le risposte del Governo in merito alle osservazioni e richieste di chiarimenti formulate dalla relatrice del provvedimento, onorevole Capua, nel corso delle sedute della Commissione del 21 e 22 ottobre 2014 (*vedi allegato*). Illustra quindi sinteticamente tali risposte, rimandando alla memoria depositata in virtù della estrema tecnicità delle questioni poste e delle risposte fornite.

Ilaria CAPUA (SCpI), *relatore*, rileva come le risposte fornite per iscritto dal rappresentante del Governo siano molto articolate e necessitino di un necessario approfondimento, in particolare con riferimento alle modalità di calcolo della quota premiale.

Manuela GHIZZONI (PD) evidenzia quanto lo schema di decreto in esame sia articolato e quanto lo siano anche le risposte del Governo in merito. Osserva intanto che, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, dello schema, il Comitato di esperti per la politica della ricerca (CEPR), che è incaricato di elaborare una proposta di ripartizione tra gli enti con riferimento al finanziamento premiale, è in realtà un organo destinato a svolgere, ordinariamente, altre finalità di consulenza e di studio sulla politica e stato della ricerca. Aggiunge che non è, in particolare, chiaro come possa tale organismo proporre la distribuzione della quota premiale tra gli enti, in base, per una quota pari al 70 per cento, alla valutazione della qualità della ricerca nel periodo 2004-2010 e, per il restante 30 per cento, sulla base di specifici programmi e progetti. Ricorda quindi che la VII Commissione della Camera, in linea con quanto sostenuto anche presso l'altro ramo del Parlamento, aveva prospettato l'attribuzione di competenze in merito ad un'ampia Commissione composta di soggetti competenti per disciplina, analogamente a quanto avvenuto in occasione del riparto del FOE per l'anno 2012.

Gianluca VACCA (M5S) chiede ai commissari di valutare l'opportunità di sospendere la seduta in corso per dar luogo agli opportuni approfondimenti, per poi rendere nella giornata odierna il parere di competenza della Commissione sul provvedimento in oggetto.

Giorgio LAINATI (FI-PdL) considera ragionevole la proposta della collega Vacca.

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, sospende brevemente la seduta, per compiere i necessari approfondimenti sulle risposte rese dal rappresentante del Governo.

**La seduta, sospesa alle 13.05, è ripresa alle 13.15.**

Gianluca VACCA (M5S) osserva, dopo aver concordato con l'onorevole Ghizzoni in merito al ruolo del CEPR, come le risposte rese nella documentazione depositata dal rappresentante del Governo siano insoddisfacenti. Rileva infatti, oltre alla mancanza di risorse aggiuntive per la ricerca, un'insufficiente spiegazione delle modalità di assegnazione della quota premiale. Con riferimento, poi, alla richiesta di chiarimento in merito alle motivazioni per cui il Programma nazionale di ricerca (PNR) non sia – ad oggi – disponibile, osserva che l'aver affermato, da parte del Governo, che la prima motivazione è da attribuirsi al cambio di Esecutivo, appare singolare, in quanto son ben otto mesi che l'attuale Governo è in carica.

Manuela GHIZZONI (PD) chiarisce che quanto da lei testé affermato in merito al ruolo del CEPR, in merito alla procedura di cui al presente schema di decreto, non è da intendere assolutamente come critica nei confronti dei suoi componenti o, tanto meno, della sua attività nelle materie di competenza. Rileva poi che, a legislazione vigente, ed in particolare in base all'articolo 7, comma 2, del decreto legislativo n. 204 del 1998, è previsto che le Commissioni parlamentari competenti inter-

vengano nella ripartizione della quota premiale, esprimendo i pareri di propria competenza, così come avvenuto, in data 9 aprile 2014, con riferimento al decreto di riparto della quota premiale per l'anno 2013. Aggiunge che tale previsione legislativa appare contrastare con la previsione indicata nella documentazione depositata dal Governo di un decreto direttoriale del MIUR che ripartisce le risorse, senza che sullo stesso siano stati acquisiti pareri espressi dalle Commissioni parlamentari competenti. Ritiene quindi che sarebbe opportuno ribadire che sullo schema del decreto di riparto della quota premiale le Commissioni parlamentari debbano poter esercitare la funzione a loro attribuite in materia dalla legge.

Ilaria CAPUA (SCpI), *relatore*, a seguito dell'approfondimento della documentazione depositata dal rappresentante del Governo, e del dibattito svolto in Commissione, ritiene che la stessa si debba esprimere nella prossima seduta con un parere che presenti delle condizioni sui seguenti aspetti dello schema di decreto. Specifica quindi che la prima condizione dovrebbe afferire al reperimento di risorse aggiuntive per finanziare sia il fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di

ricerca sia i grandi progetti di ricerca; la seconda dovrebbe far riferimento al necessario apporto della Commissione nella determinazione dei beneficiari della quota premiale del suddetto fondo ordinario; la terza, considerato che alcuni enti beneficiari sono stati rifinanziati negli ultimi anni, altri sono « scomparsi », altri ancora sono apparsi nello schema di decreto di quest'anno, dovrebbe far riferimento alla necessaria indicazione, da parte del MIUR; dei criteri in base ai quali sono stati scelti gli enti beneficiari e l'entità dei contributi. Aggiunge che una quarta condizione dovrebbe far riferimento al fatto che il prossimo decreto di riparto, relativo all'anno 2015, debba essere emanato, entro il 30 aprile del medesimo anno, in modo che gli enti possano ricevere in tempo utile i necessari finanziamenti. Aggiunge infine che ulteriori condizioni o osservazioni potranno essere inserite nella proposta di parere che si accinge a predisporre.

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito della discussione ad altra seduta.

**La seduta termina alle 13.30.**

ALLEGATO

**Memoria depositata dal sottosegretario Gabriele Toccafondi, in merito allo « Schema di decreto ministeriale per il riparto del Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca per l'anno 2014 » (Atto del Governo n. 114).**

In merito alla questione relativa alla quota premiale, mi preme sottolineare che già nella relazione illustrativa dello schema di decreto viene chiarito che la previsione con la quale è stato stabilito di calcolare la quota premiale sull'assegnazione ordinaria si è resa necessaria a seguito dei pareri resi in data 9 aprile 2014 dalle competenti Commissioni Parlamentari sul decreto di riparto della quota premiale per l'anno 2013. Al riguardo, le Commissioni evidenziarono la necessità di individuare specifici criteri di riparto della quota premiale, rilevando la necessità di assicurare il carattere « aggiuntivo » delle risorse destinate alla stessa.

In ragione di tali osservazioni, il provvedimento individua criteri e motivazioni di riparto della quota premiale per l'anno 2014, prevedendo l'attribuzione di una quota minima prevista per legge, pari al 7 per cento del fondo ordinario. Tale disposizione, che diversamente da quanto stabilito nel decreto FOE 2013 dispone di calcolare il 7 per cento della quota premiale esclusivamente sulla quota ordinaria, è stata adottata proprio in ragione dell'impossibilità di reperire, per il corrente anno, risorse aggiuntive da destinare alla quota premiale rispetto a quelle stanziare per il finanziamento del fondo ordinario, come richiesto nei predetti pareri. In tal modo è stata rispettata la previsione di una quota minima destinata al finanziamento premiale riducendo, nella misura minima consentita, le risorse destinate agli enti per il funzionamento ordinario e per specifiche progettualità (progetti straordinari, progetti bandiera e progetti a valenza internazionale) garan-

tendo comunque il 100 per cento della quota ordinaria assegnata nell'anno precedente.

Lo schema di decreto, inoltre, individua per quest'anno criteri e motivazioni di riparto della quota premiale, prevedendo una proposta di distribuzione tra gli enti elaborata dal Comitato di esperti per la politica della ricerca (CEPR) e basata rispettivamente: *a*) per una quota pari al 70 per cento sulla Valutazione della Qualità della Ricerca 2004-2010, *b*) per il restante 30 per cento sulla base di specifici programmi e progetti proposti in collaborazione tra gli enti, privilegiando quelli a favore di infrastrutture internazionali. Come si evince dalla relazione illustrativa, la successiva ripartizione delle somme, che saranno individuate in base ai predetti criteri, sarà effettuata con decreto del Direttore generale per il coordinamento, la promozione e la valorizzazione della ricerca.

Tale decreto si limiterà a disciplinare le modalità procedurali concernenti la presentazione dei progetti da parte degli enti e a distribuire, previa valutazione del CEPR ed in base ai criteri già prefissati nel citato decreto FOE per l'anno 2014, le somme ai singoli enti beneficiari.

Relativamente al coinvolgimento del CEPR, richiesto al pari delle questioni inerenti alle così dette « chiamate dirette » di cui all'articolo 13 del Decreto legislativo n. 213 del 2009, mi preme ricordare le ampie competenze riconosciute al Comitato dall'articolo 3 del Decreto legislativo n. 204 del 1998, il quale dispone che « *il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica affida ai membri del comitato o al comitato nella sua col-*



*legalità compiti di consulenza e di studio concernenti la politica e lo stato della ricerca, nazionale e internazionale».*

Rispetto al decreto con il quale è stato disposto il riparto della quota premiale per l'anno 2013, sottolineo che i criteri restano fissati con decreto del Ministro nello schema di decreto FOE 2014, mentre è la mera erogazione delle somme ad essere ripartita con decreto direttoriale.

Infatti, è l'articolo 23 del decreto-legge n. 104 del 2013 a prevedere espressamente che i criteri e le motivazioni di assegnazione della quota premiale siano disciplinati con decreto del Ministro.

La norma, infatti, dispone che *«la ripartizione del fondo ordinario per gli enti di ricerca finanziati dal Ministero, di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, è effettuata sulla base della programmazione strategica preventiva di cui all'articolo 5 del presente decreto, e considerando la specifica missione dell'ente nonché tenendo conto, per la ripartizione di una quota non inferiore al 7 per cento del fondo e soggetta ad incrementi annuali, dei risultati della valutazione della qualità della ricerca scientifica condotta dall'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR) e di specifici programmi e progetti, anche congiunti, proposti dagli enti. I criteri e le motivazioni di assegnazione della predetta quota sono disciplinati con decreto avente natura non regolamentare del Ministro».*

Il citato dettato legislativo fa parte della più ampia disposizione, l'articolo 23 appunto, rubricato «Finanziamento degli enti di ricerca» nel quale viene disciplinato il riparto del fondo ordinario per il funzionamento degli enti di ricerca (FOE) ed all'interno di tale riparto anche la quota premiale.

In ragione di ciò, anche alla luce di un'interpretazione sistematica della predetta disposizione, non può ritenersi difforme dal dettato legislativo l'inserimento dei criteri e delle motivazioni di riparto della quota premiale nel medesimo decreto ministeriale predisposto per il riparto del FOE, come nel caso in esame. Tale scelta, che garantisce la natura mi-

nisteriale della determinazione dei criteri e la relativa valutazione da parte delle competenti Commissioni parlamentari consentirà di semplificare la procedura di definizione della quota premiale, evitando il passaggio di due decreti (quello FOE ed il successivo decreto premiale) alle Commissioni Parlamentari.

Circa le motivazioni per le quali non sono state reperite risorse aggiuntive rispetto al FOE per le grandi infrastrutture nazionali ed internazionali di ricerca, ritengo opportuno sottolineare, come già riportato nella relazione illustrativa dello schema di decreto, che l'impossibilità di tale reperimento è da attribuirsi al mancato accoglimento di una espressa istanza formulata dal MIUR in occasione della definizione dei provvedimenti di finanza pubblica.

Nello specifico fu sollevata la necessità e l'urgenza di ottenere sul capitolo di bilancio del FOE ulteriori risorse aggiuntive a legislazione vigente, al fine di incrementare gli stanziamenti per la premialità e la progettualità degli Enti Pubblici di Ricerca, nonché per il loro funzionamento ordinario, senza però alcun esito. Inoltre, evidenzio che anche per l'anno finanziario 2015, il MIUR ha richiesto in sede di predisposizione della legge di stabilità una quota aggiuntiva ad incremento del FOE per i fini predetti.

Relativamente agli Enti non vigilati dal Miur che potrebbero beneficiare della somma di 500 mila euro per l'assunzione di ricercatori, occorre evidenziare che a partire dallo scorso anno è stato previsto che sul capitolo 7236 confluissero i fondi di cui alla legge n. 350 del 2003.

Trattasi, in particolare, di oneri finanziari relativi alle assunzioni di ricercatori effettuate da alcuni enti di ricerca tra i quali anche tre enti non vigilati dal Miur ossia ISPRA, INEA ed ENEA: per questi ultimi l'importo complessivo da assegnare annualmente è pari ad euro 534.000,00.

L'articolo 2 del decreto di riparto del FOE per l'anno 2013 non conteneva, diversamente dallo schema di decreto per l'anno 2014, alcuna previsione espressa in merito a questi oneri finanziari, pertanto

è stato sollevato il problema di come siano stati pagati nell'anno 2013 e se siano stati sacrificati i fondi destinati agli enti vigilati dal Miur nel decreto FOE 2013.

Su tale problematica per l'anno 2013 la soluzione è stata la seguente: non sono stati ridotti i fondi destinati dal decreto FOE del 2013 agli enti vigilati dal Miur ma sono state utilizzate parte delle somme conservate in bilancio, alla lettera *f*) provenienti dalla finalizzazione dell'importo originariamente destinato al progetto bandiera « Super B factory », che è stato rimodulato alla luce della valutazione effettuata da una Commissione nominata *ad hoc*.

Nello specifico il Miur ha recuperato la somma dei 534.000,00 euro da tale conservazione senza ridurre nessuno degli importi assegnati agli enti beneficiari del decreto FOE 2013.

Per l'anno 2014 i medesimi enti verranno correttamente finanziati tramite decreto di riparto FOE per un importo pari ad euro 534.000,00 destinato alle finalità di cui alla legge n. 350 del 2003.

In merito alle considerazioni per le quali l'INGV e l'Istituto Italiano Studi Germanici hanno ricevuto, rispettivamente, il 105,7 ed il 177 per cento della quota assegnata al 2013, a fronte di una media di 101,5 per cento degli altri enti, preciso che relativamente all'INGV, tale incremento per l'anno 2014, è il risultato di un'assegnazione pari a 2.000.000 di euro disposta dall'articolo 24 del decreto-legge n. 104 del 2013, che ha autorizzato l'INGV ad assumere, nel quinquennio 2014-2018, complessive 200 unità di personale. Relativamente all'Istituto Italiano di Studi germanici, invece, sottolineo che nel corso degli ultimi anni il medesimo ente ha subito notevoli riduzioni passando da una quota complessiva dell'anno 2006 pari ad euro 800.000,00 ad una quota del 2013 pari ad euro 659.842,00. Per tale motivazione, al fine di garantire la sopravvivenza dell'Ente e la prosecuzione delle attività di ricerca ad esso correlate si è ritenuto di attribuire per l'anno 2014 la somma di euro 1.167.833.

Sulla richiesta di valutare, in assenza delle condizioni temporali per la predisposizione in tempo utile degli atti per l'attribuzione della quota premiale, una riduzione della stessa entro i limiti di legge per renderla disponibile nell'esercizio 2013 distribuendola pro-quota agli enti che hanno subito il taglio del 5 per cento, preciso che la predetta quota relativa all'anno 2013 è stata già distribuita.

Relativamente, poi, al Programma nazionale di ricerca (PRN) e alle motivazioni per le quali lo stesso non sia a tutt'oggi disponibile, mi preme evidenziare sia che in data 31 gennaio 2014 ne è stata pubblicata una prima bozza (rappresentata da *slides*) sul sito della Presidenza del Consiglio dei Ministri, sia che il lamentato ritardo è da attribuirsi a due specifiche motivazioni.

In primo luogo, al cambio di Governo. In secondo luogo, alla necessità di adeguamento ed armonizzazione del PNR con la rinnovata programmazione europea.

Sottolineo, quindi, che il Programma a breve effettuerà il passaggio al CIPE per poi essere presentato in Consiglio dei Ministri, così come prevede il prescritto iter procedimentale.

Inoltre, in merito al FOE 2015, non posso che associarmi all'auspicio di un incremento, come voi sollecitate, tuttavia, esso non è oggetto dell'odierno parere. In ogni caso, in riferimento al FOE 2014, in risposta a una precisa indicazione delle Commissioni, si è operato in modo tale che la quota « ordinaria » al netto della quota « premiale » non fosse inferiore a quella dello scorso anno e, in molti casi, la superasse.

In riferimento alle quote assegnate per le chiamate straordinarie *ex* articolo 13 del Decreto legislativo 213/2009, mi preme sottolineare come esse sono sempre assegnate per intero, senza residui.

È condivisibile e, quindi, è da considerarsi già introdotta la precisazione secondo cui l'assegnazione del 30 per cento della quota premiale è destinata « anche » a specifici programmi e progetti proposti in collaborazione fra gli enti, e non esclusivamente ad essi.

Voglio precisare, altresì, che nel Decreto Direttoriale di interpello per i progetti a valere sul « premiale » saranno introdotti tutti i termini richiesti, la pubblicità degli atti del CEPR e le relative motivazioni di assegnazione nonché il numero di progetti presentabili.

Per gli Enti cosiddetti « senza VQR » sarà direttamente chiesto al CEPR che tipo di valutazione privilegiare.

Sul progetto del CCNS dalle informazioni ricevute dagli uffici risulta che il Consorzio non abbia presentato (neppure per il tramite del CNR) alcun rendiconto della somma assegnata lo scorso anno pari a 4,6 mln di euro. In sede di razionaliz-

zazione delle spese dei progetti internazionali/infrastrutturali nel FOE 2014, pertanto, in questo come in altri casi di nuovi progetti non sufficientemente motivati, il Ministero ha ritenuto di cassare le proposte. Nel caso specifico, tuttavia, il valore intrinseco del progetto, se documentato mediante apposita richiesta, può tranquillamente essere finanziato sul Fondo FISR residuo del 2013 da portarsi all'attenzione del CIPE prima della fine dell'anno. Tale soluzione garantirebbe eventualmente un finanziamento congruo ed eviterebbe, nel contempo, il ricorso a « tagli lineari » sui progetti attualmente finanziati sul FOE 2014.

## **VIII COMMISSIONE PERMANENTE**

**(Ambiente, territorio e lavori pubblici)**

---

### *S O M M A R I O*

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	60
---	----

#### **UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

*Martedì 28 ottobre 2014.*

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle  
14.30 alle 14.45.

## IX COMMISSIONE PERMANENTE

### (Trasporti, poste e telecomunicazioni)

#### S O M M A R I O

#### INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sul sistema dei servizi di media audiovisivi e radiofonici.

Audizione di rappresentanti di Confindustria Digitale (*Svolgimento e conclusione*) ..... 61

#### SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni per la prevenzione, la cura e la riabilitazione della dipendenza da gioco d'azzardo patologico. Testo unificato C. 101 Binetti e abb. (Parere alla XII Commissione) (*Seguito dell'esame e rinvio*) ..... 62

#### RISOLUZIONI:

7-00453 De Lorenzis: Procedura di rilascio della patente nautica (*Seguito della discussione e rinvio*) ..... 62

#### INDAGINE CONOSCITIVA

*Martedì 28 ottobre 2014. — Presidenza del vicepresidente Ivan CATALANO.*

**La seduta comincia alle 13.40.**

**Indagine conoscitiva sul sistema dei servizi di media audiovisivi e radiofonici.**

**Audizione di rappresentanti di Confindustria Digitale.**

*(Svolgimento e conclusione).*

Ivan CATALANO, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Introduce quindi l'audizione.

Elio CATANIA, *Presidente di Confindustria Digitale*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Interviene quindi il deputato Paolo COPPOLA (PD).

Elio CATANIA, *Presidente di Confindustria Digitale*, risponde ai quesiti posti, fornendo ulteriori precisazioni.

Ivan CATALANO, *presidente*, ringrazia i rappresentanti di Confindustria Digitale per il loro intervento.

Dichiara quindi conclusa l'audizione.

**La seduta termina alle 14.15.**

*N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.*

**SEDE CONSULTIVA**

*Martedì 28 ottobre 2014. — Presidenza del vicepresidente Ivan CATALANO.*

**La seduta comincia alle 14.15.**

**Disposizioni per la prevenzione, la cura e la riabilitazione della dipendenza da gioco d'azzardo patologico.**

**Testo unificato C. 101 Binetti e abb.**

(Parere alla XII Commissione).

*(Seguito dell'esame e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 21 ottobre 2014.

Paolo Nicolò ROMANO (M5S) fa presente che l'entrata in vigore del provvedimento impone nuovi obblighi in relazione alla connessione ad apparecchi di intrattenimento e di videogiochi e di fatto supera il divieto previsto dall'articolo 7, comma 3-*quater* del decreto-legge n. 158 del 2012. Rileva che quest'ultima disposizione vieta la messa a disposizione, presso qualsiasi pubblico esercizio, di apparecchiature che, attraverso la connessione telematica, consentano ai clienti di giocare sulle piattaforme di gioco. Ritiene pertanto opportuno che nella proposta di parere venga inserita un'osservazione con la quale si chieda l'abrogazione del suddetto comma.

Paolo COPPOLA (PD) considera la proposta del collega Romano di abrogazione del comma citato del tutto ragionevole e pertanto dichiara di condividerla.

Mario TULLO (PD), *relatore*, pur condividendo nel merito la richiesta del collega Romano, volta a consentire che i pubblici esercizi possano mettere a disposizione dei loro clienti dei dispositivi che consentano loro di connettersi alla rete Internet, chiede alla presidenza una breve sospensione della seduta volta a permet-

tere una riformulazione della proposta di parere.

**La seduta, sospesa alle 14.25, è ripresa alle 14.30.**

Ivan CATALANO, *presidente*, considerata l'esigenza evidenziata dal relatore di procedere ad un approfondimento della questione posta dal collega Romano nel corso del dibattito, ritiene opportuno prevedere nella giornata di domani un'ulteriore seduta per la conclusione dell'esame del provvedimento in oggetto.

Avverte altresì, in merito ai lavori della Commissione, che l'ordine del giorno di domani sarà integrato prevedendo l'esame in sede consultiva del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 132 del 2014, già approvato dal Senato, recante « Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile », sul quale la Commissione è chiamata a rendere parere alla Commissione Giustizia.

Rinvia quindi il seguito dell'esame alla seduta che sarà prevista per domani.

**La seduta termina alle 14.35.****RISOLUZIONI**

*Martedì 28 ottobre 2014. — Presidenza del vicepresidente Ivan CATALANO.*

**La seduta comincia alle 14.35.**

**7-00453 De Lorenzis: Procedura di rilascio della patente nautica.**

*(Seguito della discussione e rinvio).*

La Commissione prosegue la discussione della risoluzione in oggetto, rinviata nella seduta del 16 ottobre 2014.

Diego DE LORENZIS (M5S) rileva che lo scopo della risoluzione è quello di semplificare, accentrare, uniformare ed

armonizzare le diverse procedure di rilascio delle diverse tipologie di patenti nautiche. Fa presente che le motivazioni per cui chiede l'accentramento amministrativo delle competenze relative al rilascio delle patenti presso le motorizzazioni sono da rinvenire nel fatto che tali strutture, su base provinciale, sono presenti su tutto il territorio nazionale e quindi potrebbero fornire all'utenza un servizio capillare ed uniforme. Sottolinea infatti che le motorizzazioni gestiscono già il rilascio ed il rinnovo di centinaia di migliaia di patenti di guida all'anno e che pertanto il rilascio di poche migliaia di patenti non potrà in alcun modo appesantire il loro lavoro. Osserva, peraltro, che si tratta di procedimenti analoghi, rientrando sempre nella competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e che le motorizzazioni sono già attrezzate all'uopo, motivo per cui accentrare presso tali sedi il rilascio delle patenti nautiche consentirebbe di inserire queste ultime nell'archivio delle patenti di guida già esistenti, senza creare ulteriori banche dati che prevederebbero costi molto significativi. Osserva inoltre che fare in modo che le commissioni d'esame siano formate esclusivamente dal Capo del Compartimento marittimo territorialmente competente, e formate perciò da personale delle Capitanerie che si recherà presso le motorizzazioni a fare gli esami, comporterà un aumento della trasparenza e dell'imparzialità nella finalizzazione dei procedimenti, una maggiore professionalizzazione ed elevazione degli standard qualitativi dell'esame ed un'omogeneità nelle valutazioni. Per quanto concerne l'obbligatorietà dell'identificativo SAR (*Search And Rescue*), ad oggi solo facoltativo, rileva che tale novità, senza trasformare il natante in un bene mobile registrato ai fini del codice civile, consentirebbe di censire ed individuare natanti e relativi proprietari come oggi avviene per

i ciclomotori. Evidenzia che l'identificativo in questione, analogamente alla targa prevista ai sensi dell'articolo 97 del Codice della strada per i ciclomotori, potrebbe essere apposto su un unico natante che sarebbe quindi riferibile ad un proprietario e che, grazie a questo, le Capitanerie di porto sarebbero facilitate nell'attività di ricerca e soccorso, dal momento che, in caso di avvistamento di natante o di suo ritrovamento, sarebbe facile risalire prontamente al proprietario o alla sua famiglia e chiedere informazioni utili all'attività di ricerca. In ultimo osserva che questa operazione, peraltro, non influirebbe sulle dotazioni o i dispositivi di sicurezza già previste dalle norme in vigore e pertanto sui costi di gestione dell'attività diportistica.

In relazione alle perplessità manifestate nel corso del dibattito da alcuni colleghi, chiede pertanto se ci sono proposte di modifica del testo della risoluzione.

Mario TULLO (PD) chiede al presidente di rinviare il dibattito ad una successiva seduta dal momento che i colleghi del proprio gruppo che avevano manifestato alcune perplessità non sono presenti alla seduta odierna.

Ivan CATALANO, *presidente*, ricorda che è stato proposto lo svolgimento, nell'ambito della risoluzione in discussione, delle audizioni di rappresentanti della Motorizzazione civile e del Corpo delle Capitanerie di porto e demanda alle determinazioni dell'Ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi la definizione delle modalità e dei tempi di svolgimento di tali audizioni.

Anche in considerazione della richiesta formulata dal collega Tullo, rinvia il seguito della discussione ad altra seduta.

**La seduta termina alle 14.45.**

## X COMMISSIONE PERMANENTE

### (Attività produttive, commercio e turismo)

#### S O M M A R I O

##### SEDE CONSULTIVA:

Modifica all'articolo 16- <i>bis</i> del testo unico delle imposte sui redditi, in materia di riconoscimento della detrazione delle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici mediante attribuzione di certificati di credito fiscale. C. 1899 Pisano (Parere alla VI Commissione) ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	64
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo commerciale tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Colombia e la Repubblica di Perù, dall'altra, fatto a Bruxelles il 26 giugno 2012. C. 2425 Governo (Parere alla III Commissione) ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	66
Modifiche al codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, in materia di limiti all'assunzione di incarichi presso imprese operanti nel settore della difesa da parte degli ufficiali delle Forze armate che lasciano il servizio con il grado di generale o grado equiparato. C. 2428 Carlo Galli (Parere alla IV Commissione) ( <i>Seguito esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	68
ALLEGATO ( <i>Parere approvato dalla Commissione</i> ) .....	69

##### SEDE CONSULTIVA

Martedì 28 ottobre 2014. — Presidenza del presidente **Guglielmo EPIFANI**.

**La seduta comincia alle 13.35.**

**Modifica all'articolo 16-*bis* del testo unico delle imposte sui redditi, in materia di riconoscimento della detrazione delle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici mediante attribuzione di certificati di credito fiscale.**

**C. 1899 Pisano.**

(Parere alla VI Commissione).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Vinicio Giuseppe Guido PELUFFO (PD), *relatore*, illustra il testo della proposta di legge C. 1899, come risultante dagli emendamenti approvati nel corso dell'esame in sede referente, recante « Modifica all'articolo 16-*bis* del testo unico delle imposte sui redditi, in materia di riconoscimento della detrazione delle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici mediante attribuzione di certificati di credito fiscale ».

La proposta in esame, che si compone di 4 articoli, istituisce e disciplina i cosiddetti certificati di credito fiscale (CCF), al fine di consentire ai contribuenti di fruire delle agevolazioni tributarie per le ristrutturazioni edilizie previste dall'articolo 16-*bis* del Testo unico delle imposte sui redditi (TUIR) con modalità alternative al vigente meccanismo della detrazione.



Ricorda in proposito che l'articolo 16-*bis* del TUIR citato disciplina le agevolazioni IRPEF per le ristrutturazioni edilizie. A regime, la misura della detrazione è pari al 36 per cento per le spese di ristrutturazione edilizia sostenute per un importo non superiore a 48.000 euro per ciascuna unità immobiliare. La legge di stabilità per il 2014 ha esteso il limite delle spese detraibili a 96.000 euro per il 2014 e il 2015, stabilendo che sino al 31 dicembre 2014 la detrazione si applica al 50 per cento. Per l'anno 2015 il medesimo provvedimento ha fissato la detrazione nella misura del 40 per cento.

In estrema sintesi, per effetto della proposta in esame, il contribuente che intenda effettuare lavori di ristrutturazione edilizia agevolati può scegliere se usufruire della detrazione secondo le norme vigenti (ai sensi dell'articolo 16-*bis* del TUIR), e cioè pagando interamente al committente l'importo pattuito con modalità tracciabili ed usufruendo dell'agevolazione solo dopo il pagamento delle somme, in dieci quote annuali, ovvero se effettuare il pagamento in parte con bonifico bancario e, in parte, con un apposito titolo denominato certificato di credito fiscale (emesso per ciascuna fattura relativa ai lavori da eseguire). Tale titolo verrebbe emesso dall'Agenzia delle entrate e « girato » all'impresa che realizzi i lavori. L'impresa potrà dunque scontare il certificato presso una banca o un istituto di credito; quest'ultima potrà scegliere se far circolare il titolo sul mercato interbancario ovvero ottenerne la liquidazione presso l'Agenzia delle Entrate.

In particolare, l'articolo 1, che inserisce il nuovo articolo 16-*ter* nel TUIR, dispone che il certificato di credito fiscale è emesso dall'Agenzia delle entrate, previa opzione del soggetto beneficiario della detrazione, che la esercita nei modi e nei termini stabiliti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Con lo stesso decreto sono determinate le modalità telematiche di esercizio dell'opzione e di emissione del certificato nonché di annotazione dei suc-

cessivi trasferimenti di proprietà sul titolo stesso e nel registro dell'Agenzia emittente. Il beneficiario della detrazione fiscale che ha esercitato l'opzione deve richiedere il rilascio del certificato di credito fiscale per ciascuna delle fatture emesse dai soggetti che hanno eseguito le opere incentivate. Per gli interventi effettuati sulle parti comuni dell'edificio, la detrazione di cui all'articolo 16-*bis*, comma 1, spetta al singolo condomino nel limite della quota al medesimo imputabile. Tuttavia, ove l'assemblea condominiale deliberi all'unanimità, l'amministratore, ovvero, in sua assenza, il soggetto da essa delegato, richiede, con riferimento a ciascuna fattura, un certificato di credito fiscale di ammontare pari alla somma delle detrazioni spettanti ai singoli condomini. Il certificato di credito fiscale, emesso a nome del soggetto beneficiario della detrazione di cui all'articolo 16-*bis*, comma 1, deve essere da questi trasferito esclusivamente al soggetto che ha eseguito l'opera o la prestazione cui inerisce la fattura unita all'istanza di cartolarizzazione. I certificati di credito fiscale emessi in attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo e gli atti e i contratti aventi ad oggetto tali certificati sono esenti dall'imposta di registro di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131. Segnala inoltre che la proposta di legge in esame, al comma 5 prevede che i soggetti che nell'anno precedente risultino privi di capienza fiscale possono richiedere un unico certificato fiscale a condizione che il valore dello stesso non sia superiore a sei mila euro.

L'articolo 2 dispone che i certificati di credito fiscale di cui all'articolo 16-*ter* citato possono essere emessi, previa opzione del soggetto beneficiario, anche per il riconoscimento delle detrazioni d'imposta previste per gli interventi di riqualificazione energetica di cui all'articolo 1, commi da 344 a 347, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria per il 2007), e successive modificazioni. Con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui al comma 2 dell'articolo 16-*ter*, sono dettate le necessarie disposi-

zioni di attuazione. Al riguardo, ricorda che la legge n. 147 del 2013 di stabilità per il 2014 prevede all'articolo 1, comma 139, una proroga delle detrazioni per ristrutturazioni edilizie e riqualificazione energetica. Per quanto concerne la detrazione d'imposta per le spese relative ad interventi di riqualificazione energetica degli edifici, viene prorogata di un anno la misura della detrazione al 65 per cento attualmente prevista sino al 31 dicembre 2013, stabilendo altresì che la detrazione si applichi nella misura del 50 per cento per l'anno 2015. Con riferimento agli interventi di riqualificazione energetica relativi a parti comuni degli edifici condominiali si proroga di un anno la misura della detrazione al 65 per cento (attualmente prevista sino al 30 giugno 2014), prevedendo altresì che la detrazione si applichi nella misura del 50 per cento nei 12 mesi successivi. Con riferimento agli interventi di recupero del patrimonio edilizio, viene prorogata di un anno la misura della detrazione al 50 per cento attualmente prevista sino al 31 dicembre 2013, stabilendo altresì che la detrazione si applichi nella misura del 40 per cento per l'anno 2015.

L'articolo 3 reca la copertura finanziaria degli oneri recati dalla proposta di legge in esame, individuata a valere sulle maggiori entrate derivanti dall'innalzamento dell'aliquota dell'imposta di bollo sulle comunicazioni alla clientela dei prodotti finanziari, come previsto al comma 2.

Infine, l'articolo 4 reca la disciplina relativa all'accatastamento e all'ammortamento degli impianti fotovoltaici, prevedendo in particolare ai sensi del comma 1, che il costo sostenuto per la realizzazione di un impianto fotovoltaico sia deducibile ai sensi dell'articolo 102 del Testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per una quota annuale di ammortamento risultante dall'applicazione di un coefficiente pari al 9 per cento del costo sostenuto. Il comma 2 prevede inoltre che le installazioni fotovoltaiche poste su edifici e quelle realizzate su aree di pertinenza, comuni o esclusive, di fab-

bricati o unità immobiliari censiti al catasto edilizio urbano, siano assimilate agli impianti di pertinenza degli immobili e non sia necessaria la variazione della rendita catastale dell'immobile, salvo che l'impianto ne incrementi il valore capitale di una percentuale pari al 30 per cento o superiore. Il comma 3 prevede che l'obbligo di dichiarazione al catasto non sussista qualora la potenza nominale dell'impianto fotovoltaico non sia superiore a 7 chilowatt per ogni unità immobiliare servita dall'impianto stesso.

Guglielmo EPIFANI, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**Ratifica ed esecuzione dell'Accordo commerciale tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Colombia e la Repubblica di Perù, dall'altra, fatto a Bruxelles il 26 giugno 2012.**

**C. 2425 Governo.**

(Parere alla III Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia del provvedimento in oggetto.

Marietta TIDEI (PD), *relatore*, illustra il contenuto del disegno di legge di ratifica in titolo recante esecuzione dell'Accordo commerciale tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Colombia e la Repubblica di Perù.

L'Accordo riveste una duplice importanza poiché rappresenta il primo accordo concluso dall'UE dopo l'entrata in vigore del Trattato di Lisbona e delinea parimenti una solida cornice giuridica per settori importanti come quelli degli appalti pubblici, dei servizi e degli investimenti, facilita la riduzione delle barriere tecniche e stabilisce una disciplina comune in materia di diritti di proprietà intellettuale, trasparenza e concorrenza. L'Accordo mira quindi ad abbattere le barriere doganali, ad eliminare una serie di ostacoli di natura tecnica al commercio; liberalizza

il mercato dei servizi ed apre i mercati delle licitazioni pubbliche. Secondo alcune stime elaborate da Bruxelles dovrebbe far decollare l'interscambio tra l'UE ed i due paesi andini, attualmente attestato a circa 16 miliardi di dollari.

L'Accordo si compone di 337 articoli suddivisi in 14 Titoli, a loro volta suddivisi in Capi. All'Accordo sono annessi anche 14 Allegati, che ne costituiscono parte integrante.

Il Titolo I contiene le disposizioni iniziali e si compone di tre Capi.

Il Titolo II contiene le disposizioni istituzionali. Gli articoli che lo compongono (12-16) istituiscono il comitato per il commercio, con relativi sottocomitati, e ne disciplinano ruolo e funzionamento, nonché la figura del coordinatore dell'Accordo, designato in ciascuna delle Parti.

Il Titolo III disciplina gli scambi di merci.

Il Titolo IV (artt. 107-167) disciplina gli scambi di servizi, stabilimento e commercio elettronico.

Il Titolo V (artt. 168-171) disciplina i pagamenti correnti e i movimenti di capitale tra le Parti.

Il Titolo VI (artt. 172-194) disciplina invece gli appalti pubblici. Le Parti si impegnano, tra l'altro, a garantire un trattamento a beni, servizi e ai fornitori dell'altra Parte un trattamento non meno favorevole di quello riservato a beni servizi e fornitori interni.

Il Titolo VII (artt. 195-257) disciplina la proprietà intellettuale.

Il Titolo VIII (artt. 258-266) riconosce l'importanza della libera concorrenza e del diritto di concorrenza, nonché la cooperazione e l'assistenza tecnica reciproca per promuovere l'attuazione delle politiche in tale ambito.

Il Titolo IX (artt. 267-286) contiene disposizioni in materia di commercio e sviluppo sostenibile.

Il Titolo X (artt. 287-294) prevede la cooperazione nelle sedi bilaterali e multilaterali per migliorare la trasparenza nelle questioni attinenti al commercio. Nel Titolo X vengono anche delineate le modalità per lo scambio di informazioni e per

la cooperazione in materia di procedimenti amministrativi. Gli articoli 291 e 292, riguardanti rispettivamente i procedimenti amministrativi e il riesame e l'impugnazione dei provvedimenti amministrativi definitivi, sono esclusi dall'applicazione provvisoria dell'accordo.

Il Titolo XI (artt. 295-297) prevede eccezioni in materia di sicurezza nonché le misure applicabili in materia fiscale e la possibilità di applicare temporaneamente misure restrittive agli scambi di merci e servizi se si verificano gravi difficoltà di bilancio.

Il Titolo XII (artt. 298-323) contiene disposizioni in materia di risoluzione delle controversie.

Il Titolo XIII (assistenza tecnica e sviluppo di capacità commerciali – artt. 324-326) ha lo scopo di rafforzare la cooperazione intesa a contribuire alla piena attuazione dell'accordo promuovendo le capacità commerciali e di investimento.

Il Titolo XIV (artt. 327-337) infine, contiene le disposizioni finali.

In sintesi, i punti politicamente rilevanti dell'Accordo si possono schematizzare nell'abolizione delle tariffe doganali (nel corso della sua implementazione l'Accordo consentirà la graduale eliminazione dei dazi doganali per gli esportatori europei di prodotti industriali e ittici verso Perù e Colombia; si calcola che dopo 10 anni dalla sua entrata in vigore, al più tardi, gli esportatori di questi prodotti risparmieranno 250 milioni di euro l'anno); nell'eliminazione di altri ostacoli al commercio di beni (le Parti cooperano per vigilare sul mercato e si impegnano ad aumentare la trasparenza migliorando la comunicazione e la cooperazione nell'area dei regolamenti tecnici, degli standard e delle valutazioni di conformità); nell'accesso al mercato degli appalti pubblici e dei servizi, con ampio spazio per i concorrenti europei di partecipare ai mercati più significativi (l'Accordo facilita infatti lo stabilimento in Colombia e Perù di società europee che operano nei più diversi settori: da quello manifatturiero, alle industrie di servizi, industrie estrattive e di

produzione di energia); nella protezione della proprietà intellettuale, cruciale per l'innovazione e la competitività di tutti i settori dell'industria europea, anche all'estero (l'Accordo garantisce un livello adeguato di protezione dei diritti di proprietà intellettuale, industriale e commerciale, inclusa la protezione di oltre 100 indicazioni geografiche sui mercati colombiano e peruviano; in maggiore competitività e trasparenza sulle sovvenzioni: l'accordo consentirà infatti agli operatori europei di beneficiare di un ambiente competitivo aperto e affidabile nel quale le Parti si obbligano ad eliminare dalle proprie normative nazionali e regionali le pratiche anti-competitive tra le quali i cartelli e l'abuso di posizioni dominanti); nella composizione delle controversie (l'Accordo prevede un sistema di soluzione delle controversie efficiente e semplificato, oltre che in linea con i principi dell'UE); in nuove opportunità per lo sviluppo; nella promozione dello sviluppo sostenibile (l'Accordo offre adeguate garanzie per assicurare che le nuove relazioni commerciali e i nuovi investimenti tra le parti saranno in linea con uno sviluppo sostenibile, promuovendo e preservando un alto livello di standard di protezione ambientale e del lavoro); Cooperazione tecnica. L'Accordo prevede assistenza tecnica e iniziative di *capacity building* volte a promuovere la competitività e il potenziale innovativo in Perù e Colombia.

Il disegno di legge di autorizzazione alla ratifica dell'Accordo commerciale tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Colombia e il Perù dall'altra, consta di quattro articoli. I primi

due contengono, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione dell'Accordo.

L'articolo 3 reca la copertura finanziaria del provvedimento, il cui onere viene individuato in 25.840 euro annui a decorrere dal 2014, a cui si provvede mediante riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

Guglielmo EPIFANI, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**Modifiche al codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, in materia di limiti all'assunzione di incarichi presso imprese operanti nel settore della difesa da parte degli ufficiali delle Forze armate che lasciano il servizio con il grado di generale o grado equiparato.**

**C. 2428 Carlo Galli.**

(Parere alla IV Commissione).

*(Seguito esame e conclusione – Parere favorevole).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 22 ottobre 2014.

Marietta TIDEI (PD), *relatore*, formula una proposta di parere favorevole (*vedi allegato*).

La Commissione approva all'unanimità la proposta di parere del relatore.

**La seduta termina alle 13.55.**

ALLEGATO

**Modifiche al codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, in materia di limiti all'assunzione di incarichi presso imprese operanti nel settore della difesa da parte degli ufficiali delle Forze armate che lasciano il servizio con il grado di generale o grado equiparato.  
C. 2428 Carlo Galli.**

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La X Commissione,

esaminato il testo della proposta di legge recante *Modifiche al codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, in materia di limiti all'assunzione di incarichi presso imprese operanti nel settore della difesa da parte degli ufficiali delle Forze armate che lasciano il servizio con il grado di generale o grado equiparato* (C. 2428 Carlo Galli), come risultante dagli emendamenti approvati nel corso dell'esame in sede referente;

condividendo le finalità del progetto di legge, volto a regolamentare eventuali conflitti di interesse per il personale militare che, avendo ricoperto cariche di rilievo in settori e attività connesse all'in-

dividuazione dei requisiti operativi dei sistemi d'arma, dopo il congedo si appresti a svolgere funzioni di presidente, amministratore, liquidatore, sindaco o componente dell'organo di controllo, revisore, direttore generale o centrale con prestazioni di carattere continuativo o temporaneo presso società, imprese o enti operanti nel settore della difesa, prevedendo che non possa per il triennio successivo ricoprire tali cariche né assumere incarichi di consulenza;

verificato che esiste nella Commissione di merito un consenso trasversale sul citato progetto di legge,

delibera di esprimere

**PARERE FAVOREVOLE.**

## XI COMMISSIONE PERMANENTE

### (Lavoro pubblico e privato)

#### S O M M A R I O

##### AUDIZIONI INFORMALI:

Audizioni nell'ambito dell'attività istruttoria connessa all'esame, in sede referente, del disegno di legge C. 2660, recante deleghe al Governo in materia di riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, nonché in materia di riordino della disciplina dei rapporti di lavoro e dell'attività ispettiva e di tutela e conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro.

Audizione della Consiglieria nazionale di parità .....	70
Audizione di esperti della materia (Tito Boeri, Carmen La Macchia) .....	70
Audizione di rappresentanti dell'ACTA e Alta Partecipazione .....	70
Audizione di rappresentanti di R.ETE. Imprese Italia .....	70

##### SEDE CONSULTIVA:

DL 132/14: Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile. C. 2681 Governo, approvato dal Senato (Parere alla II Commissione) ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	71
--	----

##### AUDIZIONI INFORMALI

*Martedì 28 ottobre 2014.*

**Audizioni nell'ambito dell'attività istruttoria connessa all'esame, in sede referente, del disegno di legge C. 2660, recante deleghe al Governo in materia di riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, nonché in materia di riordino della disciplina dei rapporti di lavoro e dell'attività ispettiva e di tutela e conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro.**

**Audizione della Consiglieria nazionale di parità.**

L'audizione informale è stata svolta dalle 10.40 alle 11.15.

##### **Audizione di esperti della materia (Tito Boeri, Carmen La Macchia).**

L'audizione informale è stata svolta dalle 11.15 alle 12.10.

##### **Audizione di rappresentanti dell'ACTA e Alta Partecipazione.**

L'audizione informale è stata svolta dalle 12.10 alle 12.45.

##### **Audizione di rappresentanti di R.ETE. Imprese Italia.**

L'audizione informale è stata svolta dalle 12.45 alle 13.20.

**SEDE CONSULTIVA**

*Martedì 28 ottobre 2014. — Presidenza del presidente Cesare DAMIANO.*

**La seduta comincia alle 13.30.**

**DL 132/14: Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile.**

**C. 2681 Governo, approvato dal Senato.**

(Parere alla II Commissione).

*(Esame e rinvio).*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Davide BARUFFI (PD), *relatore*, osserva preliminarmente che la Commissione è chiamata a esprimere un parere alla II Commissione sul disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 132 del 2014, recante misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile. Fa notare che il provvedimento reca interventi volti a decongestionare la macchina giudiziaria nel settore civile, attraverso misure deflative che intendono limitare il ricorso al giudice ai soli casi effettivamente necessari. Evidenzia che, come rilevato nella relazione di accompagnamento al provvedimento, il testo mira a introdurre nell'ordinamento disposizioni idonee a consentire, da un lato, la riduzione del contenzioso civile, attraverso la possibilità del trasferimento in sede arbitrale di procedimenti pendenti dinanzi all'autorità giudiziaria, e, dall'altro, la promozione, in sede stragiudiziale, di procedure alternative all'ordinaria risoluzione delle controversie nel processo. In particolare, la risoluzione dei conflitti e delle controversie in via stragiudiziale viene favorita dall'introduzione della negoziazione assistita da un avvocato, un nuovo istituto che si aggiunge a quelli già esistenti nell'ordinamento con finalità analoghe. Inoltre, osserva che il provvedi-

mento si propone di intervenire sui tempi del processo garantendone una migliore funzionalità, attraverso misure di contrazione dei tempi del processo civile – come la limitazione delle ipotesi in cui il giudice può compensare le spese del processo e la previsione di uno speciale tasso moratorio a carico del debitore, per il periodo successivo alla proposizione della domanda giudiziale – nonché attraverso misure per la semplificazione e l'accelerazione del processo di esecuzione forzata e delle procedure concorsuali. In particolare, ricorda che il Capo I del provvedimento disciplina il trasferimento in sede arbitrale dei procedimenti civili pendenti, il Capo II introduce una procedura di negoziazione assistita da uno o più avvocati, mentre il Capo III prevede ulteriori disposizioni per la semplificazione dei procedimenti di separazione personale e di divorzio. Fa presente, poi, che il Capo IV del decreto è dedicato alle disposizioni volte a garantire la funzionalità del processo civile di cognizione, mentre il Capo V reca disposizioni volte alla tutela dei crediti e all'accelerazione e semplificazione del procedimento di esecuzione forzata e delle procedure concorsuali. Segnala, infine, che il Capo VI è dedicato all'organizzazione giudiziaria, mentre il Capo VII reca le disposizioni finali e la copertura finanziaria del decreto-legge.

Per quanto attiene ai profili di competenza della Commissione, osserva, in primo luogo, che l'articolo 1, relativo all'eventuale trasferimento alla sede arbitrale di procedimenti pendenti dinanzi all'autorità giudiziaria, esclude dal proprio ambito di applicazione le cause civili che vertono in materia di lavoro, previdenza ed assistenza sociale. Fa presente che l'articolo 1, comma 1, è stato tuttavia modificato nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento, al fine di consentire il ricorso alla sede arbitrale nelle cause vertenti su diritti che abbiano nel contratto collettivo di lavoro la propria fonte esclusiva, quando il contratto stesso abbia previsto e disciplinato la soluzione arbitrale.

Osserva, inoltre, che il successivo Capo II del decreto in esame introduce una procedura di negoziazione assistita da avvocati, che si fonda, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, su un accordo mediante il quale le parti convengono di cooperare in buona fede e con lealtà per risolvere in via amichevole la controversia tramite l'assistenza di avvocati. Fa notare che la procedura di negoziazione assistita, che è rimessa alla libera iniziativa delle parti, è tuttavia resa obbligatoria per le controversie in materia di risarcimento del danno da circolazione di veicoli e per quelle in cui una parte vanta una pretesa, a qualsiasi titolo, al pagamento di somme non eccedenti cinquantamila euro, con esclusione delle controversie concernenti obbligazioni contrattuali derivanti da contratti conclusi tra professionisti e consumatori. Segnala che, a seguito di una modifica apportata dall'altro ramo del Parlamento, l'articolo 2, comma 2, lettera b), esclude dall'ambito di applicazione della nuova procedura le controversie in materia di lavoro, originariamente escluse solo con riferimento a quelle aventi ad oggetto diritti indisponibili. In conseguenza di tale modifica, evidenzia che al Senato è stato poi soppresso il successivo articolo 7, in base al quale le norme sull'invalidità delle rinunzie e delle transazioni su diritti derivanti da disposizioni inderogabili di legge o di contratti collettivi non si sarebbero applicate alle negoziazioni assistite. Fa presente che tale norma, dunque, sembrava prefigurare una nozione di diritti indisponibili diversa e più ristretta rispetto a quella – costituita da diritti derivanti da disposizioni inderogabili di legge o di contratti collettivi – per la quale si intendeva ammettere il ricorso alla negoziazione. Segnala che sulle modifiche apportate al testo originario dall'altro ramo del Parlamento, sul presupposto dell'asserita indisponibilità delle situazioni giuridiche coinvolte nelle cause di lavoro, sono state espresse talune riserve da parte delle categorie interessate, in particolare dai rappresentanti degli Avvocati Giuslavoristi Italiani, che la Commissione XI ha avuto modo di audire infor-

malmente nell'ambito dell'esame del disegno di legge n. 2660. Ricorda, infatti, che tali soggetti hanno evidenziato in quell'occasione che l'introduzione della norma volta a escludere le cause di lavoro dalla procedura di negoziazione assistita andrebbe nel senso contrario alla logica di deflazione che caratterizza l'impianto del provvedimento in esame e non troverebbe una sua giustificazione nella paventata esigenza di salvaguardare i diritti indisponibili, poiché tale procedura, a loro avviso, si limiterebbe ad ampliare le sedi protette, già consentite dalla legge, nell'ambito delle quali le parti possono legittimamente raggiungere un'intesa avente ad oggetto esclusivamente i diritti disponibili.

Osserva che la novella di cui al successivo articolo 19, comma 1, lettera d), disciplina la possibilità che l'ufficiale giudiziario acceda, mediante collegamento telematico diretto, agli elementi contenuti in alcune banche dati, tra cui quelle degli enti previdenziali, per l'acquisizione di tutte le informazioni rilevanti ai fini dell'individuazione di cose e crediti da sottoporre ad esecuzione, comprese quelle relative ai rapporti intrattenuti dal debitore con istituti di credito e datori di lavoro o committenti.

Segnala, quindi, che l'articolo 21-*bis*, introdotto nel corso dell'esame al Senato, relativo all'istituzione dell'ufficio del giudice di pace di Ostia e al ripristino dell'ufficio del giudice di pace di Barra, modifica il decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 156, che ha disposto la revisione delle circoscrizioni giudiziarie, prevedendo, al comma 5, che con decreto del Ministro della giustizia siano determinate le piante organiche del personale amministrativo degli uffici del giudice di pace di Ostia e di Barra e sono altresì apportate le necessarie variazioni alle piante organiche degli altri uffici del giudice di pace. Ai sensi del successivo comma 6, alla copertura dell'organico del personale amministrativo degli uffici del giudice di pace di Ostia e di Barra si provvede mediante le ordinarie procedure di trasferimento. A coloro i quali, alla data di acquisto di efficacia delle disposizioni di cui all'arti-



colo 1 del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 156, prestavano servizio presso gli uffici del giudice di pace di Ostia e di Barra, è attribuita preferenza assoluta ai fini del trasferimento.

Si riserva di presentare entro la seduta di domani una proposta di parere sul provvedimento e di valutare l'opportunità di recepire in quella sede eventuali osservazioni che dovessero emergere dal dibattito.

Gessica ROSTELLATO (M5S) ritiene opportuno svolgere un adeguato approfondimento sul provvedimento, alla luce della presenza nel testo di talune incongruenze, sulle quali auspica che il relatore possa avviare una seria riflessione. Chiede, quindi, se vi siano margini per l'elabora-

zione di un parere stringente, attraverso la formulazione di specifiche condizioni che possano incidere sul testo.

Davide BARUFFI (PD) ribadisce la propria disponibilità ad un confronto sul merito delle questioni, dichiarandosi aperto a recepire eventuali spunti che dovessero emergere dal dibattito, nell'ottica di promuovere un effettivo miglioramento del testo del provvedimento.

Cesare DAMIANO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

**La seduta termina alle 13.40.**

## XII COMMISSIONE PERMANENTE

### (Affari sociali)

#### S O M M A R I O

##### SEDE REFERENTE:

- Delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del Servizio civile universale. C. 2617 Governo, C. 2071 Maestri e C. 2095 Bobba (*Seguito dell'esame e rinvio*) ..... 74
- Disposizioni per la prevenzione, la cura e la riabilitazione della dipendenza da gioco d'azzardo patologico. Testo unificato C. 101 Binetti, C. 102 Binetti, C. 267 Fucci, C. 433 Mongiello, C. 1596 Baroni, C. 1718 Iori, C. 1633 Formisano e C. 1812 Giorgia Meloni (*Seguito dell'esame e rinvio*) ..... 78

##### SEDE CONSULTIVA:

- Disposizioni per la tutela e la valorizzazione della biodiversità agraria e alimentare. Nuovo testo C. 348 Cenni e abb. (Parere alla XIII Commissione) (*Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole*) ..... 78

##### COMITATO RISTRETTO:

- Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone affette da disabilità grave prive del sostegno familiare. C. 698 Grassi, C. 1352 Argentin, C. 2205 Miotto, C. 2456 Vargiu e C. 2578 Binetti ..... 79

- AVVERTENZA ..... 79

##### SEDE REFERENTE

*Martedì 28 ottobre 2014. — Presidenza del presidente Pierpaolo VARGIU. — Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali, Luigi Bobba.*

##### La seduta comincia alle 12.40.

**Delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del Servizio civile universale.**

**C. 2617 Governo, C. 2071 Maestri e C. 2095 Bobba.**

*(Seguito dell'esame e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in titolo, rinviato, da ultimo, nella seduta del 22 ottobre 2014.

Pierpaolo VARGIU, *presidente*, ricorda che la Commissione prosegue l'esame, in sede referente, del disegno di legge C. 2617, «Delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del Servizio civile universale» e delle proposte di legge abbinata nn. 2071 e 2095. Ricorda inoltre che nella seduta odierna proseguirà il dibattito e che al termine degli interventi dei colleghi ci saranno le repliche della relatrice, onorevole Lenzi, e del Governo.

Marisa NICCHI (SEL) dichiara di non condividere la scelta di utilizzare lo strumento della delega legislativa per affrontare un tema rilevante come quello del riordino del terzo settore in quanto si

riduce il contributo che può fornire il Parlamento, senza peraltro assicurare tempi più rapidi di approvazione. Osserva che tale modo di procedere rientra pienamente nello stile dell'attuale Governo, consistente nell'annunciare cambiamenti radicali senza effettuare scelte concrete. Comprende, in ogni caso, la necessità di un riordino del terzo settore per il ruolo che esso svolge e per i valori che evoca, sottolineando che si sarebbe potuto intervenire con alcune misure già con la legge di stabilità.

In relazione al servizio civile, rileva la continua contrazione di risorse che riduce la possibilità di svolgimento da parte dei giovani interessati, ricordando anche la recente sentenza del Consiglio di Stato sull'illegittimità della normativa che esclude gli stranieri residenti. Evidenzia, inoltre, la carenza di fondi e i ritardi connessi ai contributi relativi al 5 per mille. Ribadisce la necessità di un'Autorità regolatoria del terzo settore, giudicando inadeguata la struttura di missione prevista dal provvedimento in esame. Esprime un giudizio estremamente negativo sulla remunerazione del capitale per le imprese sociali prevista dall'articolo 4, che sembra alludere ad un nuovo modello di *welfare*, riaffermando la necessità di mantenere la dimensione del non profit, con gli opportuni aggiornamenti. In conclusione, rilevando l'assenza di disposizioni di tutela dei lavoratori del terzo settore, auspica che si possano apportare sostanziali miglioramenti al testo in esame anche sulla base del prospettato ciclo di audizioni.

Giulia GRILLO (M5S) sottolinea di aver voluto approfondire i temi legati al provvedimento in esame anche attraverso un'attenta lettura del rapporto redatto dalla *G8 Taskforce sui Social impact investments*, che appare in qualche misura correlato al riordino che viene prospettato. Sottolinea che da tale rapporto emerge una visione dell'impresa sociale con una forte attenzione alla redditività, nel quadro di una visione privatistica del *welfare* propria dei Paesi anglosassoni. Evidenzia,

inoltre, che nel corposo documento non viene mai utilizzata la parola « cittadini ». Nel criticare tale tipo di impostazione, ne sottolinea la funzionalità agli interessi dei poteri forti, a cominciare dagli istituti bancari. Osserva, inoltre, che anche la normativa proposta sul servizio civile universale appare muoversi nella stessa prospettiva ed appare collegata alla recente riforma della cooperazione internazionale.

Ritiene inoltre che l'utilizzo della delega sia funzionale a introdurre questa impostazione del terzo settore basata sul profitto, aggirando gli ostacoli che si potrebbero verificare nel corso dell'esame parlamentare.

Nel rilevare la scarsa chiarezza della normativa fiscale, manifesta forte preoccupazione per l'assenza di norme efficienti per contrastare la corruzione. Richiamando la gravità di tale fenomeno in Italia, sottolinea, oltretutto, che nel nostro Paese si ha una visione ristretta del fenomeno, che in altre nazioni include aspetti quali lo spreco di risorse, la mancanza di trasparenza e il nepotismo. Allo scopo di fornire elementi concreti circa il possibile uso distorto di formule associative legate al terzo settore, richiama il caso degli inquietanti legami con il mondo mafioso di una cooperativa sociale di Augusta, in provincia di Siracusa sollevato nell'Assemblea regionale siciliana dal rappresentante del suo stesso movimento Stefano Zito. Richiama inoltre il coinvolgimento di associazioni del terzo settore anche nelle vicende non edificanti che riguardano il deputato Davide Faraone.

Pierpaolo VARGIU, *presidente*, invita la collega Grillo ad attenersi nel suo intervento ai temi legati al provvedimento in esame.

Massimo Enrico BARONI (M5S) sottolinea che il richiamare i comportamenti illegali connessi alle attività del terzo settore rientra pienamente nell'oggetto del dibattito in corso.

Giulia GRILLO (M5S) in conclusione del suo intervento, ricordando che il de-

creto legislativo n. 141 del 2010 sul microcredito è sostanzialmente non operante a causa della mancanza dei decreti attuativi, invita il Governo a garantire la piena applicazione della normativa vigente prima di predisporre provvedimenti che necessitano a loro volta di ulteriori norme di attuazione.

Ileana ARGENTIN (PD), sottolineando l'importanza del provvedimento in esame per assicurare un sostegno ai soggetti in difficoltà, non solo disabili, osserva che, a suo avviso, alcuni interventi dei colleghi sono apparsi incongruenti e poco documentati. Invita, pertanto, ad evitare di generalizzare partendo dal presupposto che singoli comportamenti scorretti possano rappresentare tutto il terzo settore. Rileva che, nel complesso, si tratta di un comparto che svolge il suo compito in modo positivo e che promuove sviluppo economico in modo trasparente. Giudica, inoltre, inopportuno, sia per il merito che per la sede, il richiamo a vicende che coinvolgerebbero Davide Faraone effettuato dalla collega Grillo.

Ritiene che il terzo settore debba muoversi all'interno dell'attuale situazione socio-economica e che non possa pertanto essere del tutto estraneo alla logica del *business*. Invita inoltre a non sottovalutare le capacità di giudizio dei soggetti portatori di un bisogno in relazione alla qualità dei servizi che gli vengono offerti. Riconoscendo che nel testo in esame sono presenti aspetti problematici, ritiene che la Commissione possa apportare le modifiche necessarie sulla base di dati corretti senza demonizzazioni. In conclusione, ribadisce la necessità di fornire risorse adeguate a quello che per certi aspetti andrebbe considerato non il terzo, ma il primo settore.

Elena CARNEVALI (PD) esprime la sua personale contrarietà a richiamare in Commissione illazioni che possono essere eventualmente oggetto di denuncia circostanziata in altra sede.

Donata LENZI (PD), *relatore*, osserva che le questioni sollevate nel dibattito

potranno essere affrontate in maniera puntuale nel corso del prosieguo dell'esame del provvedimento. Rileva che il Parlamento si comporta generalmente in maniera prudente e non conferisce una delega in bianco al Governo per disciplinare un settore così rilevante. Auspica che, diversamente da quanto emerso da alcuni interventi dei colleghi, la Commissione possa procedere in maniera collegiale, come storicamente si è spesso verificato in relazione a questi temi. Garantisce, in ogni caso, la massima disponibilità al confronto.

Ricorda che nella sua relazione, in analogia con la relazione illustrativa del disegno di legge, si ribadiva la priorità di separare il grano dal loglio. Ritiene che, anche sulla base delle esperienze personali dei suoi membri, sia diffusa nella Commissione la consapevolezza delle situazioni di irregolarità presenti nel settore. Sottolinea la necessità di adeguati strumenti di controllo, non solo di natura fiscale, per i quali sarebbe utile anche la previsione di un'Autorità regolatoria. Riconosce, inoltre, che occorre affrontare il tema della tutela dei diritti dei lavoratori coinvolti.

Ribadisce la necessità di un processo di riordino, posto che l'attuale normativa non è più adeguata ai mutamenti intervenuti nel terzo settore. Auspica, pertanto, un confronto sereno, ricordando che il comparto non si limita alle sole attività di assistenza ma interessa anche una realtà associativa estremamente ricca che opera sul piano culturale, sportivo o comunque solidaristico. Condivide la scelta di inserire nel provvedimento anche il servizio civile universale per superarne l'impostazione come alternativa al servizio di leva, alla base della sua introduzione nei decenni passati.

Il sottosegretario Luigi BOBBA osserva preliminarmente che la delega non rappresenta uno stravolgimento delle regole ma costituisce un modo ordinario di legiferare sulla base di criteri certi e definiti. Ricorda, inoltre, che il provvedimento è stato elaborato sulla base di un'ampia consultazione anche di soggetti collettivi. Richiamando le parole della collega Ar-

gentin, ricorda che lo stesso Presidente del Consiglio Renzi ha sottolineato che il terzo settore deve essere considerato il primo, in quanto parte integrante, insieme ai comuni e alle PMI, della rete che garantisce la coesione sociale del Paese e che pertanto il suo riordino è un aspetto importante del cambiamento in atto.

Rileva che il testo in esame mira in primo luogo a definire il perimetro dei soggetti coinvolti per favorire, anche sulla base del principio di sussidiarietà indicato dall'articolo 118 della Costituzione, i soggetti realmente meritevoli. Osservando che il rapporto citato dalla collega Grillo, a lui noto, non sta alla base del processo di riordino, evidenzia che l'attività dei soggetti del terzo settore si deve caratterizzare per assenza di lucro, corrispondenza con l'interesse generale e impatto sociale. Quest'ultimo aspetto, di carattere innovativo, serve a misurare l'efficacia delle azioni svolte. Occorre, a suo avviso, armonizzare le diverse forme associative, senza cancellarle, per poter giungere ad un registro unico che aiuti anche a comprendere le dimensioni e le caratteristiche attuali del terzo settore. Ritieni che la normativa fiscale sia strettamente correlata all'individuazione dei soggetti e che vada in ogni caso armonizzata con il diritto europeo.

In risposta ai rilievi della collega Nicchi, osserva che la legge di stabilità per il 2015 prevede 500 milioni per il finanziamento del 5 per mille e che tale cifra dovrebbe garantire la corresponsione delle somme ai soggetti interessati senza alcuna decurtazione. Ricordando la presenza di somme non riscosse non in pendenza di contenzioso, rileva che andrebbero rivisti i criteri di accesso e assicurata una maggiore trasparenza nell'impiego delle risorse. Ritieni che il tema dell'impresa sociale appaia più controverso di quanto giustificherebbero le norme che si vogliono introdurre. Invita in proposito a leggere con attenzione la proposta di legge a sua prima firma abbinata al disegno di legge del Governo. Ricordando che con l'introduzione delle cooperative sociali l'Italia si era posta all'avanguardia a livello europeo, invita a prose-

guire nel necessario processo innovativo per rispondere ai nuovi bisogni e a non arroccarsi su posizioni conservatrici. Sottolinea, in ogni caso, che la distribuzione degli utili potrà avvenire solo in maniera parziale e che una buona parte di essi dovrà costituire riserva indivisibile. Precisa che, oltre alle risorse previste con il provvedimento in esame, il Governo sta lavorando per individuare in anticipo una dotazione finanziaria aggiuntiva per il settore.

In tema di servizio civile, rileva che vi sono le condizioni per assicurare il suo svolgimento da parte di tutti i soggetti interessati, pur riconoscendo che la dotazione prevista attualmente dalla tabella C della legge di stabilità appare insufficiente. Nel ricordare che la citata sentenza del Consiglio di Stato sull'esclusione degli stranieri residenti è stata emessa sulla base di una sollecitazione proveniente dal suo dicastero, rileva positivamente che la Corte di Cassazione ha investito della stessa questione la Corte costituzionale anche sulla base di elementi innovativi, quali l'ampliamento delle basi della cittadinanza. Osserva che la struttura di missione prevista dal provvedimento potrebbe rappresentare una fase intermedia prima di arrivare all'istituzione di un'apposita Agenzia e che in ogni caso rappresenta comunque un elemento di coordinamento delle politiche relative al terzo settore. In conclusione, auspicando un esame in tempi certi da parte della Commissione, si assume, a nome del Governo, l'impegno ad emanare i previsti decreti legislativi in tempi rapidi. Si dichiara in ogni caso disponibile a fornire il suo contributo per il prosieguo dei lavori della Commissione.

Pierpaolo VARGIU, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, ricorda che nella riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, convocato al termine della seduta odierna, si valuteranno le richieste di audizioni informali pervenute al fine di organizzare un adeguato calendario delle medesime.

Rinvia infine il seguito dell'esame ad altra seduta.

**Disposizioni per la prevenzione, la cura e la riabilitazione della dipendenza da gioco d'azzardo patologico.**

**Testo unificato C. 101 Binetti, C. 102 Binetti, C. 267 Fucci, C. 433 Mongiello, C. 1596 Baroni, C. 1718 Iori, C. 1633 Formisano e C. 1812 Giorgia Meloni.**

*(Seguito dell'esame e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 6 agosto 2014.

Pierpaolo VARGIU, *presidente*, ricorda che la Commissione, è oggi, convocata, in sede referente, per il seguito dell'esame del testo unificato delle proposte di legge C. 101 e abbinata sulle Disposizioni per la prevenzione, la cura e la riabilitazione della dipendenza da gioco d'azzardo patologico.

Ricorda che sul testo unificato, quale risultante dagli emendamenti approvati, oltre ai pareri già espressi dalle Commissioni II, VII, VIII, X, XI, XIV devono ancora esprimere il parere di competenza le Commissioni I, V, VI, IX e la Commissione per le questioni regionali.

Per quanto riguarda la V Commissione bilancio, ricorda che nella seduta della Commissione del 15 ottobre scorso, il sottosegretario Baretta ha evidenziato la mancata trasmissione da parte del Ministro della salute degli elementi istruttori più volte sollecitati e nel contempo ha fatto presente che la materia dei giochi è ricompresa tra i settori di intervento della delega fiscale e che è prossima l'adozione da parte del Governo di uno schema di decreto legislativo in materia di giochi, in cui le Commissioni competenti potranno formulare le proprie indicazioni al Governo stesso in sede di espressione del proprio parere.

Il presidente Boccia preso atto delle dichiarazioni del Governo, ha proposto l'invio di una lettera alla XII Commissione per segnalare i profili problematici di carattere finanziario esistenti sul testo del provvedimento, al fine di verificare la possibilità di risolvere tali profili nel pro-

seguito dell'esame in sede referente tramite opportune modifiche al testo del provvedimento.

Tale lettera al momento non è ancora pervenuta.

Paola BINETTI (PI), *relatore*, sulla base delle notizie fornite dal presidente, propone di svolgere un'audizione del Ministro della salute per comprendere quali siano le sue intenzioni e la sua visione rispetto al provvedimento in esame. Richiamando il forte impegno della Commissione sul tema, ricorda che l'obiettivo condiviso non è solo la presa in carico dei pazienti ma un'azione di prevenzione e cura efficace della ludopatia.

Pierpaolo VARGIU, *presidente*, rinvia, quindi, il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 14.20.**

#### SEDE CONSULTIVA

*Martedì 28 ottobre 2014. — Presidenza del presidente Pierpaolo VARGIU.*

**La seduta comincia alle 14.20.**

**Disposizioni per la tutela e la valorizzazione della biodiversità agraria e alimentare.**

**Nuovo testo C. 348 Cenni e abb.**

(Parere alla XIII Commissione).

*(Seguito dell'esame e conclusione — Parere favorevole).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in titolo, rinviato nella seduta del 22 ottobre 2014.

Pierpaolo VARGIU, *presidente*, ricorda che la Commissione è convocata, in sede consultiva, per il seguito dell'esame sul nuovo testo della proposta di legge C. 348 Cenni e abb. « Disposizioni per la tutela e la valorizzazione della biodiversità agraria

e alimentare », per il parere alla Commissione Agricoltura.

Nella seduta odierna proseguirà il dibattito, al termine del quale l'on. Becattini illustrerà la proposta di parere.

Matteo MANTERO (M5S) intende innanzitutto esprimere la posizione favorevole del gruppo Movimento 5 stelle sulla proposta di legge in esame in ragione della necessità di tutelare il patrimonio della biodiversità agraria e alimentare messo a rischio oggi più che mai dalle ambizioni delle multinazionali del mercato dei semi, che risulterebbero favorite a discapito dei piccoli agricoltori proprio a seguito di una recente direttiva dell'Unione europea. In base a tale nuova normativa infatti tutti i semi e le piante potranno essere commerciati solo se approvati da un ufficio preposto, certificati e inseriti in un elenco ufficiale, cosa che danneggerebbe i piccoli produttori locali.

Ciò premesso, pur evidenziando alcune criticità dovute alla previsione nel provvedimento di un sistema eccessivamente articolato e centralizzato, che va a discapito delle realtà territoriali, nonché di disposizioni non sempre di facile e univoca interpretazione, preannuncia il suo voto favorevole sul provvedimento in oggetto.

Lorenzo BECATTINI (PD), *relatore*, preso atto delle considerazioni emerse nel corso del dibattito, propone di esprimere parere favorevole sul provvedimento all'ordine del giorno.

Silvia GIORDANO (M5S), associandosi alle considerazioni del collega Mantero, dichiara il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere avanzata dal relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

**La seduta termina alle 14.25.**

#### COMITATO RISTRETTO

*Martedì 28 ottobre 2014.*

**Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone affette da disabilità grave prive del sostegno familiare.**

**C. 698 Grassi, C. 1352 Argentin, C. 2205 Miotto, C. 2456 Vargiu e C. 2578 Binetti.**

Il Comitato ristretto si è riunito dalle 14.25 alle 14.55.

#### AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

*UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI*

## XIII COMMISSIONE PERMANENTE

### (Agricoltura)

#### S O M M A R I O

##### AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione dei rappresentanti della Federazione italiana pesca sportiva ed attività subacquee (FIPSAS), su questioni di interesse del settore della pesca sportiva ..... 80

##### COMITATO RISTRETTO:

Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino. C. 2236 Sani e C. 2618 Oliverio ..... 80

Disposizioni per la promozione della coltivazione e della filiera agroindustriale della canapa. C. 1373 Lupo, C. 1797 Zaccagnini, C. 1859 Oliverio ..... 81

##### SEDE REFERENTE:

Norme per la valorizzazione dei prodotti agricoli e alimentari provenienti da filiera corta a chilometro zero e di qualità. C. 77 Realacci, C. 1052 Caon e C. 1223 Gallinella (*Seguito dell'esame e rinvio – Nomina di un Comitato ristretto*) ..... 81

ALLEGATO (*Testo unificato elaborato dal comitato ristretto*) ..... 86

##### SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo commerciale tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Colombia e la Repubblica di Perù, dall'altra, fatto a Bruxelles il 26 giugno 2012. C. 2425 Governo (Parere alla III Commissione) (*Esame e rinvio*) ..... 83

ERRATA CORRIGE ..... 85

##### AUDIZIONI INFORMALI

*Martedì 28 ottobre 2014.*

**Audizione dei rappresentanti della Federazione italiana pesca sportiva ed attività subacquee (FIPSAS), su questioni di interesse del settore della pesca sportiva.**

L'audizione informale è stata svolta dalle 13.10 alle 13.40.

##### COMITATO RISTRETTO

*Martedì 28 ottobre 2014.*

**Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino. C. 2236 Sani e C. 2618 Oliverio.**

Il Comitato ristretto si è riunito dalle 14.15 alle 14.20.



**Disposizioni per la promozione della coltivazione e della filiera agroindustriale della canapa.**

**C. 1373 Lupo, C. 1797 Zaccagnini, C. 1859 Oliverio.**

Il Comitato ristretto si è riunito dalle 14.20 alle 14.25.

#### SEDE REFERENTE

*Martedì 28 ottobre 2014. — Presidenza del presidente Luca SANI.*

#### **La seduta comincia alle 14.25.**

**Norme per la valorizzazione dei prodotti agricoli e alimentari provenienti da filiera corta a chilometro zero e di qualità.**

**C. 77 Realacci, C. 1052 Caon e C. 1223 Gallinella.**

*(Seguito dell'esame e rinvio – Nomina di un Comitato ristretto).*

La Commissione prosegue l'esame delle proposte di legge, iniziato nella seduta del 24 settembre 2014.

Luca SANI, *presidente*, comunica che il gruppo M5S ha chiesto che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sia assicurata anche mediante trasmissione con impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Ricorda che la Commissione, nella seduta del 17 luglio 2013, aveva proceduto alla nomina di un Comitato ristretto, che ha ultimato i propri lavori, predisponendo un testo unificato. Ricordo altresì che la Commissione ha svolto un ciclo di audizioni, ascoltando in particolare i rappresentanti delle organizzazioni agricole, delle organizzazioni del settore della distribuzione e delle associazioni dei consumatori.

Colomba MONGIELLO (PD), *relatore*, fa presente di aver predisposto, tenendo conto delle osservazioni emerse in Comitato ristretto, anche durante il ciclo di audizioni, una proposta di testo da pro-

porre per il prosieguo dei lavori (*vedi allegato*).

Filippo GALLINELLA (M5S) osserva che l'articolo 2 contiene la dizione agroalimentare senza che ad essa ci si riferisca per il solo ingrediente principale, mentre ritiene necessaria una specificazione in tal senso.

Mario CATANIA (SCpI), con riferimento all'intervento del collega Gallinella, esprime perplessità circa la possibilità di qualificare a chilometro zero un prodotto agroalimentare preparato con una molteplicità di ingredienti, indicazione possibile viceversa per i prodotti agricoli.

Adriano ZACCAGNINI (SEL), nel condividere i rilievi fin qui mossi dai colleghi, rileva, da una prima lettura sommaria del testo, la scelta non opportuna di espungere dal testo proprio la definizione di filiera corta.

Paolo RUSSO (FI-PdL) osserva che la scelta di eliminare la definizione di filiera corta dal testo può non rivelarsi utile allo scopo di tutelare le produzioni artigianali e del territorio ma favorire paradossalmente il prodotto industriale.

Colomba MONGIELLO (PD), *relatore*, ricorda che la eliminazione del termine agroalimentare dal testo in realtà colpirebbe quelle produzioni, territoriali a filiera corta, di piccola trasformazione, come il pane o la pasta, già ampiamente percepite e valorizzate negli ambiti locali quali eccellenze rappresentative dei territori. Rimane in ogni caso disponibile a modifiche delle definizioni, anche se ritiene che il problema sia costituito dall'uso dei termini agricolo, alimentare o agroalimentare.

Filippo GALLINELLA (M5S) ricorda che in Comitato ristretto si era in realtà convenuto sull'esigenza di spostare l'attenzione sugli ingredienti dei prodotti agroalimentari.

Mario CATANIA (SCpI) ribadisce le proprie perplessità con riferimento alla possibilità di designare un prodotto a chilometro zero sulla base dell'ingrediente principale, non essendo possibile definire sulla base del costo, della quantità o della qualità anche il termine « principale ».

Susanna CENNI (PD), nel ringraziare la relatrice per il lavoro fin qui svolto, ritiene che fare chiarezza sui termini di agricolo e agroalimentare potrebbe aiutare certamente a trovare una soluzione al problema evidenziato.

Mino TARICCO (PD) invita i colleghi a compiere uno sforzo di riflessione in più sulla circostanza che allo stato attuale molti prodotti di prima trasformazione, come la pasta o il pane, sono stati il motivo del recupero di antiche qualità di farine, recuperate in tal modo dall'oblio. Né ritiene si possa fare riferimento esclusivo alle dimensioni delle aziende, esistendo realtà aziendale o cooperative anche grandi ma notoriamente radicate nel territorio che perseguono un analogo indirizzo produttivo.

Paolo RUSSO (FI-PdL) paventa il rischio che la normativa sia indirizzata ai soli spacci aziendali, mentre l'obiettivo della nuova normativa dovrebbe avere un raggio d'azione maggiore e lo scopo principale di valorizzare un settore della filiera agricola, obiettivo raggiungibile con maggiore attenzione terminologica.

Filippo GALLINELLA (M5S) ribadisce che l'obiettivo potrebbe anche limitarsi alla tutela dell'ingrediente principale nei prodotti agricoli trasformati, e invita i colleghi a concentrare la propria attenzione su questo punto.

Adriano ZACCAGNINI (Misto) ritiene che sul termine filiera corta e a chilometro zero si sia fatta un po' di confusione e che ciò sia all'origine di molte perplessità. Ritiene poi non abbia senso escludere la prima trasformazione, come sia sensato prevedere che almeno l'80 per cento degli

ingredienti del prodotto agroalimentare siano di provenienza aziendale, vista l'impossibilità che un prodotto sia totalmente aziendale, dal momento che il sale o le spezie e altri ingredienti non potrebbero essere di provenienza locale.

Mario CATANIA (SCpI) manifesta apprezzamento per la disponibilità allo sforzo di correzione redazionale, ma manifesta perplessità su alcune definizioni, come il termine « areale », di per sé non denotativo.

Colomba MONGIELLO (PD), *relatore* ringrazia i colleghi per gli spunti offerti alla comune riflessione, tra i quali quello relativo all'ingrediente principale, in particolare per la sua ragionevolezza.

Filippo GALLINELLA (M5S) ritiene necessario un ulteriore approfondimento sul tema.

Nicodemo Nazzareno OLIVERIO (PD) manifesta apprezzamento per la disponibilità dei colleghi e ritiene che sarà possibile, con tale spirito, rinvenire soluzioni condivise da tutti.

Mario CATANIA (SCpI) concorda sulla disponibilità per giungere a soluzioni condivise ma fa presente che quando si parla di « ingrediente principale » occorrerebbe comprendere se si sta parlando di peso o di valore sul prodotto, così come, quando si parla del « luogo previsto per il loro consumo » bisognerebbe capire chi lo abbia previsto e quale sanzione sorregga tale previsione in caso di contravvenzione.

Nicodemo Nazzareno OLIVERIO (PD) ritiene che i problemi lessicali, con l'aiuto dei colleghi, saranno sicuramente superati, ma diversamente, in caso di problemi di altra natura, tale disponibilità potrebbe non essere sufficiente.

Paolo RUSSO (FI-PdL) osserva che anche la dizione di « prodotto a garanzia partecipativa » solleva qualche problema nella comune percezione.

Mario CATANIA (SCpI) ritiene positiva la proposta di revisione del testo che oggi appare più legato a canoni diversi di quello di un testo di legge.

Susanna CENNI (PD) osserva che molti termini usati nel testo sono già stati utilizzati nella legislazione nazionale e regionale, come il termine di « garanzia partecipata » a cui fa riferimento l'agricoltura biologica.

Colomba MONGIELLO (PD), *relatore* accogliendo la richiesta di un surplus di approfondimento sul testo propone che i lavori proseguano in sede di Comitato ristretto con la stessa intensità manifestata nella seduta odierna.

Luca SANI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, propone alla Commissione di pronunciarsi sul prosieguo dei lavori in Comitato ristretto.

La Commissione delibera di nominare un Comitato ristretto per il seguito dell'esame.

Luca SANI, *presidente*, avverte che, salvo diverse indicazioni dei gruppi, il Comitato si intende composto dai colleghi che già ne facevano parte nella precedente fase di esame. Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 15.**

#### SEDE CONSULTIVA

*Martedì 28 ottobre 2014. — Presidenza del presidente Luca SANI.*

**La seduta comincia alle 15.**

**Ratifica ed esecuzione dell'Accordo commerciale tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Colombia e la Repubblica di Perù, dall'altra, fatto a Bruxelles il 26 giugno 2012.**

**C. 2425 Governo.**

(Parere alla III Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del disegno di legge.

Luca SANI, *presidente*, comunica che il gruppo M5S ha chiesto che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sia assicurata anche mediante trasmissione con impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Francesco PRINA, *relatore*, ricorda che l'Accordo commerciale tra l'Unione europea, da una parte, e la Colombia e il Perù, dall'altra, è stato firmato a Bruxelles il 26 giugno 2012, primo accordo commerciale stipulato dall'Unione europea dopo l'entrata in vigore del Trattato di Lisbona.

Il Trattato prevede che il Parlamento europeo dia la propria approvazione in materia di accordi commerciali e di associazione, espressa per l'accordo in esame l'11 dicembre 2012. Trattandosi di un Accordo misto, per l'entrata in vigore di tutte le sue disposizioni l'Accordo UE-Colombia e Perù necessita della ratifica di tutti gli Stati membri dell'UE. L'Accordo è stato sottoscritto dall'Italia il 14 giugno 2012 e ratificato dal Perù l'8 febbraio 2013 e dalla Colombia il 18 luglio 2013.

L'Accordo istituisce un importante quadro giuridico per la liberalizzazione degli scambi di merci, servizi e capitali tra Colombia e Perù da una parte, e i paesi dell'Unione europea dall'altra. Nel 2011 il commercio bilaterale di merci tra UE e Colombia e Perù è stato di 21,1 miliardi di euro: l'UE ha esportato merci per 5 miliardi in Colombia e importato per 6,9 miliardi mentre ha esportato per 2,8 miliardi di euro verso il Perù e importato da quel paese per 6,4 miliardi.

Le stime dell'Unione europea indicano che i settori colombiani e peruviani che maggiormente beneficeranno dall'accordo saranno quelli dell'agroalimentare, mentre per l'UE i maggiori profitti sono attesi per le esportazioni di macchinari, autoveicoli e prodotti chimici. Secondo le stesse stime,

l'Accordo dovrebbe garantire, a regime, un risparmio di circa 250 milioni di euro in dazi all'*import* per le imprese europee (fonte: Ministero dello sviluppo economico). Dal punto di vista meramente commerciale, l'Accordo include 9.745 prodotti (di cui il 97,2 per cento a dazio zero). Sono stati invece esclusi al momento il riso, il mais, le carni bianche e suine.

Numerosi sono i punti chiave dell'Accordo.

In primo luogo vi è la eliminazione delle tariffe. Nel corso della sua implementazione l'Accordo consentirà la graduale eliminazione dei dazi doganali per gli esportatori europei di prodotti industriali e ittici verso Perù e Colombia. Si calcola che dopo 10 anni dalla sua entrata in vigore, al più tardi, gli esportatori di questi prodotti risparmieranno 250 milioni di euro l'anno. Dopo un periodo un po' più lungo (17 anni) altri 22 milioni saranno risparmiati ogni anno su esportazioni di prodotti agricoli, portando il totale dei risparmi per gli esportatori europei, alla fine del periodo di transizione, ad oltre 270 milioni di euro l'anno.

In secondo luogo vi è l'eliminazione di altri ostacoli al commercio di beni. Le Parti cooperano per vigilare sul mercato e si impegnano ad aumentare la trasparenza migliorando la comunicazione e la cooperazione nell'area dei regolamenti tecnici, degli standard e delle valutazioni di conformità.

In terzo luogo vi è l'accesso al mercato degli appalti pubblici e dei servizi, con ampio spazio per i concorrenti europei di partecipare ai mercati più significativi. L'Accordo facilita lo stabilimento in Colombia e Perù di società europee che operano nei più diversi settori: da quello manifatturiero, alle industrie di servizi, industrie estrattive e di produzione di energia, eccetera.

In quarto luogo, per quanto riguarda la proprietà intellettuale, essendo la protezione del diritto di proprietà intellettuale cruciale per l'innovazione e la competitività di tutti i settori dell'industria europea, anche all'estero, l'Accordo garantisce un livello adeguato di protezione dei diritti di

proprietà intellettuale, industriale e commerciale, inclusa la protezione di oltre 100 indicazioni geografiche sui mercati colombiano e peruviano.

In quinto luogo, assicura più competitività e trasparenza sulle sovvenzioni. L'Accordo consentirà infatti agli operatori europei di beneficiare di un ambiente competitivo aperto e affidabile nel quale le Parti si obbligano ad eliminare dalle proprie normative nazionali e regionali le pratiche anticompetitive tra le quali i cartelli e l'abuso di posizioni dominanti.

In sesto luogo, consente la composizione delle controversie. L'Accordo prevede un sistema di soluzione delle controversie efficiente e semplificato, oltre che in linea con i principi dell'UE. Nuove opportunità per lo sviluppo. Uno studio indipendente, di cui dà conto un comunicato stampa dell'Unione europea, sostiene che l'applicazione dell'Accordo consentirà un aumento del PIL di Colombia e Perù rispettivamente dell'1,3 e dello 0,7 per cento sul lungo periodo.

In settimo luogo, ha riguardo per lo sviluppo sostenibile. L'Accordo offre adeguate garanzie per assicurare che le nuove relazioni commerciali e i nuovi investimenti tra le parti saranno in linea con uno sviluppo sostenibile, promuovendo e preservando un alto livello di standard di protezione ambientale e del lavoro.

Infine, per quanto attiene alla cooperazione tecnica, l'Accordo prevede assistenza tecnica e iniziative di *capacity building* volte a promuovere la competitività e il potenziale innovativo in Perù e Colombia.

Quanto al contenuto dell'Accordo, esso si compone di 337 articoli suddivisi in 14 Titoli, a loro volta suddivisi in Capi. All'Accordo sono annessi anche 14 Allegati, che ne costituiscono parte integrante.

Tra le parti di specifica competenza agricola, si ricordano gli articoli dal 28 al 33 che riguardano le misure adottate o mantenute in vigore dalle Parti in materia di scambi di prodotti agricoli. In particolare si propone di proteggere la vita e la salute dell'uomo, degli animali e delle piante nel territorio delle Parti agevolando

il commercio nell'ambito delle misure sanitarie e fitosanitarie che possano in qualche modo incidere sugli scambi tra le Parti. Si precisa poi all'articolo 106 che nessuna misura dell'Accordo può essere interpretata come un divieto per le Parti di adottare o applicare misure per tutelare la sicurezza pubblica, la vita o la salute dell'uomo, degli animali e delle piante, la conservazione delle risorse naturali.

Il Capo 6, infine, Titolo IX (articoli da 267 a 286) contiene disposizioni in materia di commercio e sviluppo sostenibile. Le Parti si impegnano a favorire lo sviluppo sostenibile per il benessere delle generazioni presenti e future nell'ambito degli impegni assunti a livello internazionale (Dichiarazione di Rio, Obiettivi di sviluppo del Millennio, eccetera). Le Parti cooperano per affrontare le sfide globali, per tutelare la biodiversità, le risorse naturali e i prodotti ittici.

Luca SANI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame e la deliberazione del parere ad altra seduta.

**La seduta termina alle 15.10.**

#### *ERRATA CORRIGE*

Nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* del 21 ottobre 2014:

a pagina 209, seconda colonna, alla venticinquesima riga la parola: « *Benedetti* » si intende sostituita dalla seguente: « *Lupo* »;

a pagina 210, prima colonna, alla quinta riga sostituire le parole « *sul suo emendamento* » con le seguenti: « *sull'emendamento Lupo* ».

## ALLEGATO

**Norme per la valorizzazione dei prodotti agricoli e alimentari  
provenienti da filiera corta a chilometro zero e di qualità. C. 77  
Realacci, C. 1052 Caon e C. 1223 Gallinella.**

**TESTO UNIFICATO ELABORATO DAL COMITATO RISTRETTO**

ART. 1.

*(Finalità).*

1. La presente legge è volta a valorizzare e a promuovere la domanda e l'offerta dei prodotti agricoli e agroalimentari a chilometro zero, di quelli provenienti da filiera corta, dei prodotti agricoli e alimentari di origine locale, stagionali e di qualità, nonché dei prodotti provenienti da sistemi di garanzia partecipativa, favorendone il consumo e la commercializzazione e garantendo ai consumatori un'adeguata informazione sulla loro origine e sulle loro specificità.

2. Ai fini di cui al comma 1, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali adottano le iniziative di loro competenza per assicurare la valorizzazione e la promozione delle predette produzioni agricole ed agroalimentari.

ART. 2.

*(Definizioni).*

1. Ai fini e per gli effetti della presente legge, si intendono per:

a) prodotti agricoli e agroalimentari a chilometro zero: i prodotti agricoli e alimentari provenienti da areali di produzione posti a una distanza non superiore a 70 chilometri di raggio dal luogo previsto per il loro consumo, o quelli per i quali è dimostrato un limitato apporto delle emissioni inquinanti derivanti dal trasporto

calcolato dalla fase di produzione fino al momento del consumo finale. Ai fini della dimostrazione del limitato apporto delle emissioni inquinanti le regioni e le province autonome stabiliscono i criteri ed i parametri che i produttori agricoli ed agroalimentari devono osservare per attestare il possesso di tali requisiti da parte delle relative produzioni a chilometro zero;

b) prodotti di qualità certificati: i prodotti agricoli e agroalimentari provenienti da coltivazioni biologiche, nonché i prodotti agricoli e alimentari designati da indicazioni geografiche e da denominazioni d'origine protette, i prodotti agricoli ed alimentari registrati ai sensi delle specialità tradizionali garantite, nonché i prodotti tradizionali e le produzioni agroalimentari italiane tipiche e di qualità individuati ai sensi dell'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173;

c) prodotti provenienti da sistemi di garanzia partecipativa: prodotti provenienti da sistemi di assicurazione della qualità che agiscono su base locale nei quali la certificazione di qualità è conferita attraverso l'accertamento diretto da parte dei soggetti partecipanti, consumatori e produttori, del rispetto dei criteri guida definiti da ciascun sistema a livello locale in base alle proprie relazioni di fiducia, interdipendenza e scambio di conoscenze.

## ART. 3.

*(Criteri minimi ambientali nel servizio di ristorazione collettiva e nella fornitura di prodotti alimentari).*

1. Ai fini di cui all'articolo 1, nelle procedure ad evidenza pubblica per l'affidamento del servizio di ristorazione collettiva e per la fornitura di prodotti alimentari devono essere inseriti i criteri minimi ambientali previsti ai paragrafi 5.3.1 e 6.3.1 dell'allegato 1 annesso al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 25 luglio 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 220 del 21 settembre 2011.

2. Sono fatte salve le disposizioni legislative vigenti che stabiliscono criteri più restrittivi di quelli fissati ai sensi del comma 1.

3. I fornitori di servizi di ristorazione e per la fornitura di prodotti alimentari di cui al presente articolo informano gli utenti relativamente ai criteri ambientali applicati.

## ART. 4.

*(Vendita dei prodotti a chilometro zero provenienti da filiera corta e dei prodotti di qualità).*

1. I comuni, in caso di apertura dei mercati degli imprenditori agricoli a vendita diretta di cui all'articolo 1, comma 1065 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 ed ai sensi del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 20 novembre 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 301 del 29 dicembre 2007, possono riservare agli imprenditori agricoli esercenti la vendita diretta di prodotti agricoli, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, come da ultimo modificato dall'articolo 5 della presente legge, almeno il 20 per cento del totale dei posteggi nei mercati al dettaglio situati in aree pubbliche.

2. Al fine di favorire l'acquisto e il consumo di prodotti di cui all'articolo 1 della presente legge, nonché di assicurare un'adeguata informazione ai consumatori sull'origine e sulle specificità dei prodotti

stessi, le strutture commerciali possono destinare alla vendita di tali prodotti almeno il 30 per cento della superficie totale.

3. Per le medesime finalità di cui al comma 2, i comuni, nell'ambito del proprio territorio e del proprio piano del commercio, destinano specifiche aree per la realizzazione dei mercati riservati alla vendita diretta da parte degli imprenditori agricoli, di cui al decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 20 novembre 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 301 del 29 dicembre 2007.

4. Per la vendita dei prodotti di cui al comma 1, nelle circostanze di cui al comma 2, è assicurato uno spazio appositamente dedicato e allestito in modo da rendere adeguatamente visibili e identificabili le caratteristiche di eco-compatibilità dei medesimi prodotti.

5. È fatta salva, in ogni caso, la facoltà per gli imprenditori agricoli, singoli e associati, di costituire mercati riservati alla vendita diretta, su area pubblica o privata, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie e delle disposizioni in materia di ordine pubblico.

## ART. 5.

*(Modificazioni all'articolo 4 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228).*

1. All'articolo 4 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

« 1-bis. La disciplina amministrativa di cui al presente articolo si applica anche alle società di persone e alle società a responsabilità limitata, costituite da imprenditori agricoli, che esercitano esclusivamente le attività dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione di prodotti agricoli ceduti dai soci, nonché ai produttori inseriti in sistemi di garanzia

partecipativa e dai relativi familiari coadiuvanti, nonché dal personale dipendente »;

b) al comma 2, il secondo periodo è sostituito dal seguente: « Per la vendita al dettaglio esercitata su superfici all'aperto nell'ambito dell'azienda agricola o di altre aree private di cui gli imprenditori agricoli abbiano la disponibilità, nonché per la vendita esercitata in occasione di sagre, fiere, manifestazioni a carattere religioso, benefico o politico o di promozione dei prodotti tipici o locali, non è richiesta la comunicazione di inizio attività »;

c) al comma 4:

1) il primo periodo è sostituito dal seguente: « Qualora si intenda esercitare la vendita al dettaglio non in forma itinerante su aree pubbliche la comunicazione è indirizzata al sindaco del comune in cui si intende esercitare la vendita e l'attività può essere iniziata contestualmente alla concessione da parte del comune dell'area su cui esercitare la vendita »;

2) il secondo periodo è sostituito dal seguente: « Per la vendita al dettaglio su aree pubbliche mediante l'utilizzo di un posteggio la comunicazione deve contenere la richiesta di assegnazione del posteggio medesimo, ai sensi dell'articolo 28 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, e successive modificazioni, e l'attività può essere iniziata contestualmente all'assegnazione del predetto posteggio »;

3) dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: « La vendita diretta in locali aperti al pubblico, ivi compresi i locali facenti parte dell'azienda agricola, è soggetta a comunicazione al comune nel cui territorio sono ubicati i locali e può essere effettuata a decorrere dalla data di invio della stessa comunicazione ».

#### ART. 6.

*(Istituzione del marchio « chilometro zero »).*

1. È istituito, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e fore-

stali, da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il marchio di filiera « chilometro zero » che identifica i prodotti agricoli ed agroalimentari di comprovata sostenibilità ambientale per i quali dalla produzione alla distribuzione è dimostrato un ridotto apporto di emissioni inquinanti. Tale marchio può essere evidenziato, assieme alle caratteristiche ambientali di tali prodotti, nello scontrino rilasciato nei mercati e nelle strutture commerciali che vendono tali prodotti.

2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano istituiscono un albo delle imprese agricole e agroalimentari, delle imprese di acquacoltura, dei sistemi di garanzia partecipativa e delle imprese commerciali che vendono prodotti di cui all'articolo 1 della presente legge.

3. L'iscrizione all'albo di cui al comma 2 è gratuita, non è soggetta alla tassa di concessione governativa, è effettuata con le procedure e con le modalità indicate nell'allegato 1 alla presente legge e consente l'uso del logo previsto dal medesimo allegato 1.

4. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano pubblicano annualmente l'elenco aggiornato delle imprese iscritte all'albo di cui al comma 2.

#### ART. 7.

*(Attività di controllo e sanzioni).*

1. Nell'ambito del Comando carabinieri politiche agricole e alimentari del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, è istituito un apposito nucleo che svolge funzioni di prevenzione e di controllo dei prodotti disciplinati della presente legge e, in particolare, per la tutela della sostenibilità ambientale delle filiere agricole e della qualità dei prodotti agricoli e alimentari, nonché dell'educazione e dell'informazione alimentari di carattere non sanitario.

2. Le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze,



esercitano i controlli per l'accertamento delle infrazioni delle disposizioni della presente legge. A tali scopi, le amministrazioni competenti si avvalgono degli organi di polizia amministrativa locale, anche attraverso l'istituzione, nell'ambito degli stessi, di appositi gruppi di intervento.

3. Per lo svolgimento dei controlli di conformità alle norme di commercializzazione alle norme di commercializzazione applicabili nel settore degli ortofrutticoli freschi, di cui al decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 3 agosto 2011, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 235 dell'8 ottobre 2011, le regioni si avvalgono degli organi di polizia amministrativa locale.

#### ALLEGATO 1

##### (Articolo 6, comma 3)

#### 1. *Disciplina del marchio « chilometro zero ».*

Possono iscriversi all'albo delle imprese caratterizzate dal marchio « chilometro zero » le imprese che ne fanno domanda e che garantiscono il rispetto delle norme della presente legge.

Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ricevono le domande di iscrizione all'albo e, entro trenta giorni, esaminata la documentazione allegata e verificata la sussistenza dei requisiti di cui alla presente legge, deliberano l'iscrizione delle imprese della filiera all'albo e ne danno comunicazione agli interessati.

L'iscrizione all'albo è condizionata al permanere dei requisiti e dei presupposti di cui alla presente legge.

Nell'ipotesi in cui vengano meno i requisiti e i presupposti prescritti è deliberata la cancellazione dall'albo previa comunicazione all'interessato.

L'iscrizione all'albo consente l'utilizzo, costituendone condizione necessaria, del logo di cui al punto 2.

#### 2. *Logo « chilometro zero ».*

La licenza d'uso del logo « chilometro zero » è concessa a titolo gratuito.

La licenza d'uso è concessa dalle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano.

Alla licenza d'uso è assegnato un numero di registrazione che è annotato, a cura dell'organismo competente, su un apposito registro.

La licenza d'uso s'intende rinnovata automaticamente.

#### 3. *Modalità d'uso del logo « chilometro zero ».*

L'utilizzo del logo « chilometro zero » mira a rendere maggiormente visibili e più facilmente identificabili gli operatori effettivamente e attivamente impegnati nelle attività di sostenibilità ambientale e della filiera corta a chilometro zero, nel rispetto delle disposizioni della presente legge e, in particolare, del presente allegato.

Il logo può essere usato soltanto con riferimento ai prodotti alimentari appartenenti alla filiera per la quale è stato concesso.

L'uso del logo può avvenire a scopo occasionale (scopo pubblicitario di avvenimenti tecnici o commerciali, quali fiere, corsi, convegni) oppure a scopo continuativo (carta da lettera, brochure, imballaggi, materiale pubblicitario). Il logo può essere usato sia da solo sia affiancato a marchi propri dell'impresa autorizzata.

L'utilizzo del logo è accompagnato dal riferimento del numero di registrazione dell'iscrizione all'albo.

La concessione del diritto d'uso del logo non obbliga al suo utilizzo.

Il licenziatario utilizza il logo nella forma e con le modalità anche grafiche stabilite dal decreto di cui all'articolo 6, comma 1, della presente legge. È comunque sempre consentita la riproduzione in bianco e nero.

Il diritto d'uso del logo è strettamente riservato al licenziatario e non può essere

ceduto o esteso ad altre imprese, anche facenti parte dello stesso gruppo o a qualunque titolo partecipate.

#### 4. *Verifica della conformità.*

Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano si riservano il diritto di svolgere le indagini necessarie per verificare il permanere delle condizioni per l'iscrizione all'albo e

delle modalità d'uso del logo previste dal presente allegato.

Le imprese licenziatarie sono tenute a fornire la documentazione richiesta atta a comprovare tale conformità.

La rilevazione di violazioni di una delle condizioni d'uso del logo o delle norme della presente legge determinano la cancellazione dall'albo e la revoca della licenza d'uso del logo, che l'ufficio regionale o provinciale competente comunica all'interessato mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

## COMITATO PARLAMENTARE

### per la sicurezza della Repubblica

#### S O M M A R I O

Audizione, ai sensi dell'articolo 31, comma 2, della legge n. 124 del 2007 .....	91
--	----

*Martedì 28 ottobre 2014. — Presidenza del presidente Giacomo STUCCHI.*

**La seduta comincia alle 14.10.**

**Audizione, ai sensi dell'articolo 31, comma 2, della legge n. 124 del 2007.**

Il Comitato procede all'audizione della dottoressa Maria MONTELEONE, *Procu-*

*ratore aggiunto presso il tribunale di Roma, e del dottor Erminio AMELIO, Sostituto Procuratore presso il tribunale di Roma, i quali svolgono una relazione, su cui intervengono, ponendo domande e richieste di chiarimenti, il presidente STUCCHI (LN-Aut), i senatori CASSON (PD), CRIMI (M5S), ESPOSITO (NCD) e MARTON (M5S) e i deputati FERRARA (SEL), VILLECCO CALIPARI (PD) e VITELLI (SCpI).*

**La seduta termina alle 16.55.**

**COMMISSIONE PARLAMENTARE**  
**di inchiesta sul rapimento e sulla morte di Aldo Moro**

---

**S O M M A R I O**

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI ..... 92

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

*Martedì 28 ottobre 2014. — Presidenza  
del presidente Giuseppe FIORONI.*

L'ufficio di presidenza, integrato dai  
rappresentanti dei gruppi, si è riunito  
dalle 12.35 alle 13.05.

## INDICE GENERALE

### GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI

#### COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE:

Sulla richiesta avanzata da Renato Farina, deputato all'epoca dei fatti, nell'ambito del procedimento civile presso la Corte d'appello di Milano intentato nei suoi confronti dal dott. Libero Mancuso .....	3
--	---

#### DELIBERAZIONI IN MATERIA D'INSINDACABILITÀ:

Richiesta di deliberazione pervenuta dal tribunale di Ascoli Piceno nell'ambito del procedimento penale nei confronti di Amedeo Ciccanti, deputato all'epoca dei fatti (procedimento n. 3119/13 RGNR – n. 3091/13 MOD 20 (doc. IV-ter, n. 14) ( <i>Rinvio dell'esame</i> ) .	4
--	---

Richiesta di deliberazione pervenuta dal tribunale di Bari nell'ambito del procedimento civile intentato dalla sig.ra Letizia La Selva nei confronti del deputato Gero Grassi (doc. IV-ter, n. 15) ( <i>Rinvio dell'esame</i> ) .....	4
---	---

AVVERTENZA .....	4
------------------	---

### COMMISSIONI RIUNITE (V Camera e 5<sup>a</sup> Senato)

#### AUDIZIONI:

Audizione del Ministro dell'economia e delle finanze, Pier Carlo Padoan, sull'aggiornamento degli obiettivi di finanza pubblica ( <i>Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento, e conclusione</i> ) .....	5
---	---

### COMMISSIONI RIUNITE (III e IV)

#### COMITATO RISTRETTO:

Legge quadro missioni internazionali. C. 45 Cirielli, C. 933 Duranti, C. 952 Garofani e C. 1959 Artini .....	6
--	---

### COMMISSIONI RIUNITE (VI e X)

#### AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione dei rappresentanti della Federazione italiana tabaccai (FIT), nell'ambito della discussione delle risoluzioni n. 7-00391 Alberti, n. 7-00433 Causi e n. 7-00465 Capezzone, in materia di revisione della disciplina concernente l'obbligo di accettare pagamenti mediante carte di debito e misure a sostegno del commercio elettronico .....	7
---	---

### COMMISSIONI RIUNITE (VII e XI)

#### AUDIZIONI INFORMALI:

Nell'ambito dell'esame della proposta di legge recante disposizioni per favorire la funzionalità e la continuità didattica delle scuole situate nei territori di montagna, nelle piccole isole e nei territori a bassa densità demografica (C. 353 Pes), audizione del Capo dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse umane finanziarie e strumentali – responsabile del Piano Nazionale Scuola Digitale del MIUR, dott.ssa Sabrina Bono, e del Capo dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione del MIUR, dott. Luciano Chiappetta .....	8
--	---

**COMMISSIONI RIUNITE (VIII e X)**

## ATTI DEL GOVERNO:

Proposta di nomina del dott. Antonio Agostini a direttore dell'Ispettorato nazionale per la sicurezza nucleare e la radioprotezione (ISIN). Nomina n. 42 ( <i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i> ) .....	9
---	---

**I Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni**

## COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo degli Stati Uniti d'America finalizzato a migliorare la compliance fiscale internazionale e ad applicare la normativa F.A.T.C.A. (Foreign Account Tax Compliance Act), con Allegati, fatto a Roma il 10 gennaio 2014, nonché disposizioni concernenti gli adempimenti delle istituzioni finanziarie italiane ai fini dell'attuazione dello scambio automatico di informazioni derivanti dal predetto Accordo e da accordi tra l'Italia e altri Stati esteri. C. 2577 Governo (Parere alle Commissioni riunite III e VI) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	12
ALLEGATO 1 ( <i>Parere approvato</i> ) .....	18
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e le Isole Cayman sullo scambio di informazioni in materia fiscale, fatto a Londra il 3 dicembre 2012. C. 2090 Governo (Parere alla III Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	13
ALLEGATO 2 ( <i>Parere approvato</i> ) .....	19
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo commerciale tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Colombia e la Repubblica di Perù, dall'altra, fatto a Bruxelles il 26 giugno 2012. C. 2425 Governo (Parere alla III Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	13
ALLEGATO 3 ( <i>Parere approvato</i> ) .....	20
Ratifica ed esecuzione del Trattato sul trasferimento delle persone condannate tra la Repubblica italiana e la Repubblica del Kazakhstan, fatto ad Astana l'8 novembre 2013. C. 2625 Governo (Parere alla III Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	13
ALLEGATO 4 ( <i>Parere approvato</i> ) .....	21

## SEDE REFERENTE:

Revisione della parte seconda della Costituzione. C. 14 cost. d'iniziativa popolare, C. 21 cost. Vignali, C. 148 cost. Causi, C. 178 cost. Pisicchio, C. 180 cost. Pisicchio, C. 243 cost. Giachetti, C. 284 cost. Francesco Sanna, C. 398 cost. Caparini, C. 568 cost. Laffranco, C. 579 cost. Palmizio, C. 580 cost. Palmizio, C. 581 cost. Palmizio, C. 839 cost. La Russa, C. 939 cost. Toninelli, C. 1439 cost. Migliore, C. 1543 cost. Governo, C. 1660 cost. Bonafede, C. 1925 cost. Giancarlo Giorgetti, C. 2051 cost. Valiante, C. 2147 cost. Quaranta, C. 2221 cost. Lacquaniti, C. 2227 cost. Civati, C. 2293 cost. Bossi, C. 2329 cost. Lauricella, C. 2338 cost. Dadone, C. 2378 cost. Giorgis, C. 2402 cost. La Russa, C. 2423 cost. Rubinato, C. 2458 cost. Matteo Bragantini, C. 2462 cost. Civati, C. 2613 cost. Governo, approvato dal Senato ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	14
--	----

**II Giustizia**

## SEDE REFERENTE:

DL 132/2014: Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile. C. 2681 Governo, approvato dal Senato ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ). .....	22
---	----

**III Affari esteri e comunitari**

## SEDE REFERENTE:

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e lo Stato di Israele sulla previdenza sociale, fatto a Gerusalemme il 2 febbraio 2010. C. 2575 Governo ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	27
ALLEGATO ( <i>Emendamenti</i> ) .....	33

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Kazakhstan sulla cooperazione militare, fatto a Roma il 7 giugno 2012. C. 2659 Governo ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	28
SEDE CONSULTIVA:	
DL 132/14: Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile. C. 2681 Governo, approvato dal Senato (Parere alla II Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	31
<b>IV Difesa</b>	
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	34
<b>V Bilancio, tesoro e programmazione</b>	
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	36
SEDE CONSULTIVA:	
Norme in materia di conflitti di interessi dei titolari delle cariche di Governo. Delega al Governo per l'emanazione di norme in materia di conflitti di interessi di amministratori locali, dei presidenti delle regioni e dei membri delle giunte regionali. C. 275-A. (Parere all'Assemblea) ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	36
Modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e altre disposizioni concernenti misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati. Nuovo testo C. 1658 (Parere alla I Commissione) ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	36
Modifiche al codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, in materia di limiti all'assunzione di incarichi presso imprese operanti nel settore della difesa da parte degli ufficiali delle Forze armate che lasciano il servizio con il grado di generale o grado equiparato. Nuovo testo C. 2428 (Parere alla IV Commissione) ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	37
Deleghe al Governo in materia di riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, nonché in materia di riordino della disciplina dei rapporti di lavoro e dell'attività ispettiva e di tutela e conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro. C. 2660 Governo, approvato dal Senato (Parere alla XI Commissione) ( <i>Esame e rinvio</i> ) .	37
DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:	
Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di semplificazione fiscale e dichiarazione dei redditi precompilata. Atto n. 99-bis (Rilievi alla VI Commissione) ( <i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole</i> ) .....	42
Schema di decreto legislativo concernente composizione, attribuzioni e funzionamento delle commissioni censuarie. Atto n. 100-bis (Rilievi alla VI Commissione) ( <i>Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole</i> ) .....	44
SEDE REFERENTE:	
Modifica all'articolo 17 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, concernente l'introduzione del divieto di utilizzo della quota dell'otto per mille del gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche devoluta alla diretta gestione statale per la copertura finanziaria delle leggi. C. 2648 Boccia ed altri ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	44
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	46
AVVERTENZA .....	46
<b>VI Finanze</b>	
SEDE CONSULTIVA:	
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e le Isole Cayman sullo scambio di informazioni in materia fiscale. C. 2090 Governo (Parere alla III Commissione) ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	47

## INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sulla fiscalità nell'economia digitale ( <i>Deliberazione di una proroga del termine</i> ) .....	51
---	----

**VII Cultura, scienza e istruzione**

## AUDIZIONI INFORMALI:

Nell'ambito dell'esame della proposta di legge recante interventi per il sostegno della formazione e della ricerca nelle scienze geologiche (C. 1533 Mariani), audizione di rappresentanti: del settore Scienza della Terra del CUN; del Consiglio Nazionale dei geologi .....	52
--	----

## ATTI DEL GOVERNO:

Sui lavori della Commissione .....	52
Schema di decreto ministeriale per il riparto del Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca per l'anno 2014. Atto n. 114 ( <i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i> ) .....	53
ALLEGATO ( <i>Memoria depositata dal sottosegretario Gabriele Toccafondi, in merito allo « Schema di decreto ministeriale per il riparto del Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca per l'anno 2014 »</i> ) .....	56

**VIII Ambiente, territorio e lavori pubblici**

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	60
---	----

**IX Trasporti, poste e telecomunicazioni**

## INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sul sistema dei servizi di media audiovisivi e radiofonici.	
Audizione di rappresentanti di Confindustria Digitale ( <i>Svolgimento e conclusione</i> ) .....	61

## SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni per la prevenzione, la cura e la riabilitazione della dipendenza da gioco d'azzardo patologico. Testo unificato C. 101 Binetti e abb. (Parere alla XII Commissione) ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	62
---	----

## RISOLUZIONI:

7-00453 De Lorenzis: Procedura di rilascio della patente nautica ( <i>Seguito della discussione e rinvio</i> ) .....	62
--	----

**X Attività produttive, commercio e turismo**

## SEDE CONSULTIVA:

Modifica all'articolo 16- <i>bis</i> del testo unico delle imposte sui redditi, in materia di riconoscimento della detrazione delle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici mediante attribuzione di certificati di credito fiscale. C. 1899 Pisano (Parere alla VI Commissione) ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	64
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo commerciale tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Colombia e la Repubblica di Perù, dall'altra, fatto a Bruxelles il 26 giugno 2012. C. 2425 Governo (Parere alla III Commissione) ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	66
Modifiche al codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, in materia di limiti all'assunzione di incarichi presso imprese operanti nel settore della difesa da parte degli ufficiali delle Forze armate che lasciano il servizio con il grado di generale o grado equiparato. C. 2428 Carlo Galli (Parere alla IV Commissione) ( <i>Seguito esame e conclusione - Parere favorevole</i> ) .....	68
ALLEGATO ( <i>Parere approvato dalla Commissione</i> ) .....	69



**XI Lavoro pubblico e privato**

## AUDIZIONI INFORMALI:

Audizioni nell'ambito dell'attività istruttoria connessa all'esame, in sede referente, del disegno di legge C. 2660, recante deleghe al Governo in materia di riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, nonché in materia di riordino della disciplina dei rapporti di lavoro e dell'attività ispettiva e di tutela e conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro.

Audizione della Consigliera nazionale di parità .....	70
Audizione di esperti della materia (Tito Boeri, Carmen La Macchia) .....	70
Audizione di rappresentanti dell'ACTA e Alta Partecipazione .....	70
Audizione di rappresentanti di R.ETE. Imprese Italia .....	70

## SEDE CONSULTIVA:

DL 132/14: Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile. C. 2681 Governo, approvato dal Senato (Parere alla II Commissione) ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	71
--	----

**XII Affari sociali**

## SEDE REFERENTE:

Delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del Servizio civile universale. C. 2617 Governo, C. 2071 Maestri e C. 2095 Bobba ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	74
Disposizioni per la prevenzione, la cura e la riabilitazione della dipendenza da gioco d'azzardo patologico. Testo unificato C. 101 Binetti, C. 102 Binetti, C. 267 Fucci, C. 433 Mongiello, C. 1596 Baroni, C. 1718 Iori, C. 1633 Formisano e C. 1812 Giorgia Meloni ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	78

## SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni per la tutela e la valorizzazione della biodiversità agraria e alimentare. Nuovo testo C. 348 Cenni e abb. (Parere alla XIII Commissione) ( <i>Seguito dell'esame e conclusione - Parere favorevole</i> ) .....	78
--	----

## COMITATO RISTRETTO:

Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone affette da disabilità grave prive del sostegno familiare. C. 698 Grassi, C. 1352 Argentin, C. 2205 Miotto, C. 2456 Vargiu e C. 2578 Binetti .....	79
AVVERTENZA .....	79

**XIII Agricoltura**

## AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione dei rappresentanti della Federazione italiana pesca sportiva ed attività subacquee (FIPSAS), su questioni di interesse del settore della pesca sportiva .....	80
---	----

## COMITATO RISTRETTO:

Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino. C. 2236 Sani e C. 2618 Oliverio .....	80
Disposizioni per la promozione della coltivazione e della filiera agroindustriale della canapa. C. 1373 Lupo, C. 1797 Zaccagnini, C. 1859 Oliverio .....	81

## SEDE REFERENTE:

Norme per la valorizzazione dei prodotti agricoli e alimentari provenienti da filiera corta a chilometro zero e di qualità. C. 77 Realacci, C. 1052 Caon e C. 1223 Gallinella ( <i>Seguito dell'esame e rinvio - Nomina di un Comitato ristretto</i> ) .....	81
ALLEGATO ( <i>Testo unificato elaborato dal comitato ristretto</i> ) .....	86

**SEDE CONSULTIVA:**

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo commerciale tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Colombia e la Repubblica di Perù, dall'altra, fatto a Bruxelles il 26 giugno 2012. C. 2425 Governo (Parere alla III Commissione) *(Esame e rinvio)* ..... 83

*ERRATA CORRIGE* ..... 85

**COMITATO PARLAMENTARE PER LA SICUREZZA DELLA REPUBBLICA**

Audizione, ai sensi dell'articolo 31, comma 2, della legge n. 124 del 2007 ..... 91

**COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL RAPIMENTO E SULLA MORTE DI ALDO MORO**

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI ..... 92

*Stabilimenti Tipografici*  
*Carlo Colombo S.p.A.*

€ 5,80

*Stampato su carta riciclata ecologica*



\*17SMC0003260\*